

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

276^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI,
del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 13571

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA BIBLIOTECA

Variazione nella composizione 13567

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Variazioni nella composizione 13567

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

Variazioni nella composizione 13567

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione Pag. 13645

Variazione nella composizione 13567

CONGEDI 13567

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 13571

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . 13568, 13644

Annunzio di ritiro 13645

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 13571, 13645

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1610:

PRESIDENTE 13572

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente	Pag. 13569
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	13568
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente	13570
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	13569
Presentazione di relazioni	13570
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	13567

Discussione e approvazione:

« Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1610), d'iniziativa del deputato Piccoli e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE	13629
AGRIMI	13602
* ARFÈ	13584
BERGAMASCO	13641
BROSIO	13616, 13629, 13636
CIFARELLI	13596, 13628
COSSUTTA	13587

FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	Pag. 13627 e <i>passim</i>
FILLIETROZ	13623, 13629
GARAVELLI	13644
NENCIONI	13593
PARRI	13643
PREMOLI	13579
VALITUTTI	13606 e <i>passim</i>
* VERNASCHI, <i>relatore</i>	13572 e <i>passim</i>

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	13646, 13647, 14648
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	13646

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione	13572
---------------------------------------	-------

PETIZIONI

Annunzio	13572
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R E N A, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 9 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caron per giorni 2, Deriu per giorni 2, Gatto Eugenio per giorni 2, Mazzaroli per giorni 1, Pelizzo per giorni 2, Rebecchini per giorni 2, Russo Luigi per giorni 1, Tedeschi Franco per giorni 10, Treu per giorni 2, Vedovato per giorni 2.

Annunzio di variazione nella composizione della Commissione di vigilanza sulla biblioteca

PRESIDENTE. Ho chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulla biblioteca il senatore Peritore.

Annunzio di variazione nella composizione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare comunista, il senatore Marselli entra a far parte della 1ª Commissione permanente.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni il deputato Antoniozzi, in sostituzione del deputato Antonio Mario Franco Mazzarrino.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola

PRESIDENTE. Ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola il senatore Burtulo in sostituzione del senatore Falcucci Franca, dimissionario.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 2 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo » (1098-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'Atto addizionale, recante modifiche alla Convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972 » (1612);

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con Scambio di Note; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971 » (1613);

« Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabiliti sul fiume Po » (1615);

Deputati LA LOGGIA ed altri. — « Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria » (1616).

Annuncio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TANGA, ACCILI, BALDINI, BARBARO, BOANO, CASSARINO, COSTA, DAL FALCO, DE CAROLIS, DELLA PORTA, DE ZAN, FARABEGOLI, FERRARI, GAUDIO, LISI, MAZZAROLLI, NOÈ, PACINI, PALA, ROSA, SALERNO, SANTALCO, SCARDACCIONE, SIGNORELLO, SPORA, TREU e ZUGNO. — « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (1614);

DAL FALCO, TANGA, ARCUDI, COSTA e SEGNA. — « Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622, alle organizzazioni dei

produttori per tutti i prodotti agricoli » (1617);

SANTONASTASO e DE ZAN. — « Estensione dell'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva in quiescenza » (1618);

SICA, BARRA, MANENTE COMUNALE e LEGGIERI. — « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619);

SIGNORI, AVEZZANO COMES, ARFÈ, LICINI, CUCINELLI, BUCCINI e GROSSI. — « Disciplina degli ufficiali di conciliazione » (1621);

SANTI. — « Istituzione della Provincia di Prato » (1622).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8

e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 » (1574), previ pareri della 3ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Modificazioni ed integrazioni agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1581), previo parere della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CUCINELLI ed altri. — « Modifiche all'ordinamento del personale di Magistratura della Corte dei conti » (1609), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FILETTI ed altri. — « Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale » (1592);

BRANCA ed altri. — « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna

che contrae matrimonio con straniero » (1595), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Adesione all'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a l'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'Agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 » (1603), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'Accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo Scambio di Note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 » (1604), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ZUGNO ed altri. — « Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni » (1535), previo parere della 1ª Commissione;

POZZAR. — « Autorizzazione a vendere ai comuni di Milano e di Monza l'area demaniale sita nel parco dell'ex villa reale di Monza in uso alla Facoltà di agraria dell'Università di Milano » (1565), previo parere della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BLOISE ed altri. — « Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico per le immissioni nei ruoli del personale docente » (1566), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

VALITUTTI. — « Estensione ai professori titolari di Licei artistici e degli Istituti d'arte, perseguitati per ragioni politiche e razziali, della proroga dei limiti d'età previsti dalla legge 11 giugno 1960, n. 602 » (1584), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

VALITUTTI. — « Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, a favore di studenti meritevoli » (1585);

RICCI e TANGA. — « Istituzione in Benevento della terza università della Campania » (1590), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

ARTIOLI ed altri. — « Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna » (1586), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1369), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica am-

ministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GATTONI ed altri. — « Norme di modifica delle leggi concernenti il personale militare ex combattente ed assimilato » (1596), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Albertini ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973 » (1478).

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore De Zan ha presentato la relazione sul disegno di legge: TANGA e ZUGNO. — « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione in particolari situazioni » (456).

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore Burtulo ha presentato la relazione sul disegno di legge: LICINI ed altri. — « Assegnazione alle specialità alpine dei cittadini soggetti agli obblighi di leva » (1398).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge go-*

vernativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati D'Alema ed altri; Dal Maso ed altri; Pezzati ed altri) (1588), già assegnato a detta Commissione in sede referente; conseguentemente anche il disegno di legge: BORSARI ed altri. — « Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni, riguardante l'indennità agli amministratori degli enti locali » (296), già assegnato alla 1ª Commissione in sede referente, è stato deferito alla stessa Commissione in sede deliberante.

Su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: VIVIANI ed altri. — « Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate » (1462), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute del 9 aprile 1974, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*) » (972-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1061-B), (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (917-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

CIPOLLA ed altri. — « Norme in materia di enfiteusi » (1364), *dal quale sono stati stralciati gli articoli 3 e 4 che vengono a costituire il disegno di legge: CIPOLLA ed altri. — « Norme aggiuntive ed interpretative in materia di enfiteusi » (1364-bis);*

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CARON ed altri. — « Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano » (1199).

Nella seduta del 10 aprile 1974, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano » (821-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi » (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta dell'8 aprile 1974 — Documento IV, numeri 115 e 116 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di trasmissione di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente

la gestione finanziaria dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — per gli esercizi 1970 e 1971 (Doc. XV, n. 51).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di risoluzione trasmessa dal Parlamento europeo

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea, sulla politica regionale comunitaria.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annuncio del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

ARENA, Segretario:

Il signor Eramo Cuniberto da Avezzano (L'Aquila) ed altri chiedono l'intervento legislativo per estendere al personale ex combattente della scuola, in quiescenza per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336, le provvidenze concesse dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, ai dipendenti in attività di servizio. (*Petizione n. 70*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1610

PRESIDENTE. Comunico che, con lettera del 10 aprile 1974, la 1ª Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1610), d'iniziativa del deputato

Piccoli e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** » (1610), d'iniziativa del deputato Piccoli e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », d'iniziativa del deputato Piccoli e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

VERNASCHI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 9 aprile, viene sottoposto al nostro esame in un momento particolarmente delicato per le istituzioni repubblicane, anche per i procedimenti in corso avanti la Commissione inquirente, così da far sorgere in alcuni il dubbio circa l'opportunità di una decisione immediata, quasi che, con la non nuova politica del rinvio, dimostrando il Parlamento di non trovare in sé l'autorità e il coraggio di risolvere per legge un problema da tempo presente nel dibattito del paese e al quale si collega l'esigenza di moralizzazione della vita pubblica, si contribuisse a dare prestigio alle istituzioni. È invece più facile ritenere, anche per non breve esperienza, che la politica del rinvio difficilmente consente di incontrare momenti più opportuni, e nel contempo fa crescere nell'elettorato il convincimento che le Camere siano incapaci di dare compiuta attuazione ai principi che i

costituenti, senza dubbio con chiara visione del quadro istituzionale che intendevano dare al nostro paese, hanno affermato solennemente nella nostra Costituzione, poichè in definitiva il compito cui oggi siamo chiamati è quello di dare pratica attuazione sia pure per un aspetto soltanto, anche se essenziale, all'articolo 49 della Costituzione: « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale », là dove è affermato e sostanziato uno dei diritti pubblici subiettivi che rendono possibile la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello Stato e all'esercizio dei poteri sovrani.

Il provvedimento in esame, d'altro canto, ha sollevato nella Camera dei deputati e nella nostra Commissione un largo ed aperto dibattito sulla funzione dei partiti, sul rapporto tra questi e i Gruppi parlamentari, temi che rappresentano il nucleo fondamentale del discorso sulla democrazia rappresentativa, affondando l'esame alle radici del problema, al di là della semplice affermazione del pluralismo dei partiti come condizione essenziale di un sistema democratico. Che le Camere sentano la necessità di valutare, alla luce di questa nostra esperienza trentennale in cui i partiti, non solo in Italia, sono andati di fatto assumendo un rilievo costituzionale occupato un tempo dal solo Parlamento, in quale misura ai cittadini singoli o nei partiti sia stato assicurato l'esercizio dei poteri sovrani, è fatto di indubbia importanza politica. Il fatto poi che il presente disegno di legge abbia trovato il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, eccezione fatta per quello liberale, il quale avrebbe preferito differire l'approvazione della legge ad un più maturo esame, preferendo che lo Stato intervenga in particolari momenti, ad esempio durante le elezioni, ed in modo indiretto, ad esempio attraverso la stampa dei manifesti o particolari esenzioni nell'ambito dei pubblici servizi, a finanziare i partiti, non è senza significato anche ai fini della pubblica opinione alla quale molti, al momento di decidere, sono soliti fare riferimento.

Se è vero che il provvedimento viene a maturazione solo oggi, dopo almeno due decenni di dibattiti, ciò è segno di una cresciuta maturità politica per la quale si incomincia a guardare in modo diverso al ruolo delle opposizioni. In tempi di scontri frontali era certo impensabile che le maggioranze si dessero carico di operare per il finanziamento delle opposizioni; nella misura in cui si allarga il convincimento che il potere si conquista e si gestisce con il consenso e che questo si conserva attraverso un costante confronto fra i partiti, è stato facile trovare l'assenso a questo provvedimento anche se, nel ricordo del passato o nella speranza di far risorgere un passato, nella pubblicistica odierna vi è chi si domanda che cosa potranno pensare gli elettori nel vedere i rispettivi partiti salvaguardare il finanziamento alle opposizioni; salvo portare immediatamente ad esempio di compiuta democrazia il sistema di Sua Maestà britannica, dove al capo dell'opposizione è fissato uno stipendio per legge. Sono forse gli stessi che male vedono il finanziamento pubblico dei partiti perchè questi condizionerebbero il libero svolgimento dell'attività parlamentare senza essere entrati a pieno nella coscienza popolare. I partiti, si dice, non sono amati dal popolo che mal sopporterebbe di dover caricarsi il loro finanziamento. L'esperienza inglese sta a dimostrare come i partiti siano presenti in modo attivo in Parlamento attraverso le cosiddette « fruste », cioè parlamentari con un gabinetto pagato dal Parlamento con il compito di assicurare con la presenza e con il voto la disciplina dei parlamentari nei confronti del partito di provenienza. Per quanto attiene al giudizio dei cittadini sui partiti non si può negare che ciò sia essenzialmente dovuto alla breve esperienza democratica del nostro paese. Si era da poco conquistato il suffragio universale che la perdita delle libertà politiche e le imposizioni del partito unico hanno avviato un processo di desuetudine nella vita politica intesa come manifestazione di dedizione del cittadino alla cosa pubblica. È stato senza dubbio più facile sentire il partito come mezzo d'imposizione e di affermazione di interessi di par-

te che non come strumento di partecipazione alla costruzione della *polis*. Nonostante ciò non sono in pochi oggi ad aderire ai concetti che Tucidide fa esporre a Pericle sulle cause della grandezza di Atene e cioè che « un cittadino ateniese non trascura lo Stato per curare il governo della sua casa; e persino quelli di noi che sono maggiormente impegnati negli affari hanno un'idea molto giusta della politica. Noi siamo i soli a considerare chi non ha interesse alla vita pubblica non una persona da poco, ma una persona inutile ».

Nella realtà noi constatiamo che oggi in Italia i partiti politici sono stati e sono capaci di coinvolgere ancora, e non solo nei momenti elettorali, l'attenzione in genere della pubblica opinione ed in particolare di larghi strati della popolazione. La consuetudine all'esercizio del voto, il confronto sempre più aperto fra le varie forze politiche, la crescente importanza e considerazione delle forze sociali, la domanda sempre più viva di partecipazione sono il frutto di un'opera senza dubbio seguita, svolta in questo trentennio dai partiti politici. Cosicché nel paese non vengono sottoposti al vaglio della critica solamente le manifestazioni solenni dei partiti, quali i programmi elettorali e le prese di posizione sui provvedimenti più significativi, ma persino il modo di atteggiarsi delle singole correnti all'interno di ciascun partito. Non sfugge a nessuno il tentativo di sottolineare una tale articolazione per colpire attraverso un giudizio sommario e sinteticamente critico sulla partitocrazia il sistema democratico.

Ma quanti sono attenti alle cose politiche e utilizzano la stessa critica di costume non per colpire il sistema ma per correggerne le deformazioni vi hanno invece avvertito un fermento e una maturazione politica che potranno senza alcun dubbio favorire la crescita democratica del paese. È vero però che dall'*élite* ci si sposta alle masse, da rappresentanza di interessi cristallizzati in un secolo di storia ci si apre al popolo, dalla borghesia ci si volge al mondo del lavoro. Chi non sente questo cammino della storia non avverte ovviamente l'importanza dei partiti politici e sperando che si possa tornare in-

dietro cerca di ostacolare la capacità e la possibilità dei partiti di essere sempre più validi strumenti di mediazione fra il paese e lo Stato, fra il popolo e le istituzioni. Il tema non è nuovo al Parlamento; proprio al Senato nel 1958 veniva presentato da Luigi Sturzo il primo progetto di legge riguardante il finanziamento dei partiti; tale problema da oltre due decenni ha interessato il mondo della cultura e gli studiosi di cose politiche come è provato dalle diverse tavole rotonde promosse dal movimento Salvemini, dal club Turati, dall'« Espresso »; ha visto impegnati i partiti, e la Democrazia cristiana vi ha dedicato larga parte del convegno di San Pellegrino del 1963 dove il tema è stato ampiamente trattato da Taviani e dal professor Elia, mentre al congresso di Milano del 1961 del Partito socialista italiano è stato lo stesso onorevole Nenni, in qualità di segretario politico, a parlarne partendo dal presupposto che « i partiti sono oramai strutturalmente un organo della vita pubblica e burocratica del paese ». In diverse fasi successive, dal 1965 al 1971, venivano inoltre predisposti schemi normativi: nel 1965 la Commissione studi costituzionali del Partito repubblicano, nel 1968 il club Turati, nel 1971 il Movimento di opinione pubblica. Nè minore interesse vi hanno portato gli uomini più significativi della vita politica italiana. Il Centro di ricerche e documentazioni Luigi Einaudi nel 1966, attraverso un questionario distribuito a tutti i partiti, ha raccolto la posizione di ciascuno di essi provvedendo alla pubblicazione dei risultati.

Il problema del finanziamento pubblico dei partiti non ha interessato solo l'Italia ma, come hanno ampiamente illustrato i presentatori del disegno di legge, moltissimi altri paesi, alcuni dei quali, come la Francia, la Svezia e la Repubblica Federale di Germania, lo hanno già variamente risolto, altri, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, vi hanno provveduto per alcuni aspetti soltanto, altri ancora stanno ricercando la soluzione più idonea.

Dal progetto Sturzo al progetto Piccoli, passando attraverso le iniziative di D'Ambrosio, di Curti, di Greggi, nelle proposte e nelle indicazioni dei vari partiti, si sono mes-

si in luce tutti gli aspetti del problema: dal suo fondamento costituzionale all'esigenza, in vari modi individuata, di disciplinare i partiti, alla necessità di ridurre le spese elettorali, al finanziamento diretto o indiretto, al divieto di accettare determinati finanziamenti, alla pubblicità dei bilanci.

Ciò che conta qui sottolineare è che il tema giunge al Parlamento dopo una lunga maturazione che ha interessato tutte le forze politiche e coinvolto il paese; che, in piena aderenza al dettato costituzionale, si è cercato di ovviare alle perplessità in più momenti avanzate; che, con la decisione che prenderemo, ci si colloca nell'alveo dei paesi europei che già vi hanno provveduto.

Il problema del finanziamento pubblico dei partiti — in pratica riconosciuto come necessario e possibile, sia pure in forme diverse, da tutti i raggruppamenti politici, collegandosi ovviamente al controllo dello Stato sull'utilizzo del finanziamento e, per molti, al controllo sull'organizzazione interna dei partiti stessi — ha fatto sorgere in molti perplessità, nel timore, non certo infondato, che il controllo dello Stato possa giungere fino alla limitazione della libertà dei partiti e alla cristallizzazione della situazione, impedendo di fatto il sorgere di nuovi movimenti politici, anche se, a proposito di quest'ultima osservazione giustamente Basso, in un convegno promosso dal club Turati, ha affermato che la situazione non sarebbe diversa da quella attuale in cui manca qualsiasi finanziamento pubblico.

Ma il tema non può risolversi esclusivamente alla luce di perplessità o di opportunità di ordine politico (tali sono infatti i dubbi sollevati da Aldo Bozzi in *Istituzioni di diritto pubblico* — Edizione Giuffrè 1973), ma avuto riguardo ai principi contenuti nella nostra Costituzione.

I costituzionalisti sono pienamente concordi nel riconoscere come l'esercizio della sovranità popolare affermato nell'articolo 1 della Carta costituzionale, e, in generale, la partecipazione del popolo alle funzioni costituzionali avvenga in stretta connessione con i partiti politici.

Orbene, un qualsiasi affrettato esame della posizione dei partiti negli Stati dell'Europa continentale dimostra chiaramente la loro progressiva costituzionalizzazione e, con essa, un diverso modo di porsi dello Stato per quanto attiene ai controlli nei confronti dei partiti medesimi. A questo proposito si sono individuate tre fasi: 1) un controllo esterno; 2) un controllo programmatico; 3) un controllo interno.

È fuori dubbio che la nostra Costituzione abbia accolto il controllo esterno o negativo, con la generica affermazione dell'articolo 49 che può equivalere a quella « valendosi nella propria attività di comportamenti che non siano violenti od in altro modo illeciti » e ciò in relazione all'articolo 18 della Costituzione che garantisce, in generale, la libertà d'associazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale, e alla XII disposizione transitoria, purchè cioè non si tenda alla ricostituzione del partito fascista.

Alla Costituente, del resto, il relatore Merlin non ha dato altro significato all'articolo 49, così com'è confermato dal fatto che la maggioranza dei costituenti respinse gli emendamenti che tendevano a trasformare il controllo da negativo in controllo programmatico o ideologico. Affermava infatti Merlin: « Non dobbiamo qui preoccuparci di questo (cioè della libertà e della democrazia interna dei partiti), ma limitarci, la prima volta in cui veniamo a riconoscere l'esistenza giuridica del partito, soltanto a riconoscere che questo partito all'esterno, con metodo democratico, concorra a determinare la politica nazionale; se chiedessimo di più, potremmo andare incontro a pericoli maggiori di quelli che vogliamo evitare ».

È perciò aderente al volere dei costituenti la tesi, sostenuta nel commento alla Costituzione da Falzone, Palermo e Cosentino, che il valore delle parole « con metodo democratico » debbesi intendere nel significato puramente esterno e non già attinente al sistema di organizzazione interna dei partiti. È evidente che se essi con organizzazione antidemocratica perseguissero fini non leciti verrebbero colpiti a norma del codice penale

nel momento stesso in cui divenisse esterna l'azione antidemocratica.

A uguali conclusioni ci pare peraltro si possa giungere confrontando l'articolo 49 della Costituzione con l'articolo 39 relativo alle organizzazioni sindacali che devono essere registrate, ma solo quando i loro statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

A questo punto non possiamo non condividere il pensiero di Giacomo Perticone, espresso in uno dei suoi lucidi saggi sui partiti, che nel momento in cui l'azione antidemocratica diventa esterna, ben difficilmente si potrà fare intervenire il codice penale, come la storia ci ha purtroppo insegnato. Ma non è questo il problema che intendiamo risolvere con il disegno di legge in esame, bensì se per proporre un finanziamento sia pure aggiuntivo dei partiti da parte dello Stato sia necessario da parte di questi arrivare ad un controllo ideologico-programmatico (che neppure garantirebbe sul piano democratico) o addirittura sull'organizzazione interna dando agli stessi, attraverso la registrazione, lo *status* di persone giuridiche pubbliche.

Ora, se noi poniamo mente non solo al momento senza dubbio rilevante della designazione dei candidati, ma ai numerosi atti che i partiti pongono in essere nell'interesse dello Stato, si può ben giungere alla conclusione che, pur nella loro natura di associazioni private, essi si presentano come enti ausiliari dello Stato e, nel loro operare, sono presupposti dell'ordinamento statale. Molte delle loro attività possono benissimo definirsi pubbliche funzioni.

Il risultato non è del resto diverso se si sposta l'esame sui Gruppi parlamentari i quali sono un'espressione dei partiti e contemporaneamente organi dello Stato. Pare ora a me che si possa a questo punto affermare la legittimità dell'intervento dello Stato nel finanziare parzialmente i partiti per quella attività che essi svolgono nell'interesse dello Stato. Il finanziamento cioè non può essere messo in relazione alla natura pubblica o privata dei partiti, ma alle funzioni dagli stessi svolte. Allo stesso modo va risolto l'intervento dei Gruppi parlamentari per la

duplice posizione di espressione dei partiti politici e di organi dello Stato, come del resto è evidenziato dal fatto che all'articolo 3 per questa seconda posizione vengano mantenute in atto le disposizioni 15 e 16 dei Regolamenti della Camera e del Senato.

Quale peso la situazione attuale abbia avuto nel far coagulare una larga maggioranza per l'approvazione del presente disegno di legge non vale la pena di valutare se non per chi fatica ad avvertire lo sviluppo storico-giuridico e creda, restandone fuori, di arrestarne il processo o di allargare il proprio consenso. La motivazione fondamentale di questa legge è quella di consentire ai partiti di adempiere ai compiti che per gli stessi la Costituzione ha fissato, sottraendoli nel contempo alla necessità di procurarsi finanziamenti che a lungo andare, anche quando sono leciti, tendono a creare condizionamenti per la libertà di linea politica, con il rischio di dimenticare interessi generali a favore di istanze particolari. Il processo di moralizzazione sollecitato da ogni parte si promuove non tanto nel deliberare di ridurre spese necessarie o nello stabilire divieti a certi finanziamenti, ma stabilendo di fronte al paese le premesse per un effettivo controllo dei partiti non sul piano giuridico che, oltre ad essere pericoloso, richiederebbe una modifica della Costituzione, ma attraverso un possibile ed auspicabile controllo diretto di tutti i cittadini dei bilanci di tutti i partiti politici.

È vero che trattasi di finanziamento aggiuntivo o integrativo, ma il sistema previsto dalla legge che obbliga i partiti a indicare nominativamente i contributi che superano il milione, comporta un giudizio anche sui finanziamenti privati, sul loro significato di adesione ad un'impostazione ideologica o di tentativo di condizionamento di linea politica. Sarà al limite la dialettica e il confronto fra i partiti a mettere in piena luce le varie poste di bilancio e le loro significazioni. Il finanziamento è integrativo e non intende per nulla — nè lo potrebbe sul piano costituzionale — modificare l'ordinamento attuale dei Gruppi parlamentari per i quali è esplicitamente previsto all'articolo 3, lettera

a), che mantengono pieno vigore le disposizioni di cui agli articoli 15, numero 3, e 16 dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Del resto il sistema dei controlli che fa dei Presidenti delle Camere i custodi della regolarità di applicazione della legge, il rilievo che viene dato ai Gruppi parlamentari dimostrano chiaramente come, sia pure in una corretta visione di una democrazia rappresentativa in cui i partiti sono andati assumendo un sempre maggiore rilievo, sia stata data ai Gruppi parlamentari una particolare posizione. Non pare perciò di poter condividere il timore espresso che la legge faccia del segretario del partito un *dominus* e dei Gruppi parlamentari uno strumento di ratifica almeno nella misura in cui i singoli parlamentari sentiranno in alto grado il valore del loro mandato e sapranno, con coraggio e sincerità, rappresentare il momento essenziale di difesa della democrazia attraverso la sintesi legislativa che supera il particolarismo dei partiti, mediando così i consensi pervenuti attraverso il partito con quelli che sono frutto di fiducia personale.

È troppo evidente che i corpi parlamentari debbono però dimostrare la loro piena disponibilità ad arrivare con urgenza anche se con prudenza ed attenzione alla modifica dell'istituto dell'immunità parlamentare perchè, fatto salvo il principio dell'immunità per ogni atto compiuto nell'esercizio del proprio mandato politico, per il resto si sia sottoposti alla legge comune che regola la vita di tutti i cittadini.

A giudizio del relatore si dovrà manifestare la disponibilità nei confronti di proposte che tendano a determinare lo *status* del parlamentare, assicurando al Parlamento il suo esclusivo impegno ed evitando che l'esercizio del mandato comporti di per sé modificazioni alla sua situazione patrimoniale, atteso che la milizia politica non pare la più idonea ad accrescere le fortune personali.

Il disegno di legge in esame prevede due tipi di intervento finanziario dello Stato: primo, a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle Camere,

un contributo di 15.000 milioni a favore dei partiti politici (così all'articolo 1); secondo, un contributo annuo di 45.000 milioni a titolo di concorso ai Gruppi parlamentari per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei rispettivi partiti, come viene stabilito dall'articolo 3.

Non occorre sottolineare che trattasi di finanziamento integrativo riservato ai partiti per il momento più caratteristico (la partecipazione alle elezioni) e ai Gruppi parlamentari e ai partiti rispettivi allo scopo di consentire una loro migliore strutturazione.

In entrambi i casi una quota viene destinata in parte uguale a tutti i partiti e a tutti i raggruppamenti politici, con lo scopo, del resto dichiarato dai presentatori, di evitare la cristallizzazione delle forze attuali; la parte più rilevante del finanziamento è ovviamente ripartita in proporzione ai voti conseguiti e alla consistenza numerica dei singoli Gruppi parlamentari. Un modo diverso di assegnazione determinerebbe infatti una disparità di trattamento.

Il contributo per le elezioni spetta a tutti i partiti politici che abbiano presentato proprie liste di candidati alla Camera dei deputati, con medesimo contrassegno, in più di due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale di almeno 300.000 mila voti di lista validi o una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi. Condizioni diverse (basta che abbiano ottenuto un solo quoziente) vengono fatte per le formazioni politiche nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per quanto riguarda il concorso per il funzionamento, oltre al due per cento di cui si è già detto e che viene ripartito in parti uguali fra tutti i Gruppi parlamentari, il 23 per cento viene così ripartito: in parti uguali tra i Gruppi parlamentari che sono espressione dei partiti nazionali sia che formino un Gruppo autonomo sia che per ragioni numeriche debbano far parte dei Gruppi misti; alle rappresentanze parlamentari espressioni di minoranze linguistiche se composte di due o più membri e ai Gruppi par-

lamentari che non rappresentino un partito politico organizzato, che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, viene riservato un contributo pari a un decimo della quota spettante ai partiti nazionali; alle espressioni di minoranze linguistiche, se composte di un solo membro, spetta invece un contributo nella misura di un trentesimo. La somma residua è erogata ai Gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

Poichè i presidenti dei Gruppi parlamentari sono tenuti a versare il 95 per cento ai rispettivi partiti, è evidente che quanti non hanno un proprio partito non possono trattene per sè tale quota, ma sono tenuti a versarla al partito nella cui lista sono stati eletti.

Un siffatto indirizzo potrà forse far nascere qualche perplessità che solo la pratica attuazione dirà se fondata o meno e potrà fornire elementi utili per una revisione. Per ora, l'esame globale del disegno di legge consente di giudicare accettabile la proposta nel suo insieme, perchè, nel mentre evita una non democratica cristallizzazione delle forze politiche, è però tale da evitare il proliferare di nuovi movimenti partitici.

Ancorchè se ne sia parlato anche in altro momento, merita di essere sottolineato quanto è disposto all'articolo 3, lettera a), laddove viene esplicitamente affermato che la presente legge non infirma in alcun modo la vigente regolamentazione dei Gruppi, nè sul piano finanziario, nè sul piano funzionale. Si realizza altrimenti una loro valorizzazione ed una consistente integrazione sul piano finanziario che consentirà indubbiamente di conseguire una maggiore disponibilità di strutture, indispensabili per una più profonda partecipazione alla funzione legislativa.

Particolare attenzione merita l'articolo 7, perchè, elencando tassativamente i finanziamenti vietati, consente di raggiungere uno degli scopi non certo minori della presente legge, quale la moralizzazione della vita pubblica. È auspicabile che termini come « sottogoverno » od altri acquistino gradualmente un significato positivo.

Sono vietati: finanziamenti a favore dei partiti, delle loro articolazioni politiche-amministrative e dei Gruppi parlamentari da parte: 1) di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate dalle precedenti; 2) il divieto riguarda anche tutte le altre società, salvo che i finanziamenti o i contributi ai partiti siano formalmente deliberati dagli organi sociali competenti ed iscritti in bilancio.

Sebbene fra i destinatari del finanziamento non siano indicati i singoli parlamentari, pare di poter sostenere che, avendo il disegno di legge usato le dizioni: « in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma », « in modo diretto od indiretto » e « articolazioni politico-organizzative », il divieto ad accettare finanziamenti si estenda anche ai singoli parlamentari. In difetto si potrebbe conseguire da parte dei partiti un finanziamento indiretto, mentre si creerebbero posizioni di disparità fra i singoli parlamentari, ponendo nel nulla l'auspicio di una sostanziale riduzione delle spese elettorali.

All'articolo 8 viene stabilito che i segretari dei partiti hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio del rispettivo partito sul giornale ufficiale del partito stesso e su un quotidiano nazionale. Poichè — come si è detto — i finanziamenti superiori ad un milione dovranno essere iscritti nominativamente, la pubblicazione del bilancio sulla base di uno schema allegato alla legge permette finalmente un vero controllo pubblico dei partiti, sulla consistenza dei loro iscritti, sulla loro partecipazione al finanziamento del partito.

Per quanto riguarda il controllo, il disegno di legge prevede una forma particolare, attribuendone la potestà ai Presidenti delle Camere, i quali si avvarranno di revisori ufficiali dei conti, designati, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere.

In Commissione è stato sollevato il dubbio se stabilendosi un contributo ordinario ai partiti politici il controllo non debba necessariamente essere esercitato dalla Corte dei

conti, così come sancito dall'articolo 100 della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 100 stabilisce che la Corte dei conti partecipa al controllo degli enti che ricevono in via ordinaria contribuzioni da parte dello Stato « nei casi e nelle forme stabilite dalla legge », il che sta a significare che la legge può indicare casi in cui la Corte dei conti è esclusa dal controllo di enti la cui contribuzione, così come è statuito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, « sia effettuata in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale ».

Ci pare invece di dover sottolineare che il diverso modo di elezione delle due Camere, creando la possibilità di aversi al Senato Gruppi come la Sinistra indipendente comporta necessariamente che i presidenti delle Assemblee nell'applicazione della legge tengano conto della realtà, onde evitare che di fatto si arrivi al misconoscimento dei Gruppi parlamentari che invece la legge ha voluto porre in posizione di particolare rilievo.

È necessario inoltre far rilevare che il disegno di legge in esame, soprattutto all'articolo 8, incorre in alcune improprietà di linguaggio che sembrerebbero riservare una posizione diversa ai Presidenti delle Camere e che dovranno essere sanate se la legge sarà sottoposta a revisione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario a seguito della sua pratica applicazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono perfettamente conscio di non aver adempiuto fino in fondo al mandato assegnatomi dalla Commissione dove colleghi di lunga esperienza parlamentare e di profonda dottrina giuridica riuscirono ad illuminare i più particolari aspetti del problema. Mi tranquillizza il convincimento che essi, intervenendo nel dibattito, riusciranno a fugare le molte ombre.

Spero che il dibattito non si fermi nelle aule del Parlamento, ma coinvolga il paese. Questo è l'unico modo per assicurare che il processo di moralizzazione avviato si compia attraverso il controllo e la partecipazione del maggior numero di cittadini. Questa del resto è la strada per garantire la stessa

democrazia interna dei partiti, senza una disciplina legislativa i cui pericoli non da oggi sono stati messi in risalto. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi attendevo che la Democrazia cristiana, cui spetta la paternità della legge in esame, fosse più interessata di quanto non appaia dai larghi vuoti di quest'Aula al dibattito che si svolge questa mattina in Senato e che si concluderà in serata. Mi aspettavo anche che i senatori della maggioranza volessero ascoltare l'ampia relazione del collega Vernaschi, ma anche questa aspettativa è andata delusa.

Malgrado la disapprovazione generale da parte dell'opinione pubblica, mai nella storia parlamentare del nostro paese un provvedimento impopolare è passato così rapidamente alla Camera. In questo, come nell'altro ramo del Parlamento, i dibattiti su leggi davvero qualificanti sono in verità quasi un remoto ricordo. Sta di fatto che in poco meno di due mesi l'*iter* della legge per il finanziamento pubblico dei partiti sta per concludersi. Non si è mai vista una maggioranza così massiccia, dal Movimento sociale al Partito comunista italiano, fare quadrato attorno ad una legge che chiede all'erario 45 miliardi all'anno per le spese organizzative dei partiti e 15 miliardi ogni 5 anni per le spese elettorali.

Sotto la valanga di questi contributi statali, come per ironia del caso, un'artificiosa costruzione politico-istituzionale è stata travolta: il cosiddetto « arco costituzionale », un'opera di ingegneria politica che avrebbe stupito Montesquieu e che per le sue arditezze architettoniche, sospese nell'aria, avrebbe meravigliato Apollonio di Rodi. Bisognava avere la fortuna di nascere nell'Italia degli anni '70 per assistere a questo miracolo, ma anche per struggersi di dolore per l'irrepa-

rabile crollo. Dell'« arco costituzionale » non resta nemmeno il ricordo; per distruggerlo è bastata l'intesa dei comunisti e dei missini, d'accordo con tutti gli altri, sul pugno di miliardi che i partiti presenti in Parlamento stanno per riscuotere.

Sorte uguale sta per avere l'altra clausola, apparentemente tanto cara all'estrema sinistra, riguardante lo scioglimento del Partito fascista sotto qualsiasi forma. Dell'affossamento indolore di questa clausola non è certo il Partito liberale italiano a dolersi. Abbiamo sempre detto, con Voltaire, di non condividere le idee dei nostri avversari, ma che ci saremmo fatti scannare perchè non fossero bandite con una legge di polizia.

Fu un liberale, onorevole Presidente, l'onorevole Cocco-Ortu, 15 anni or sono, in un grande teatro romano, a difendere questo principio in un appassionante contraddittorio con Randolpho Pacciardi, un altro antifascista che non attese il 1944 per riconoscersi tale. Voi oggi decretate che il Movimento sociale è un partito costituzionale come gli altri, e vi spingete addirittura a sostenerne le strutture con pubblico finanziamento.

Credo che mai il compianto amico Cocco-Ortu avrebbe desiderato avere tanta ricompensa. È un modo come un altro per dare valore ad un vecchio paradosso di Paul Valéry, secondo cui i partiti « negano per sussistere quello che promettevano per esistere ». Le sinistre che volevano lo scioglimento del Movimento sociale italiano, perchè erede del disciolto Partito fascista, come è detto nella dodicesima disposizione transitoria della nostra Costituzione, ed i missini che hanno preteso ripetutamente lo scioglimento del Partito comunista italiano perchè partito antinazionale, hanno dimenticato le loro richieste. La Bibbia ricorda che quando si perde Dio ci si inginocchia davanti al vitello d'oro. Comunisti e missini adorano il contributo statale che va ad alimentare le loro casse, anche se ... (*Interruzione dall'estrema destra*). Avete tanto paura delle nostre parole da fare chiasso per non farle sentire. (*Richiami del Presidente*). (*Interruzione del senatore Dinaro*). Quando avrà fi-

nito di adoperare i volgari vocaboli che le sono usciti dalla bocca, continuerò.

B O N I N O . È una provocazione non solo per noi, ma per tutta l'Assemblea!

D I N A R O . È fuori tema! È roba da comizi!

P R E M O L I . Sono pienamente in tema invece! Comunisti e missini adorano il contributo statale che va ad alimentare le loro casse; anche se, per dirlo ancora con Valéry, « ognuno ha le sue ombre particolari e le sue riserve, i suoi tesori di cose irriflesse e le sue cianfrusaglie; ognuno ha dimenticato qualcosa nei suoi principi e vuole che qualcosa sia dimenticata ». Stringetevi la mano: l'arco costituzionale è crollato; la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione sa soltanto di archeologia. Sette miliardi e rotti al Partito comunista italiano e quasi tre miliardi al Movimento sociale italiano, sempre che i conti siano esatti, rappresentano il prezzo che avete stabilito perchè sia dimenticata qualche cosa. Oltretutto chi paga è il solito contribuente, anche se il momento è davvero il meno opportuno.

Che importa? Ci si è detto, e i repubblicani in testa a tutti, specialisti in queste prediche da Savonarola, che non bisognava spendere un centesimo in più nel settore delle spese passive e che per... (*interruzione dall'estrema destra*) « non danzare sull'orlo della bancarotta » bisognava incoraggiare gli investimenti attivi. La Malfa addirittura ha proposto — i colleghi del Senato se lo ricorderanno — di colare a picco la flotta mercantile per risparmiare qualche miliardo, ma appena è scoppiato l'affare del petrolio, la cui ondata ha messo in moto il progetto Piccoli, lo stesso La Malfa, benchè fosse alla vigilia delle dimissioni come Ministro del tesoro, non ha trovato nulla da ridire per accollare allo Stato la spesa di 45 miliardi all'anno per finanziare i partiti.

Sarà difficile per davvero spiegare alla gente che i soldi dati ai partiti costituiscono investimenti attivi. Il solo argomento su cui avete tambureggiato è che i partiti per non

cadere nella trappola dei finanziamenti occulti hanno bisogno del sovvenzionamento pubblico. Avete gridato all'autonomia delle forze politiche dal condizionamento dei potentati economici; solo il denaro « pulito » del finanziamento pubblico potrebbe evitare — si è detto — di far passare le forze politiche sotto le forche caudine del denaro « sporco » delle oligarchie economiche pubbliche o private. Questo ragionamento non giustifica nè spiega che il finanziamento pubblico dei partiti sia un investimento attivo; ma forse questo stesso ragionamento convince nei suoi presupposti di moralizzazione della vita pubblica?

« Il discorso » ha osservato « Il Mondo » « appare troppo ottimistico, se non oggettivamente mistificatorio. Nel proporlo si sottovaluta la realtà sociologica dei partiti italiani, il legame ormai organico che la gran parte di essi e le loro innumerevoli ramificazioni correntizie hanno con le clientele e con i centri del sottogoverno ». È ingenuo e pericoloso credere che col finanziamento pubblico i partiti possano liberarsi d'incanto dai condizionamenti delle forze economiche e corporative. I partiti non sono meccanismi astratti e indeformabili. « L'autonomia finanziaria del partito » cito sempre stesualmente il giudizio del settimanale « Il Mondo » « non è un problema tecnico, ma un problema politico: è la verifica infallibile del suo grado di aderenza agli strati e alle classi sociali che nella politica si esprimono e si identificano; è la cartina al tornasole della sua rappresentatività. Se il suo apparato è sproporzionato rispetto alla sua forza reale, che non è necessariamente forza elettorale, un contributo dello Stato, ben lungi dal rafforzare la sua vitalità democratica, rischia di deprimerla, impedendo ogni tentativo di ricambio interno. A nessun taumaturgo riuscirà mai di risollevare un'impresa in dissesto senza preoccuparsi minimamente dei suoi prodotti, degli impianti con cui li produce, del mercato in cui opera, per quanto ingenti siano le disponibilità di denaro ». L'intervento pubblico non salva i partiti dalla loro crisi di identità e di credibilità; piuttosto tale crisi viene accentuata.

È un fatto: l'opinione pubblica giudica una provocazione vera e propria la fretta con cui si è arrivati a varare questa legge. Ovunque si avvertono vampate di qualunquismo; la lunga serie di scandali in cui sono stati implicati direttamente o indirettamente i partiti, la crisi delle istituzioni, l'instabilità del quadro politico generale, la lunga prassi di servirsi degli enti pubblici come feudi al servizio dei partiti di Governo, e per converso l'accentuarsi dell'autonomia degli enti pubblici, grazie alla polverizzazione correntizia dei partiti, da un lato hanno frantumato i poteri dello Stato, e dall'altro hanno rafforzato le pretese e le arroganze degli infiniti corpi separati. L'impotenza delle forze politiche di comporre queste fratture ha generato sfiducia nei cittadini verso la Repubblica. Il qualunquismo che serpeggia nel paese non è la causa della crisi delle istituzioni, ne è il riflesso.

Con il finanziamento pubblico dei partiti si rischia di codificare il qualunquismo allo stesso modo come si cerca di cristallizzare l'attuale rapporto di forza tra i partiti presenti in Parlamento: dieci miliardi e mezzo alla Democrazia cristiana, un miliardo e mezzo al Partito repubblicano. Non siamo e non saremo certo noi liberali i promotori di un finanziamento per i « partiti-speranza », come li definì l'onorevole Andreotti in un articolo di un paio di anni fa su « Oggi », nè ci lamentiamo del fatto che alla Democrazia cristiana vengano dati dieci miliardi e mezzo all'anno e al Partito liberale solo un miliardo o seicentocinquanta milioni. È il discorso stesso del finanziamento dei partiti che non convince, perchè non vogliamo accettare la maliziosa definizione che, un secolo fa, Federico Bastiat, economista liberista, dette dello Stato riconoscendolo come « la grande finzione per mezzo della quale tutti si sforzano di vivere alle spese di tutti ». Senza dubbio, nella logica della politica economica e sociale della piena occupazione ad ogni costo va inserito anche il finanziamento pubblico dei partiti, in questa immensa Gepi che è la Repubblica italiana degli anni '70. Ormai tutte le classi sociali, non esclusi gli imprenditori, si sono abituate a ravvisare nel-

lo Stato una specie di provvidenza terrena. La stessa Chiesa, che bussa all'erario, non respinge la filosofia dello Stato assistenziale; la Chiesa, che, per sopravvivere chiede i contributi dello Stato, fa toccare con mano che è una Chiesa senza fedeli; una democrazia senza popolo ricorre agli stessi mezzi quando vuole tenere in piedi i suoi partiti politici fondati sui tesseramenti-ombra. I partiti, da mantenersi a spese del contribuente, richiamano alla memoria una vecchia lezione di Wilhelm Roepke, il quale diceva che ormai l'Occidente è stato piegato dai demoni del collettivismo, allorchè dietro lo schermo dell'economia di mercato si incoraggia l'involuzione verso l'elefantiasi burocratica e lo strapotere dello Stato cui si affidano sempre nuovi compiti in nome della sicurezza economica e sociale. È così che cade la speranza di ridurre ad una misura sopportabile il peso schiacciante delle tassazioni, che a lungo andare è incompatibile con una società e con un'economia libere ed equilibrate. « Se, come accade sempre più spesso — sono parole di Roepke —, lo Stato pretende per sé il trenta o il quaranta per cento del reddito nazionale, con imposte di ogni genere, l'economia di mercato si disarticola e alla fine si trova paralizzata, mentre riprendono inevitabilmente le spinte inflazionistiche. Sotto il peso di questo sovraccarico fiscale, l'economia di mercato e i suoi strumenti non agiscono più come la teoria prevede e l'ordinamento economico richiede. Le decisioni degli imprenditori non dipendono più dal mercato, ma dall'ufficio delle imposte ». In uno Stato dove anche le opinioni pubbliche dei cittadini, organizzati in partiti, che, secondo il citato articolo 49 della Costituzione, sono libere associazioni private, dipendono dall'ufficio delle imposte, è la libera democrazia che viene messa seriamente in pericolo. È il cerchio che si chiude: quando in uno Stato aumentano costantemente i non-indipendenti, i salariati, gli stipendiati, il cui criterio economico non è dato dalla proprietà, ma dal reddito, là i lavoratori e gli impiegati si riducono ad un unico tipo umano: ad un'unica « società degli impiegati » costituita da milioni di persone che popolano gli uffici e

i capannoni delle fabbriche. Aggiungete oggi la legione degli impiegati dei partiti politici mantenuti dallo Stato e il capitolo è chiuso: la libera economia di mercato è finita insieme con la democrazia libera organizzata in liberi partiti politici.

Non rischiano i partiti sovvenzionati dallo Stato di perdere qualcosa dei loro connotati? L'onorevole Cossutta crede che il PCI, pur giovandosi del finanziamento pubblico, continuerà ad essere aiutato dal sacrificio economico dei propri iscritti; lo ha scritto in un articolo di fondo qualche giorno fa sull'« Unità ». Sarà. Ma molti comunisti ritengono che vi sarà nel PCI un calo delle tensioni politiche che hanno fino ad ora permesso al secondo partito italiano di superare non poche difficoltà di carattere economico. Vi è addirittura chi si è spinto ad ipotizzare che, con il finanziamento pubblico, il PCI allenterà i suoi legami con Mosca, come se l'internazionalismo del PCI fosse legato ai cordoni della borsa e non al mito della rivoluzione d'ottobre.

Ogni ipotesi può avere una sua validità. Ma bisogna scegliere: se ha ragione Cossutta vuol dire che il Partito comunista italiano, insieme con i 7 miliardi che incasserà dallo Stato, continuerà a ricevere ancora il sostegno che fa di esso il partito più organizzato dell'Europa occidentale. In tal caso la Democrazia cristiana per far fronte all'apparato organizzativo del Partito comunista italiano non potrà rinunciare al finanziamento occulto di cui ha beneficiato finora. La moralizzazione della vita pubblica evocata come pretesto per finanziare i partiti cade da sé. Se ha torto Cossutta, vuol dire che il Partito comunista italiano non avrà più mordente; sarà un partito come gli altri a pascolare nella fattoria dello Stato e nelle pasture del sottogoverno. Il partitogreppia farà fatica ad identificarsi in un mito, sia pure nel mito riformista insito nella teoria del « compromesso » berlingueriano.

Non voglio certo negare che i partiti devono essere aiutati e facilitati nella loro opera di informazione e di formazione nel grande dibattito delle idee e delle opzioni. I partiti sono le strutture portanti della demo-

crazia ed hanno bisogno di molti canali per diffondere il loro messaggio. Voi dite che i soldi che volete dare ora ai partiti sono sostitutivi di quelli che essi ricevono per vie nascoste e illecite. D'accordo. Se è così non cambierà nulla nella loro azione di pedagogia politica: avremo gli stessi uomini, gli stessi strumenti di informazione nelle mani dei partiti: 250.000 copie dell'« Unità », 40.000 del « Popolo », 50.000 dell'« Avanti », 20.000 della « Voce Repubblicana » e non so quante copie del « Secolo d'Italia »

A proposito della stampa, appena scoppiò lo scandalo del petrolio e fu ventilata l'idea di portare in Parlamento la proposta di finanziare con denaro pubblico i partiti, insieme con l'amico Valitutti chiesi al Presidente del Consiglio se non ritenesse opportuno di trasformare il quotidiano dell'ENI, il « Giorno », un autentico scandalo giornaliero, che costa al contribuente 6 miliardi all'anno, in un organo di tutti i partiti politici presenti in Parlamento, secondo una vecchia idea del socialista francese Guy Mollet, fatta agli inizi degli anni '60. Su questo nostra interrogazione il Presidente del Consiglio deve ancora meditare. La sua risposta verrà certamente quando questa legge sul finanziamento pubblico dei partiti sarà già stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Rumor ci restituirà l'ombrello quando avrà smesso di piovere.

Altri suggerimenti sono venuti da più parti per facilitare i partiti nella loro opera di propaganda: ridurre il tempo delle campagne elettorali, offrire ai partiti sale e teatri pubblici per le loro riunioni, fare attaccare dai comuni i loro manifesti, facilitare l'acquisto della carta, e così via. Si è preferita la scorciatoia del sovvenzionamento *tout-court*. Vi abbiamo chiesto un diverso criterio per la scelta degli uomini negli enti pubblici. E non ci è stata data nessuna risposta persuasiva. Abbiamo suggerito di rivedere il vecchio istituto dell'immunità parlamentare. Silenzio. Sono i silenzi e le evasioni che uccidono una democrazia.

Ripeto: la vostra orchestra ha suonato un solo motivo: liberare i partiti dal condizionamento delle forze economiche per non ali-

mentare il qualunquismo. Vi si è obiettato che soprattutto nelle attuali condizioni di sclerosi in cui si trova il sistema politico italiano il finanziamento pubblico, invece di battere il qualunquismo, lo alimenta e lo incoraggia. Vi si è fatto osservare che il finanziamento statale spingerà anche i partiti non burocratizzati ad utilizzare un eventuale *surplus* per finanziare la nascita o l'ampliamento degli apparati interni. In altre parole, un eventuale contenimento delle spese di propaganda, sulle quali praticamente il partito dovrebbe vivere perchè è con la propaganda che il partito diffonde il messaggio, favorirà sempre più la burocratizzazione dei partiti e ciò costituirà un'ulteriore spinta a favore della loro rigidità. Insomma, tutti i difetti dello Stato-partito si rifletteranno nello Stato dei partiti.

A dispetto di tutte queste argomentazioni, avete difeso la vostra legge a ranghi serrati, non accorgendovi che avete offeso il paese, e qualcuno continua ancora ad offenderlo con l'ipocrisia del moralista, ignaro che il moralismo è cosa ben diversa dalla morale. Jean Cau, uno dei più brillanti scrittori francesi della nuova ondata, già segretario di Sartre, in un saggio fresco di stampa, « Le scuderie dell'Occidente », che raccomanderei alla vostra lettura, ha ben distinto la morale dal moralismo: « La morale — ha scritto — è un'esigenza, il moralismo una serie di adattamenti e spesso di compromessi. Il moralismo è soprattutto una proclamazione della propria moralità, raramente ne è l'esercizio... La morale è coincidenza del proprio io con i propri atti, mentre il moralismo è la condotta opposta, è il teatro della morale ».

Non sta forse morendo la nostra Repubblica su questo « teatro della morale »? Il modo come si giustifica il finanziamento dei partiti ne è una prova. Ricordiamoci come è morta la Quarta Repubblica. « Il paese » — ha scritto Mendès-France — « si rendeva conto chiaramente di non avere, di fatto, i mezzi per trasmettere la sua volontà, e ogni pretesa consultazione elettorale gli dava l'impressione di una truffa ». Voi ci avete condotto alle elezioni anticipate sotto

il segno della centralità: non potete negarlo, queste parole si sono sentite rimbalzare in tutti gli angoli del paese. Dopo un anno avete voltato gabbana e siete ritornati al centro-sinistra; ed è una truffa. Predicate l'austerità e il contenimento delle spese passive e poi votate una legge per sostenere con denaro pubblico i partiti. Se questa non è una truffa vorrei sapere che cos'è.

Ma un fatto è certo: voi votate questa legge mentre l'opinione pubblica vi volta le spalle. È così che cadono le democrazie: nel discredito, senza che nessuno ne prenda le difese. Il che, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, è assai triste ed amaro, anche perchè, come ricordava una lunga e documentata inchiesta pubblicata sul « Times » alcuni giorni fa, la nostra è la democrazia più fragile, più discussa e più malata tra quante ne esistono nei paesi comunitari. Regalarle, come oggi stiamo facendo, una legge-scandalo, lungi dall'aiutare i partiti può comportare la fine del sistema. addio *salus Rei publicae!* (*Applausi dal centro-destra*).

BONINO. Rinunciate al finanziamento per essere coerenti.

PREMOLI. Questa è una legge...

ARTIERI. Vi lascerete infliggere un miliardo.

PREMOLI. Quella è una tassa che paghiamo anche noi per voi, per i comunisti, per i democristiani, eccetera.

DINARO. E noi per voi no?

PREMOLI. Sarebbe stato meglio lasciare quei soldi nelle casse dello Stato in modo che andassero ai lavoratori! (*Repliche dall'estrema destra. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arfè. Ne ha facoltà.

* A R F È. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al punto in cui ci troviamo nel cammino della nostra legge, non c'è più nulla di nuovo da aggiungere o comunque nulla che sia utilizzabile oggi. L'esperienza ci dirà se, in quale misura e in qual senso, ci saranno delle revisioni da fare, delle modifiche da apportare. Si tratta di materia nuova, mai prima d'ora regolamentata; ed è perciò opportuno, io credo, che noi ci dichiariamo fin d'ora disponibili a riprendere l'argomento per procedere a quelle correzioni o a quei ritocchi che la pratica ci suggerirà. Il nostro discorso potrebbe fermarsi qui, ma l'importanza e la delicatezza del tema, l'attenzione critica con la quale da molte parti si segue questa vicenda ci impongono anche di dare una rapida motivazione politica al nostro già acquisito consenso e di assumere e chiedere al tempo stesso degli impegni che le circostanze ci impongono e che il paese esige.

Vogliamo innanzitutto ripetere in questa sede che il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti non è l'improvviso e bacato frutto dei casi venuti alla luce nelle scorse settimane perchè il problema era da anni all'ordine del giorno dell'opinione pubblica più avveduta e più esperta, poichè era stato da anni tema di studi, di dibattiti e di discussioni e poichè figurava anche nel programma del precedente Governo. Se un rilievo quindi è da fare non è che il provvedimento sia prematuro, ma semmai tardivo. E non è un caso che altri paesi europei di più lunga esperienza democratica abbiano già da tempo affrontato e risolto questo problema.

VALITUTTI. Quali paesi? Questa è una sciocchezza che è stata detta alla Camera: abbiamo una documentazione procurata dal Senato. (*Richiami del Presidente*).

A R F È. Vogliamo a questo proposito ricordare, e lo ha già fatto del resto l'onorevole Galloni nella pregevole relazione che alla Camera ha illustrato la proposta di legge sulla quale siamo chiamati a pronunciarci, che il Partito socialista già nel 1961, con un discorso pronunciato in Congresso dal

più autorevole dei suoi esponenti, il collega Nenni, richiamava il mondo politico italiano sull'opportunità di prendere atto della esistenza del problema, alla cui impostazione e soluzione abbiamo dato da allora con solerte continuità il nostro contributo di idee, di proposte e di iniziative.

L'ispirazione alla quale ubbidivamo e che scaturiva dalla natura stessa e dalla composizione sociale del nostro partito era e resta quella di garantire all'esercizio dell'attività politica il massimo possibile di autonomia, liberandola, nell'interesse preminente della collettività, dal più grave e più insidioso dei suoi molteplici condizionamenti, quello finanziario.

Alla stessa ispirazione obbedimmo in anni assai lontani quando ponemmo, senza essere presi in considerazione, il problema dell'indennità parlamentare. Fu errore al-

lora da parte della classe dirigente liberale, pur già ammaestrata da scandali, qualcuno dei quali diventato famoso, avere procrastinato per troppo lungo tempo l'adozione di un provvedimento in tal senso; errore pagato al prezzo di un deterioramento del costume politico, di un fitto intreccio di rapporti ambigui tra parlamentari e potentati economici di piccole e grandi dimensioni, attraverso la mediazione di personaggi oscuri già allora pullulanti nel sottobosco politico romano.

Un analogo errore è stato compiuto ai tempi nostri con il fingere per anni di ignorare l'esistenza di un problema più che maturo nelle cose e che affronteremmo certamente in condizioni migliori se collettivamente e responsabilmente avessimo per tempo informato, illuminato e consultato l'elettorato.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue A R F È). Non nascondiamoci infatti che, per le circostanze in cui cade, l'indice di gradimento, per così dire, della nostra legge nel paese non è presumibilmente tra i più elevati; non lo è per la situazione economica generale che colpisce quotidianamente e duramente la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani; non lo è principalmente per le coincidenze, che in onestà non potremmo definire del tutto fortuite, con i fatti che hanno turbato profondamente l'opinione pubblica.

Questo non può e non deve tuttavia indurci a riserve circa il voto che stiamo per esprimere, perchè noi sappiamo quanto giusto e necessario sia il provvedimento e come esso costituisca la premessa ad ogni azione rivolta a restituire nuova vitalità, nuova efficienza e — diciamolo pure — nuovo credito alla democrazia fondata sulla pluralità dei partiti.

È un punto questo sul quale credo giovi insistere perchè il voto nostro di oggi non

appaia un'imposizione dei professionisti della politica, quasi una prevaricazione nei confronti del paese. Noi non abbiamo avuto difficoltà alcuna a spiegare questo qualificante aspetto del problema ai nostri iscritti e siamo sicuri di non averne nei confronti del nostro elettorato; ma è qui ed al paese intero che dobbiamo parlare ed io credo che faremmo male a non tener conto della esistenza di un diffuso stato d'animo, fatto di perplessità — uso volutamente un termine generico e, tutto sommato, eufemistico — alle quali dobbiamo fin da questo momento dare una risposta che sia oggi di parole, ma che sia nell'immediato domani di atti.

Quello che dobbiamo dire, a mio avviso, è che il provvedimento al quale stiamo per dare oggi dignità ed efficacia di legge dello Stato vuole essere nei nostri intendimenti non un traguardo, ma una tappa, una base di partenza per tutta un'azione legislativa ispirata a due fondamentali criteri, quello di diminuire il costo del sistema de-

mocratico dentro i limiti strettamente indispensabili alla sua funzionalità e quello di colpire, senza più remore, ogni manifestazione di corruzione e di malcostume nella sfera della politica con tutto il necessario rigore.

Nella relazione dell'onorevole Galloni sottoscritta dai rappresentanti dei Gruppi di maggioranza della Camera queste cose sono già dette e ricade su di noi, ricade sul Parlamento italiano la responsabilità di far sì che esse non diventino concessioni verbali, fatte per l'occasione ad un'opinione pubblica sconcertata ed irritata, ma si traducano in tempi brevi, con la stessa rapidità con la quale andiamo ad approvare oggi questa legge, in organiche e coerenti misure.

Mi piace qui sottolinearne alcune perchè resti negli atti della nostra Assemblea la testimonianza dello spirito con il quale diamo il nostro voto: prima di esse la proposta di una normativa sullo *status* del parlamentare, che è estranea alla questione specifica del finanziamento pubblico dei partiti, ma che è strettamente ed intimamente connessa al fine che ci proponiamo di raggiungere, quello di dare nuova funzionalità e nuovo prestigio alle istituzioni rappresentative. Non c'è dubbio, infatti, che la nostra nuova legge, affidando i fondi stanziati agli organi dirigenti centrali dei partiti e giustamente considerandoli come i soli destinatari legittimi, favorisce — è una speranza e non una certezza quella che esprimo — il ritorno delle correnti, di certe correnti, da gruppi di potere autofinanzianti a componenti dialettiche di una compagine unitaria. E questo è un dato positivo. Ma il fatto al tempo stesso va a rafforzare la tendenza al prevalere nei partiti dell'elemento burocratico centralizzante su quello volontaristico ed autonomistico, delle gerarchie politiche sulle rappresentanze parlamentari. È una tendenza, a mio avviso, non rovesciabile e per certi aspetti nel nostro sistema è anche giusto che sia così; ma il problema di contenere tale tendenza e di farla anzi retrocedere quel tanto che basti in un equilibrio oggi turbato è un problema aperto. Mi rendo conto di quanto sia difficile legi-

ferare su di esso senza interferire negli ordinamenti interni dei singoli partiti; ma dal Parlamento può comunque venire l'impulso ad un approfondimento di questa complessa problematica nella quale non mi pare che sia questo il momento di inoltrarci.

Di più facile attuazione e anch'essa di estrema importanza ritengo sia la proposta di chiedere una dichiarazione della propria consistenza patrimoniale a quanti accedono a cariche pubbliche. Io sono tra coloro i quali credono che nel mondo politico la corruzione sia assai meno diffusa di quanto si voglia far credere, che nel generale scadimento o, se vogliamo usare un termine immune da implicazioni moralistiche, nella generale trasformazione del costume e delle relative graduatorie di valori che ha investito le sfere dirigenti dell'industria, del commercio, della burocrazia e che non ha risparmiato neanche il mondo della scienza e della cultura, i politici non siano al primo posto e possano ancora vantare la presenza fra loro — e ce ne sono anche in quest'Aula — di uomini che hanno consacrato la propria vita, affrontando rischi e sacrifici, all'affermazione dei principi nei quali credono.

Ma all'uomo politico, per la responsabilità di cui è investito, la più alta nella vita di una comunità associata, si richiede qualcosa di più. Uno dei rappresentanti più illustri del primo liberalismo italiano, Silvio Spaventa, ebbe a dire che all'uomo politico non basta essere onesto, deve anche sembrarlo. E noi sappiamo che molti o pochi, comunque troppi, ignorano la profonda verità di questo monito e alimentano con il loro comportamento sospetti che da essi si diffondono su tutti e si estendono alle istituzioni da loro rappresentate.

A questa esigenza si collegano e si raccordano altre proposte che mi limiterò ad elencare e che sono: la revisione dell'incompatibilità, la correzione dei criteri con i quali viene amministrato quello che si suole definire il sottogoverno, la riforma delle società per azioni, la restituzione dell'immunità parlamentare alla sua originaria funzione, che è quella di mettere al riparo il rappre-

sentante del popolo da persecuzioni di ordine politico e da pur sempre ipotizzabili macchinazioni, ma non dalle conseguenze di atti colpevoli che con la politica non hanno niente a che vedere.

Altre proposte ancora si potranno fare, realistiche e facilmente attuabili, come l'accorciamento dei tempi delle campagne elettorali, già fatto oggetto in altra legislatura, in questo ramo del Parlamento, di specifica proposta da parte della collega Giuliana Nenni e del compianto Giorgio Fenoaltea, e come l'adozione di accorgimenti atti a contenere entro limiti civili la lotta per le preferenze, senza togliere all'elettore il diritto di compiere una propria scelta.

Va da sè che nessuna legge basta da sola a modificare un costume, ma una legge può creare le condizioni idonee e necessarie a che il costume si modifichi quando risponde, come in questo caso, ad un bisogno dei tempi, quando si incontra e si salda con spinte che vengono dalla società. E noi avvertiamo oggi che queste spinte esistono, impetuose e ribollenti, e possono essere incanalate e dirette a rimuovere gli ostacoli dei quali abbiamo disseminato la via della nostra democrazia e a spazzare il molto che c'è di vecchio e che non è degno di essere conservato, per dare spazio a quel nuovo che le forze attive e giovani del paese aspirano a costruire. Se a queste spinte tardassimo a dare uno sbocco, esse potrebbero domani rompere gli argini con furia distruttiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai nostri elettori che domani ci chiederanno conto di questo voto noi risponderemo — ed è la verità — che con esso abbiamo inteso, nell'interesse del paese, contribuire a difendere l'autonomia della politica, a moralizzare la vita pubblica, a consolidare le istituzioni rappresentative. Facciamo in modo che questa verità non venga contraddetta dai fatti. Prendiamo solenne impegno, come parlamentari, come uomini di partito, come cittadini, ad operare conformemente allo spirito che oggi ci guida: lo spirito nel quale il Gruppo dei senatori socialisti esprime oggi il suo voto favorevole. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cossutta. Ne ha facoltà.

COSSENTA. Non mi pare davvero fondata, signor Presidente, onorevoli colleghi, la tesi di quanti, avversando in verità questa legge per i suoi contenuti, ne criticano in primo luogo la rapidità di approvazione.

Si è detto che ci troviamo dinanzi ad un iter rapidissimo: certo, ma se così avverrà effettivamente, sarà in primo luogo perchè su questa legge si è avuto un accordo pressochè unanime delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Dal che si può trarre la positiva conclusione che il Parlamento, se vuole, è in grado di legiferare e di operare con pronta efficienza e che può farlo se vi è accordo, vi è intesa o comunque reciproca tolleranza tra le varie componenti.

In secondo luogo va detto che, se rapido è stato l'iter conclusivo di questa legge, ampio, profondo è stato il dibattito che l'ha preceduta e che l'ha preparata, come tutti sanno, attraverso convegni, polemiche, confronti di ogni tipo.

Purtuttavia non è su questo punto che volevo richiamare l'attenzione del Senato. A me preme affermare che questa legge in verità giunge alla approvazione del Parlamento con grave ritardo. Di essa si aveva bisogno, intendo dire il paese aveva bisogno, e da tempo. Molti guasti sarebbero stati evitati nella vita dei partiti e quindi nella vita politica e molte difficoltà sarebbero state superate, per esempio nel campo dei giornali o almeno tra quelli che sono i giornali dei partiti. Chè, se la libertà di stampa è un diritto inalienabile di cui tutti debbono essere messi in grado di fruire, la pubblicazione di giornali per i partiti politici oltre che un diritto è un dovere, al quale la Costituzione li chiama per contribuire a formare l'opinione politica dei cittadini. Che cosa c'è, in effetti, di più importante, a questo fine, del giornale? Esso è strumento decisivo per esporre ogni giorno, permanentemente, le posizioni di un partito su tutti i problemi, da quelli internazionali, condizionanti spesso le scelte del paese, a quelli dell'economia, del suo sviluppo e della sua programmazio-

ne, a quelli ideali e di costume. Ed esso è strumento per confutare le posizioni degli altri partiti e quindi davvero momento ineliminabile di quel confronto che è la base stessa del formarsi della opinione politica del cittadino.

Tant'è che in Parlamento sono presenti due partiti con diramazione e organizzazione nazionale, intendo dire i liberali e i socialdemocratici, che non dispongono di un loro quotidiano. Il che, lo si vorrà riconoscere, non rappresenta certo un vantaggio non solo e non tanto per i partiti interessati, i quali probabilmente, anzi certamente, hanno sedi e modi per esporre comunque i propri punti di vista, ma per la chiarezza appunto delle posizioni politiche, di quel confronto che è condizione della dialettica democratica.

Ritardo grave, dunque, che ha pur avuto una sua ragion d'essere, per sbagliata che sia stata, su cui vale la pena riflettere, dato che non penso proprio sia da ritenere che le varie forze politiche nel presentare questa legge abbiano avuto, d'un colpo, una folgorazione improvvisa e riparatrice. Se ad un accordo su questo punto non si è pervenuti prima, e molto tempo fa, ciò si deve, credo, fondamentalmente a due ordini di ragioni: la prima sta nel retaggio di una mentalità arretrata che ha investito e per certi aspetti tuttora investe larghi settori dell'opinione pubblica. Si tratta di quella mentalità di tipo qualunquistico, secondo la quale i partiti politici e la loro attività sono cose da disprezzare o da tenere fuori della considerazione pubblica, come si fa per le « cose sporche ». Non vorrei che di siffatta opinione arretrata, su cui pesano ancora i venti anni del passato funesto regime, il Partito liberale finisse ora per diventare portatore, al di là delle sue dichiarate intenzioni, quale tardo epigono delle concezioni che furono proprie — in un momento particolare della situazione italiana post-bellica — di Guglielmo Giannini e del suo movimento appunto qualunquistico. La seconda ragione, certo più consistente della prima, sta nell'indirizzo politico adottato per molti anni dai dirigenti della Democrazia cristiana e imposto al paese, indirizzo fondato, per tutti gli anni '50 ed anche per

gli anni successivi, sulla discriminazione anti-operaia e anti-comunista, che ha recato danni incalcolabili alla vita politica, soffocando il libero e pieno confronto delle diverse posizioni dei partiti, cioè lo sviluppo stesso della vita democratica: la linea, intendo dire, perniciosissima dell'intolleranza e della faziosità.

Se oggi ad un accordo si perviene su tale materia (e, ripeto, con grave ritardo) ciò è dovuto in primo luogo al mutato quadro politico del paese, che ha visto la sconfitta di quell'indirizzo sbagliato e dannoso, al crearsi di un diverso clima, un clima di maturità democratica che va affermandosi in tutta Italia.

In conclusione, ciò dicendo contesto il fatto che ad un rapido accordo si sia pervenuti per il dilagare degli scandali. Gli scandali che hanno così profondamente turbato l'opinione pubblica, che hanno scosso al loro interno i partiti che da essi sono stati investiti, probabilmente hanno portato a superare più rapidamente le ultime resistenze o le residue incertezze. Su di essi io tornerò, ma sin d'ora volevo dire, per precisione e per lealtà, da parte nostra, che dagli scandali non siamo toccati: primo, che le discussioni preparatorie e risolutive di questa legge si sono svolte, anche in sede parlamentare, in un periodo di gran lunga precedente a questi episodi; secondo, che ad ostacolarne nel passato la discussione e l'approvazione furono ragioni di ordine politico, di indirizzo politico.

Ora, si è giunti ad un accordo da parte dei partiti della maggioranza governativa, autori del disegno di legge, con il concorso responsabile e fattivo anche nostro. La legge, non c'è dubbio, è la risultante di concezioni e di esigenze diverse, che si sono contemperate attorno ad un punto che è d'interesse comune: la difesa e il potenziamento della vita democratica. Per quanto ci riguarda, avremmo preferito altre soluzioni, che d'altre abbiamo più volte e largamente illustrato in pubblico, e più precisamente avremmo preferito soluzioni volte a garantire ai partiti, più che un contributo finanziario diretto, una serie di misure atte a favorirne

indirettamente l'attività: dalle facilitazioni, ad esempio, a favore della stampa, alla messa a disposizione di sedi e di locali, in ognuno dei diecimila comuni italiani ed in ognuno dei quartieri delle grandi città, alla riforma democratica del servizio, che è pubblico e dello Stato, della radio e della televisione. Ma al di là delle soluzioni concrete date al problema, che si traducono oggi in questo disegno di legge, così come si sarebbero potute tradurre in un disegno diverso, sta il fatto che il Partito comunista, cioè il più grande partito dei lavoratori italiani, ha da tempo offerto il suo concorso alla soluzione di questo che è un problema per la vita della democrazia italiana. E non è cosa secondaria, questa, quantitativa o numerica, anzi mi pare in certo modo una novità sostanziale per la vita politica italiana. Il fatto saliente è, in breve, che il movimento operaio si fa carico, anche su questo punto, di esigenze che non sono soltanto sue, anzi non sono soprattutto sue, ma di tutte le forze democratiche e della democrazia. Il movimento operaio italiano, sin dalla sua fondazione in movimento politicamente organizzato, e quindi da oltre un secolo, ha dovuto provvedere con le sole sue forze e con i suoi sacrifici (e quali, infiniti sacrifici), a far fronte alle sue proprie esigenze. Ha sempre fatto da sé, affrontando e superando difficoltà enormi per costruirsi nella sua autonomia una capacità di azione politica, tanto da poter vantare, onorevoli colleghi, dinanzi a se stesso e dinanzi al paese un patrimonio di organizzazione politica che oggi è al servizio di tutto il popolo. I comunisti raccogliendo, facendo proprie interamente le tradizioni operaie e socialiste sono riusciti, è noto, a costruire un'organizzazione politica che è una grande parte del tessuto stesso della democrazia in Italia. Le 11.000 sezioni comuniste sono l'espressione più evidente della forza di cui in Italia può disporre la democrazia, così come sono testimonianza del nostro contributo allo sviluppo della vita democratica le decine e decine di migliaia di quadri dirigenti, educati e formati in questi anni, quadri operai, contadini, intellettuali, seri, preparati, profondamente legati

al popolo, e così si dica della creazione di un quotidiano, « l'Unità », che è l'unico esempio in Italia, e forse nel mondo, di un giornale che è contemporaneamente di massa e direttamente politico e che è presente ogni giorno, a costo di sacrifici inenarrabili, in ogni località del paese, anche la più piccola e la più sperduta. Il movimento operaio ha imparato a fare da sé ed è tanto forte da poter continuare da sé per la sua strada. Ma quanto sono sciocchi e stolti coloro che sostengono che il movimento operaio, grazie al contributo dello Stato, al finanziamento dei partiti, si farebbe condizionare dallo Stato, ne sarebbe a rimorchio. I lavoratori hanno oggi una ben diversa concezione dello Stato, non hanno paura dello Stato, perchè oggi i lavoratori sono lo Stato. Ma ben al di là di questo, se oggi noi diamo il nostro appoggio a tale legge non è già perchè abbiamo bisogno del contributo, al quale pur tuttavia abbiamo diritto, in quanto parte decisiva dello Stato, ma perchè ciò che ci sta a cuore, proprio quale partito della classe operaia e dei lavoratori e cioè delle classi che sanno di poter aspirare a dirigere la nazione, è appunto la difesa e lo sviluppo della democrazia. Noi sappiamo bene che, quali che siano le diverse concezioni o la loro diversa e spesso contrapposta collocazione di classe e quindi ideale e politica, i partiti, nella concreta realtà italiana, rappresentano la condizione stessa della democrazia; non la sola ma la fondamentale, perchè è chiaro per noi — e dovrebbe esserlo per tutti — che al di fuori del regime dei partiti non vi è che dittatura o autoritarismo. Il regime dei partiti, è vero, attraversa momenti di crisi acuta, da cui non potrà uscire, pena la sua stessa dissoluzione, se non con un'opera di profondo rinnovamento e di risanamento. Il sistema oggi vigente dei partiti va rinnovato, va risanato, ma esso è un sistema da cui non si può prescindere se si vuole un regime democratico. E il pluralismo politico è per il movimento operaio una conquista di principio, teorica e pratica, che per noi vale per l'oggi e varrà per il domani.

Di qui facciamo discendere, da tanto tempo, le nostre scelte ed in relazione a tali prin-

cipi adeguiamo i nostri atteggiamenti. Per cui abbiamo dato e diamo il nostro appoggio ad una legge che, secondo noi, può contribuire a migliorare la vita politica mettendo i partiti in condizioni di esercitare, se lo vogliono, più liberamente, più compiutamente la loro funzione. Ci sono funzioni e funzioni, come è noto, così nella vita politica come nella vita umana. Ce ne sono di utili, di necessarie, di indispensabili. Quella dei partiti politici appartiene a quest'ultima categoria; senza di essi la vita politica decade e muore.

Ma si dice: i partiti in fin dei conti hanno fin qui comunque svolto la loro funzione; che bisogno c'è di una tale nuova legge a loro favore? È vero, hanno svolto comunque la loro funzione ma è in quel « comunque » che risiede l'origine di tante degenerazioni e del grave malcostume che lo scoppio degli scandali ha reso chiari e noti a tutti, là dove prima erano soltanto sospettati o vagamente noti a pochi. Gli scandali hanno creato una situazione di emergenza dinanzi alla quale la legge sul finanziamento, in realtà dibattuta e preparata nella sua sostanza ben prima che essi venissero a galla, è venuta all'ordine del giorno in modo clamoroso. Non voglio vedere e non vedo un rapporto di causa ed effetto — e l'ho già dichiarato — ma non vorrei neppure essere tacciato di ipocrisia.

Ognuno conosce il nostro punto di vista su quegli scandali, sugli episodi gravissimi che essi hanno messo in luce. Non abbiamo voluto fare e non facciamo dello scandalismo, ma chiediamo, e fermamente, che si faccia chiarezza e si colpisca e si punisca chi sarà considerato colpevole. Non facciamo neppure scandalo del fatto che delle persone, dei gruppi, delle forze politiche, dei partiti abbiano tratto da quegli scandali una spinta a trovare più rapidamente una soluzione al problema della vita dei partiti. Anzi diciamo che semmai lo stesso turbamento insorto nell'opinione pubblica rendeva ed ha reso più stringenti i motivi che erano alla base dell'idea del finanziamento pubblico dei partiti.

Per noi — e non credo che ci si possa accusare di voler fare a tutti i costi dell'ottimismo — l'urgenza di una decisione assumeva

ed assume nei fatti il significato di un'auto-critica, anche se non voluta, per quanti sono o si sono sentiti coinvolti in quegli scandali, autocritica nei confronti di una prassi dete-riore e corrompitrice.

Ma a parte l'*animus* di altri, sulla cui sincerità non sta a noi scandagliare, la verità è che la legge sul finanziamento pubblico assume in sé e per sé un valore di moralizzazione o, se volete, rappresenta l'avvio o lo spunto per una moralizzazione della vita politica italiana. Questa legge non è in nessun modo — sia ben chiaro — nè potrà mai esserlo sanatoria del passato, anzi secondo noi essa impegna anche a rispondere con serietà e con coraggio autocritico per gli errori e per le mancanze del passato. Questa legge impegna soprattutto al rigore ed alla correttezza per l'avvenire. Ecco perchè ci pare che essa risponda, anche sotto questo profilo, ad un'esigenza più che mai acuta di moralizzazione della vita politica, perchè agevolando, stimolando l'autonomia, la libertà dei partiti negli indirizzi e nelle scelte politiche, appare e sarà o potrà essere essenziale per il corretto funzionamento, la vitalità, il prestigio del regime democratico. Naturalmente non sarà sufficiente una legge, nè questa legge; occorre ben altro per portare innanzi l'opera di rinnovamento e di risanamento di cui l'Italia ha bisogno. Occorrono mutamenti politici, in primo luogo; occorrono riforme nell'attività economica e nel campo politico e morale, e di grande, di straordinaria portata.

Queste esigenze in verità non sono presenti oggi soltanto in noi, ma anche in altre forze dello schieramento governativo e si sono tradotte per ora in una « dichiarazione di intenzioni ». Bene, bisogna andare avanti e guai se le intenzioni rimarranno soltanto tali; guai, cioè, per la democrazia se non si porrà fermamente opera, per scendere al concreto, al rigoroso controllo democratico e parlamentare sugli enti pubblici e a partecipazione statale, alla eliminazione degli enti superflui (centri di sperpero, di malcostume, di clientele corrotte), alla rottura della pratica e della trama del sottogoverno, alla riforma delle società per azioni, alla riforma

dei mezzi di informazione e di comunicazione di massa, alla riforma dell'organizzazione delle campagne elettorali.

Allo stesso modo diciamo molto francamente che non intendiamo e non possiamo attendere, come qualcuno vorrebbe, la soluzione di ognuno di questi problemi per dare inizio al finanziamento dei partiti. Questo passo doveva e deve essere compiuto subito, e si tratta poi, subito, di compiere anche gli altri. Non sarà nè facile nè semplice, ma per quanto ci concerne ci impegniamo e ci impegneremo a fondo, con l'iniziativa e con la lotta, nel Parlamento e nel paese.

Si dice ancora: ma quali garanzie avremo che gli errori e i guasti, ed i reati e gli scandali non si ripetano più? La legge in sè, se-

condo il mio punto di vista, non ci dà questa garanzia. Essa prevede delle pene, in parte già previste dal codice penale, altre ne istituisce, altre aggrava per chi violerà le norme dell'agire corretto; sono indicazioni utili e importanti da rispettare e da far rispettare, ma non basteranno. Per cui si richiederà il controllo democratico, di tutto il popolo, anche sulla vita dei partiti. Ecco il punto: un controllo di massa e democratico, non il controllo semplicemente fiscale e facilmente eludibile, non quello poliziesco, intollerabile e inammissibile, ma quello dell'opinione pubblica, dei cittadini, degli elettori, che è ben più severo proprio perchè imparziale, e ben più giusto proprio perchè direttamente interessato.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue C O S S U T T A) . Se c'è un articolo di questa legge che da solo avrebbe potuto portarci ad approvarla è quello che rende obbligatoria la pubblicità dei bilanci. Qui può stare l'avvio del risanamento della vita interna dei partiti. So bene — non sono tanto ingenuo, onorevoli colleghi — che i bilanci si possono camuffare; ma inizino finalmente tutti i partiti a pubblicare, così come noi comunisti facciamo da anni, i loro bilanci e dicano quanti denari incassano e da chi e dicano come li spendono! Quando si vedranno le cifre si potrà finalmente giudicare. Giudicheranno in primo luogo gli iscritti di un partito che, vedendo le cifre, sino a questo punto pressochè segrete, potranno dire la loro opinione, e farla prevalere democraticamente nelle loro assemblee: su come si utilizzano le somme a disposizione del loro partito, se è meglio utilizzarle per gli stipendi o per il giornale, per la propaganda dei candidati o per la stampa di libri utili o per sostenere le lotte del popolo o per organizzare iniziative culturali e formative. E giudicheranno gli avversari, che faranno anche dei bilanci un motivo di con-

fronto fra i partiti. E giudicheranno i cittadini, che andando a votare daranno il loro consenso ad un partito certamente per le sue idee e per la sua azione politica, ma anche per il suo modo di essere e nel concreto per il modo con cui si spendono questi denari.

D'altronde ancorare i contributi pubblici ai voti è cosa giusta. La legge prevede interventi a favore dei partiti in misura pressochè proporzionale alla loro influenza. E così facendo, si obietta da qualcuno, si corre il rischio di cristallizzare l'attuale sistema dei partiti, escludendo anche per l'avvenire l'insediamento, tra quanti ne possano fruire, di altre componenti, di forze per ora non grandi ma in via di sviluppo e in divenire. Non è così, perchè il finanziamento, come è noto, non è rigidamente proporzionale, ma favorisce le forze minori; e poi perchè esso è previsto anche per quanti non sono attualmente e non saranno neppure in avvenire rappresentati in Parlamento. Ma la legge collega il finanziamento ad un minimo di consensi: ad un minimo, si badi, che è il più

basso pensabile, e cioè al due per cento del corpo elettorale.

Abbiamo sostenuto noi stessi questa norma, convinti come siamo che dall'articolazione della vita politica la democrazia, il regime democratico non possano che trarre vantaggio. Ma un minimo, è chiaro, è pure indispensabile; e dovrebbe apparire tale anche ai facili detrattori della legge, per esempio a certi gruppi, che si chiamano extraparlamentari solo perchè il popolo non ha dato loro i voti, che pure avevano affannosamente ricercato, per essere eletti in Parlamento.

Chè, per grande che si supponga possa essere la propria funzione, si vorrà almeno accettare che a considerarla tale non bastino le proprie intenzioni ma ci debba essere almeno un po' di consenso: quel due per cento, appunto, che è richiesto dalla legge. Legge il cui meccanismo rende gli elettori arbitri anche del finanziamento dei partiti giacchè ognuno deciderà, nella sostanza, al momento delle elezioni, di dare con il proprio voto anche mille lire ad uno dei partiti e cioè concretamente al suo partito, al partito per il quale ognuno voterà. E non saranno perciò i liberali a finanziare i comunisti, nè saranno tanto meno gli elettori comunisti a finanziare le destre o i fascisti.

Certo è che d'ora in poi gli elettori, sapendo di finanziare con il loro voto i singoli partiti, sapranno o vorranno scegliere appunto il partito che sa fare buon uso anche di questo denaro; ciascuno, è naturale, secondo il suo modo di essere, perchè ogni partito ha il suo modo di essere che risponde a determinati principi, a radicate tradizioni, a particolari condizioni; l'uno è grande, l'altro è piccolo per numero di iscritti e per numero di voti e quindi ben diverso è e sarà l'atteggiamento e il comportamento di ognuno. Ma tutti dovranno rispondere a nuove regole di correttezza, dinanzi a un tribunale, onorevoli colleghi, che è ben più risolutore della commissione per le tasse o di alcune commissioni inquirenti, essendo quello che più conta per un partito in quanto è il tribunale grande e sovrano dell'opinione pubblica.

Per quanto ci riguarda — e mi si scusi se ne parlo, ma non a caso, in questa Aula —

noi consideriamo e considereremo i contributi del finanziamento dello Stato non come sostitutivi ma aggiuntivi a quelle che consideriamo le entrate fondamentali per un partito come il nostro, per il Partito comunista.

Ripeto (e non a caso lo dico perchè so che attorno a ciò si è voluto fare da parte di alcuni motivo di scandalo) che mai e poi mai i comunisti rinunceranno alle loro entrate normali e tradizionali: le quote dei loro tesserati, le sottoscrizioni di milioni di cittadini per la nostra stampa, i contributi dei parlamentari comunisti. E credo che la nostra tesi possa essere condivisa, nella misura in cui è per essi possibile, anche da altri onde evitare, anche da parte di altri, il pericolo di diventare organismi burocratici, asfittici.

Il finanziamento pubblico configura un contributo parziale; interviene come misura liberatoria — l'ho già detto — di condizionamenti illeciti o di favori in qualche modo vincolanti; ma non deve sostituirsi e non può a quelle risorse, a quelle contribuzioni volontarie degli iscritti, dei simpatizzanti, degli elettori che fanno di un partito una forza autenticamente politica.

Comunque, è una questione su cui altri dovranno misurarsi; per quanto ci riguarda, continueremo ad essere diversi dagli altri anche per il modo con cui affrontiamo, anzi con cui abbiamo già affrontato e risolto il problema del nostro finanziamento e delle nostre spese. Ciò è stato possibile perchè abbiamo fatto leva su un partito che non è diviso — come altri — in correnti laceranti e che conta sull'impegno appassionato e sul lavoro volontario di centinaia di migliaia di lavoratori, su un partito che fa del rigore di vita uno dei capisaldi del suo costume politico e morale.

Ciò che da questa legge noi riceveremo servirà — è chiaro — anche per noi e ci aiuterà a superare difficoltà e limiti gravi, spesso ingiusti per un partito che rappresenta tanta parte delle classi lavoratrici del popolo italiano e che ha così grandi responsabilità nazionali. Ci aiuterà a difendere la nostra autonomia. Ci aiuterà a rispondere ai bisogni di conoscenza, di dibattito, di vita associativa, di impegno culturale delle masse, arricchendo iniziative e strutture so-

prattutto là dove c'è più necessità della nostra presenza per garantire una più forte presenza democratica e di progresso: nel Mezzogiorno, dove si deve più efficacemente contrastare l'influenza pericolosa delle forze eversive, e in altre zone — penso a certe parti della mia Lombardia e a tante altre parti simili ad esse — nelle quali è decisivo il rapporto ed il confronto del movimento di ispirazione marxista con il movimento cattolico, tra i giovani, tra le donne, tra i contadini. Il nostro è un partito che ha come suo unico scopo quello di servire il paese e di portare alla sua direzione, nella democrazia, le forti masse dei lavoratori italiani. Votando questa legge, onorevoli colleghi, ci assumiamo un impegno che vuole anche rappresentare una grande sfida. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il nostro voto favorevole al disegno di legge per il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti è un fatto scontato. Abbiamo fin dal primo momento, in una posizione di difficile lotta, in una trincea di opposizione, al di fuori di ogni considerazione di carattere etico e sociale, posto l'accento sulla norma costituzionale, l'articolo 49, che dà diritto a tutti i cittadini di riunirsi in partito per promuovere la politica nazionale. È un precetto costituzionale che ha messo in moto un meccanismo che fin dal primo momento, a nostro giudizio, avrebbe dovuto disporre dei mezzi per raggiungere i propri scopi, al di fuori di artifici, di mascheramenti, di azioni sostanzialmente illecite, anche per allontanare, come si è fatto in passato, dai partiti politici quelle critiche di cui noi stessi ci siamo fatti promotori quando abbiamo sferrato un duro attacco alla deteriore partitocrazia. E quell'azione era diretta al maggiore potere in funzione — è un circolo vizioso — della maggiore possibilità di rastrellamento di mezzi di lotta, al di fuori del libero confronto delle idee.

Pertanto nessuna eccezione, anche se il provvedimento, che in sostanza è una buona proposta di legge, presenta degli angolini che, nel corso della pratica attuazione, potranno essere rivisti attraverso modifiche che renderanno ancora più efficienti le norme nella loro attuazione. Quindi nessuna critica, nessuna richiesta.

Abbiamo ascoltato con stupore questa mattina dal settore del Partito liberale le specifiche critiche non solo al provvedimento, ma anche al Movimento sociale italiano-Destra nazionale che fruirebbe di questa massa di denaro proveniente dai contribuenti, il « vitello d'oro ».

Il senatore Premoli ha scomodato la Bibbia, il « vitello d'oro », Paul Valéry, Voltaire, Montesquieu, Roepke, per sostenere la tesi che è una fonte di politica collettivistica, come sostenne il Roepke, il possibile finanziamento di movimenti politici in un sistema democratico parlamentare, senza peraltro darne una ragione precisa di carattere politico e senza peraltro — diciamo noi, senatore Brosio — trarre le conseguenze di questa posizione. Non abbiamo nulla da obiettare ad una legge che, come il Regolamento fornisce ai Gruppi parlamentari la possibilità di essere e di agire, fornisce ai partiti la possibilità di essere e di agire. Ma se fossimo contrari per ragioni etiche, di principio ad un provvedimento di tale natura, evidentemente nella nostra valutazione spregiudicata ne avremmo tratte le estreme conseguenze e avremmo formalmente rifiutato qualsiasi contatto con il « vitello d'oro » attraverso la strada maestra dello Stato erogatore, che preleva dai cittadini contribuenti i mezzi di sussistenza. Perché il Partito liberale si scaglia contro i sostenitori di questo provvedimento? Coloro che l'hanno concepito, presentato ed attuato e che lo seguono non sono coerenti con i loro principi! È una questione di principi infatti, ha detto il senatore Premoli: allora rinuncino formalmente ora per allora a ricevere il frutto dei principi violati. È molto comodo da una tribuna parlamentare, in un momento in cui vi sono le elezioni, in un momento in cui in Sardegna si decide la sorte dell'Isola e probabilmente

la sorte dell'attuale Governo, è molto facile mostrarsi nella veste di coloro che dopo averli intascati indicano con disprezzo i percettori di denari che fluiscono dallo Stato alla luce del sole, per il funzionamento dei partiti politici. È una questione elettorale? Se è una questione di propaganda elettorale oltre che di principi, avrebbero ancora una volta potuto trarne la conseguenza di rinunciare ai benefici di questa legge; o forse la parola benefici non è adatta ai mezzi che questa legge fornisce ai partiti, per la loro vita costituzionale.

Non si può parlare del sistema che si inchina o dei partiti che si inchinano al sistema. È il sistema stesso che come offre i mezzi, come ho detto prima, ai Gruppi parlamentari, così offre ai partiti le possibilità di una vita dignitosa o meno sempre nell'alveo di un cammino segnato dalla Costituzione della Repubblica per raggiungere quei fini che ogni giorno in quest'Aula vengono indicati e sottolineati come l'unico scopo: per raggiungere il benessere della collettività respingendo il ricatto dell'apparato economico e finanziario pubblico e privato. Ebbene, un'osservazione ancora una volta vogliamo trarre da questo primo intervento critico sul disegno di legge là dove si ricorda a tutti i partiti presenti in quest'Aula che con questo mezzo, sotto il peso del flusso del denaro statale sarebbe crollato miseramente o crollerebbe l'arco costituzionale. Credevamo che l'arco costituzionale fosse ormai un reperto archeologico, perchè non possono non dimenticare tutti i Gruppi presenti in quest'Aula, compresi naturalmente i liberali, che l'arco costituzionale — sì, d'accordo — « questa artificiosa costruzione politico-istituzionale, questa opera (come diceva il senatore Premoli) di ingegneria politica che avrebbe stupito Mantesquieu », è crollato. Questo non per il peso del denaro che fluisce dallo Stato per il funzionamento dei partiti; tale misera costruzione è fallita già nel giugno 1971, sotto il peso dei voti dati al Movimento sociale italiano, e il 7 maggio 1972, sotto il maggior peso dei voti affluiti al Movimento sociale italiano; il 24 dicembre 1971, per l'elezione del Presidente della Repubbli-

ca, ancora una volta crollò la costruzione dell'arco costituzionale. Durante le elezioni presidenziali ricordo che in una riunione di Presidenti di gruppo, a Camere riunite, qualcuno si richiamò all'esigenza di questo arco costituzionale, alla difesa della coesione delle pietre che lo costituirono; allora dissi: voi costituite gli archi e noi ci passiamo sotto a bandiere spiegate. Così fu in realtà, per cui è scomparso dall'orizzonte politico l'arco costituzionale. Il 12 maggio 1974 avverrà poi l'ulteriore crollo dei resti di quello che fu l'arco costituzionale, le cui ripercussioni, certo, si avvertiranno in questo Governo che si regge su una formula già estinta: sembra una veglia funebre al caro estinto ormai già putrefatto.

Ebbene, il senatore Premoli ha scomodato anche Iddio, che, secondo la Bibbia invia a quelli che abbandonano i principi il « vitello d'oro ». Ma non insisterei su questo concetto perchè è una esigenza etica che i partiti, proprio per una politica diretta alla tutela degli autentici interessi della comunità nazionale, sia pure nella diversità delle idee, si sottraggano alla possibilità di accaparramenti attraverso il potere vero e proprio ed il potere occulto dei mezzi di finanziamento, venendo così ad interferire in un sistema democratico parlamentare sulla autentica volontà espressa dai singoli componenti della comunità nazionale.

Non si tratta dunque del « vitello d'oro » e d'altra parte è meglio che il vitello cammini all'aperto, su strade legittime e sorvegliate, con la pubblicità dei bilanci, piuttosto che esso venga contrabbandato come carne da macello, senza possibilità di controllo o di intervento, salvo quello eventuale, successivo, a distanza di tempo, dei pretorini d'assalto o della Commissione inquirente, che tenta l'accertamento di una verità difficile quanto ermetica.

Onorevoli colleghi, nella pubblicità dei bilanci sta veramente il riflesso etico del funzionamento del sistema di finanziamento.

Poco fa il senatore Cossutta per il Partito comunista, mentre rivendicava al suo Partito la priorità nel sistema di pubblicità dei bilanci, facendo della pubblici-

tà dei bilanci la giustificazione del consenso a questa legge in cui non sono i partiti che s'inclinano al sistema, ma è il sistema che s'inchina alle libere organizzazioni politiche, diceva che manterrà però il Partito comunista le vecchie fonti di finanziamento elencandone qualcuna esemplificatamente, naturalmente, non tassativamente. E questo è un punto che potrebbe portarci a delle riflessioni. Certo sono state elencate alcune fonti ma non potranno mai — e lo diciamo per chiarezza — essere controllati le fonti diplomatiche, i danari che provengono dalle centrali estere, che la legge ha ignorato completamente anche sotto il profilo dell'ipotesi criminosa, le percentuali sulle importazioni da determinate zone oltre la cortina di ferro e di bambù, tutto quello che sfugge ed è sempre sfuggito ai bilanci sintetici, pur pubblicati ogni anno dall'« Unità ». Ma tutto questo è il residuo passivo di un sistema che ha al suo attivo la possibilità di vita di quelle organizzazioni politiche che hanno sempre alla luce del sole manifestato le loro idee e le loro battaglie; hanno voluto e hanno preteso, vogliono e pretendono ogni momento il libero confronto delle idee e sono sulla cresta dell'onda, del consenso popolare. Pertanto a quel richiamo insistente, fatto da un gruppo presente in quest'Aula, alla legge Scelba che sarebbe crollata per questo riconoscimento ufficiale, io mi permetto di osservare ancora una volta che non si può tollerare ulteriormente la rissa politica attraverso la falsificazione dei fatti e dell'azione dei partiti. È ora veramente che cessi. Diceva il senatore Premoli che la legge Scelba diventerà un rudere dopo l'approvazione di questa legge. Io l'ho chiamata in un saggio una barbara reliquia, non per difendere determinate azioni di violenza che noi abbiamo sempre respinto (come abbiamo sempre respinto i gruppi extraparlamentari, affermando che alla nostra destra non c'è spazio politico), ma perchè i casi sono due, onorevoli colleghi: o vi è un sistema democratico parlamentare e in tale sistema le idee, tramite il libero confronto, si impongono e si fanno strada, di fronte agli errori o al falso delle idee altrui, al falso piedistallo

su cui poggiano le idee altrui, secondo la sensibilità dei componenti della comunità nazionale e i grandi problemi che l'accomunano, o questo sistema viene bandito e si erge allora uno Stato di polizia che può emanare delle leggi eccezionali, che costringano in norme giuridiche e penali la possibilità di espansione di determinati partiti di opposizione o dei « partiti della speranza ».

Non c'è altra alternativa, non si può vivere in un sistema democratico parlamentare e atteggiarsi a Stato di polizia. Se questa legge riuscisse ancora una volta a cancellare quella barbara reliquia, ebbene, io dico al Partito ed al Gruppo liberale che sarebbe una delle conseguenze favorevoli del provvedimento che oggi esaminiamo: tutti uguali dinanzi alla legge, ma tutti uguali dinanzi alla legge penale. Questo è sempre stato il nostro pensiero che da questi banchi non abbiamo mai rinnegato. Non abbiamo mai chiesto da questi banchi un'amnistia, signori socialisti e signori comunisti, anche se talvolta alcuni nostri giovani si sono trovati in catene per la interpretazione aberrante e delirante dei persuasori occulti al potere di alcuni fatti avvenuti nella comunità nazionale.

In questa posizione di forza, in questa posizione morale di aperto consenso ad un finanziamento che viene a cancellare gli artifici che, in quest'Aula, non da noi, sono stati pubblicamente esaltati come norme di costume che portavano nel loro interno le stigmate della legittimità, riaffermiamo la nostra condizione di aderenza a quel minimo etico che è tutelato dal codice penale e da tutte le leggi penali speciali non eccezionali. Noi ne faremo uso per continuare la nostra battaglia sulle rovine dell'arco costituzionale, compatti come sempre, al di fuori delle divisioni che dilanano gli altri partiti, senza problema di correnti o di lotte intestine, allo scopo di tutelare fino in fondo gli autentici interessi della comunità nazionale che in noi si riconosce sempre più. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cifarelli, il quale, nel corso del

suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

A R E N A , *Segretario:*

Il Senato,

per evitare interpretazioni in contrasto con la volontà del legislatore, ritiene che la seconda parte del comma terzo, lettera a), dell'articolo 3, vada interpretata, conformemente a quanto specificato nella relazione della Camera dei deputati, nel senso che il contributo è utilizzabile esclusivamente per la funzionalità dei Gruppi parlamentari, e quindi non iscrivibile nella tabella di bilancio annessa alla presente legge.

1. C I F A R E L L I , Z U C C A L À , P E R I T O R E ,
B R U G G E R , D A L F A L C O , B A R R A

P R E S I D E N T E . Il senatore Cifarelli ha facoltà di parlare.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole dei senatori repubblicani a questo disegno di legge. Del resto noi repubblicani, che siamo tra i proponenti dello stesso disegno di legge, riteniamo che con questo disegno di legge non soltanto si segni una svolta per quanto riguarda l'esistenza, la funzionalità, direi il posto dei partiti nell'ordinamento costituzionale del nostro paese, ma anche si chiarisca la concezione che al riguardo bisogna avere.

In un articolo dello scorso febbraio il nostro collega senatore Spadolini ricordava la insofferenza di De Gasperi quando sentiva parlare dei bisogni dei partiti, delle loro esigenze di funzionamento e quindi anche di finanziamento. Posizione forse anche giusta in quel tempo, ma bisogna considerare che i programmi e le idee vanno con i piedi degli uomini e gli uomini hanno le loro esigenze pratiche con le quali devono fare i loro conti, tanto più gravemente quanto più vasta e complessa è la compagine a cui essi appartengono.

A questo dell'amico Spadolini posso aggiungere il ricordo che io ho dei vecchi repubblicani (Conti, Macrelli) i quali non riuscivano a concepire le esigenze del partito moderno; ciò anche per riferirmi al discorso del senatore Premoli che mi è dispiaciuto per la impostazione veementemente critica su una questione che invece proprio i liberali devono diversamente considerare. Perché, questo trapasso dalla concezione antica del partito a quella moderna, noi democratici dobbiamo sottolinearlo in particolare; e dico noi formazioni di democrazia laica che non siamo basate nè su organizzazioni di impronta, di reminiscenza o di appartenenza confessionale, nè su organizzazioni di tipo e di osservanza classista. Proprio perchè siamo dei partiti in gran parte di opinione pubblica, siamo dei partiti basati sul volontariato, basati su tradizioni che sono risorgimentali o su tradizioni che sono meno antiche (io parlo per il più antico fra i partiti italiani), dobbiamo porre mente alla grande trasformazione che è avvenuta nel mondo contemporaneo.

Cosa erano un tempo i partiti? Basta considerare il libro oggi così in voga di Montanelli « L'Italia dei notabili »: la limitazione del suffragio, la possibilità di essere pochi elettori, facilmente raggruppabili, facilmente organizzabili all'ultimo minuto. Cosa è la realtà dei partiti nel mondo contemporaneo? È un magistero assiduo, è un'azione del giorno per giorno, quotidiana, instancabile, è una lotta, se volete. E quale è stata la particolare sorpresa e difficoltà di fronte alla quale ci siamo trovati all'indomani della caduta del fascismo noi partiti di democrazia laica? È stata che due partiti che avevano una reale struttura sono scaturiti immediatamente organizzati: il partito dei cattolici democratici, cioè la Democrazia cristiana, e il Partito comunista che aveva conservato, anche per i suoi immensi appoggi internazionali, una rete organizzativa immediatamente scattante. Gli altri partiti hanno dovuto operare in una situazione che molto spesso era di impotenza, proprio perchè si riferivano ancora a un tipo diverso di orga-

nizzazione e, direi anche, a un tipo diverso di azione politica e di civiltà politica.

Ora è inutile recriminare sul passato, com'è inutile, anzi direi assolutamente ingiusto, accusare di capitolazione sui principi coloro che oggi, con la consapevolezza delle loro tradizioni, vedono in questo disegno di legge una realizzazione necessaria, una realizzazione giustificata, una realizzazione propizia per l'avvenire democratico del paese, proprio come adeguamento ai modi della lotta politica nel tempo nostro.

Chi vi parla ha vissuto le esigenze della prima ripresa dei partiti a fascismo caduto, ha vissuto le esigenze del Partito repubblicano, di questo partito che è di massa in certe regioni, ma non sul piano nazionale, e che presenta quindi la doppia esigenza di un'organizzazione approfondita a larga base popolare in alcune parti d'Italia e di un raggruppamento di *élite*, o comunque di gruppi non organizzabili, in tante altre parti del nostro paese. E l'una e l'altra esperienza mi inducono a ritenere che hanno avuto ragione quelli che non da oggi, ma da anni, da decenni, hanno posto questo problema.

Chi vi parla ha avuto l'onore di far parte della Commissione che elaborò la prima legge elettorale del nostro paese trent'anni fa, quella che portò alle elezioni della Costituente. Ci ponemmo allora un problema di estrema rilevanza del quale è traccia in quel famoso progetto di legge del giudice costituzionale professor Mortati che voleva introdurre nel nostro paese il sistema delle primarie di tipo americano per la designazione delle candidature. In questi anni abbiamo visto man mano crescere la necessità di tener conto dei partiti nel sistema costituzionale. È ben vero che l'Assemblea costituente nell'articolo 49 non si pose sul terreno su cui si è posta la legge della Repubblica federale di Germania, cioè di esaminare la legittimità interna di un partito e se esso sia effettivamente democratico. È ben vero che il costituente si riferì al metodo di azione esterna per queste libere associazioni che sono quelle aventi la base dell'articolo 49 della Costituzione. Ma è altresì vero che questa esigenza delle garanzie

democratiche interne, oltre che esterne, e dell'ingresso dei partiti nell'ordinamento giuridico è stata un'esigenza che in vari modi è venuta fuori in questi anni.

È merito — e sono contento di riconoscerlo — non soltanto del nostro relatore, e lo ringrazio, di aver di ciò fatto menzione questa mattina, ma anche del relatore della Camera onorevole Galloni il cui documento, stante che non abbiamo una relazione scritta anche noi, costituisce un elemento di discussione importante per questo disegno di legge.

Ebbene, c'è stata la proposta Sturzo, c'è stata la proposta dei repubblicani nel 1965. Chi vorrà leggerla (ne è pubblicato il testo, come degli altri del resto, nel volume curato dall'ufficio studi della Camera) si renderà conto che noi siamo partiti dall'esigenza di dare, almeno nei punti fondamentali, garanzia di democratico funzionamento ai partiti per poi giungere al finanziamento pubblico dei partiti stessi. Quindi, non abbiamo da improvvisare. E quando, con l'alleanza costituzionale che faceva capo a giuristi come il professor Maranini, come Silvano Tosi, il Nuvolone e il vecchio Crisafulli, ci siamo posti lo stesso problema, abbiamo collegato la presenza adeguatamente riconosciuta dei partiti nell'ordinamento al finanziamento pubblico dei partiti stessi.

Se mi è consentita una parafrasi, debbo dire che tutto questo richiama alla mia mente la famosa risposta che un pontefice ebbe a dare quando gli si pose il quesito del passaggio dai merovingi ai carolingi sul trono di Francia (c'è una analogia da fare — anche se il 5 maggio vedremo come gli elettori francesi si orientano verso il trono di Francia — pur tuttavia è pertinente questa frase). La risposta del pontefice fu: « Chi è re di fatto sia re di diritto ». I partiti sono re di fatto; questa democrazia è basata sui partiti; il suffragio universale postula l'esistenza dei partiti e l'accentua e la rende — piaccia o no — un male necessario. Piaccia o no, è una realtà incontestabile. E allora chi è re di fatto sia re di diritto, entri nell'ordinamento giuridico.

Perchè non si è voluto farlo prima? Per due preoccupazioni. L'una attinente al passato: fare nettamente il contrario di ciò che era stata la terribile esperienza della dittatura fascista. L'altra derivante dalla particolare condizione di un partito che, con la sua forza e con la sua possibilità di influenzare altri partiti intorno (mi riferisco quindi al partito comunista e al partito socialista), non ha voluto in nessun modo che si potesse porre una qualsiasi ipotesi di controllo sui finanziamenti, sul funzionamento, sugli orientamenti. È il passato della guerra fredda e non sarò certamente io a spendere più parole per ricordarlo.

Ma ho voluto con questo dimostrare quello che è il punto di partenza per noi repubblicani. Noi abbiamo sentito come gli altri e prima degli altri questa esigenza: che la Costituzione sia attuata in pieno in relazione all'articolo 49 e che se ne vedano le implicanze e se ne traggano le conseguenze.

Ma a questo punto ci vengono fatte due obiezioni. E le abbiamo sentite ripetere questa mattina con un discorso dalle molte citazioni, ma anche dalla inusitata veemenza, del collega senatore Premoli. Egli ha detto: « Voi profittate di una situazione di emergenza » — cioè la situazione creata dall'azione dei pretori d'assalto, la situazione creata dall'istruttoria in corso, per cui è investita addirittura la Commissione per i giudizi di accusa — « per varare questa legge », che ha definito legge scandalo.

Ebbene, non ho nessun intento di capovolgere l'argomento, ma vorrei soltanto dire: quando si provvede — piaccia o non piaccia, ma anche queste sono realtà con cui bisogna fare i conti; è suprema ipocrisia non guardare alla realtà per quella che è — a varare una legge per la difesa del suolo se non in presenza dell'alluvione? Quando ci si rende conto di determinate trasformazioni necessarie nel nostro ordinamento se non sotto l'urgenza di quello che nella società avviene ed è grave? Ritengo che sia proprio senso di responsabilità della classe politica prendere il toro per le corna, affrontare la situazione nel momento in cui effettivamente più oltre non si può andare e raddrizzare la barca e porre il pro-

blema nei termini in cui va posto, affrontando senza ipocrisia, senza moralismi — questo sì: senza moralismi — la realtà che è questa: organismi che assolvono una pubblica funzione e che non possono esistere senza che a questa pubblica funzione corrisponda un pubblico finanziamento. Altrimenti si rischia veramente di cadere nel più bolso dei moralismi, cioè dire « ohibò! » di fronte all'esigenza di sapere che, in un modo o in un altro, insabbiando o negando le autorizzazioni a procedere, distorcendo l'ordinamento, si continuerà in un andazzo che è diventato molto pericoloso per quanto concerne la prevedibilità e quindi la stabilità delle istituzioni.

Ritengo che proprio i democratici — i democratici che non hanno bisogno di aggettivi per qualificarsi, i democratici che non sono legati né ad interessi nascosti, né a prospettive estranee all'ordinamento ed alle finalità democratiche del nostro paese — debbano vedere questa legge come una legge che segna una svolta nella nostra vita pubblica e nel nostro ordinamento.

Infatti, piaccia o non piaccia a coloro i quali hanno in passato sollevato tante eccezioni avverso la giuridicizzazione dell'ordinamento dei partiti, avviene questo: attraverso la legge in esame vengono creati degli obblighi, stabilite delle responsabilità, ufficializzate delle posizioni ed il segretario di un partito, che ha infinito potere e che finora era rimasto fuori dalle responsabilità dell'ordinamento, deve rispondere della lealtà del suo bilancio e deve affrontare i relativi controlli, deve pubblicare questo bilancio e deve sentire su di esso le osservazioni, le richieste di chiarimento delle amministrazioni del Senato e della Camera e deve rispondere ai revisori che la legge prevede per esaminare il suo rendiconto.

Tutte queste considerazioni, che hanno, mi pare, un fondamento innegabile nell'esperienza ed anche nella concezione della moderna democrazia nel nostro paese, ci portano ad essere positivamente orientati nella valutazione della legge in esame come è stata approvata a Montecitorio. Inoltre ci sono altre ragioni che sostanziano questo nostro giudizio. Non crediamo che abbia va-

lore e fondamento la posizione scettica di coloro che dicono: ci sarà il finanziamento pubblico, ma permarrà il finanziamento di diversa origine; ci sarà un finanziamento palese, ma permarrà un finanziamento occulto.

Mi sia consentito ripetere qui l'immagine tante volte ricordata nelle tavole rotonde e nei convegni: se voi avete un pubblico funzionario cui affidate dei compiti e quindi dei doveri, negandogli però una mercede od un compenso, se nei confronti di questo pubblico funzionario adottate il criterio palese o trapelante dell'«arrangiarsi», è chiaro che dopo non potrete chiamarlo a rispondere di scorrettezza, di cinismo, di arrembaggio. L'analogia vale per i partiti; quando viene stabilito un finanziamento pubblico, e per di più questa legge non lo prevede velleitario, non lo prevede così magro da essere inconsistente e così inconsistente da essere un'ipocrisia; quando viene stabilito un finanziamento pubblico regolare vi è la possibilità, per qualsiasi cittadino, per il partito avverso, per un gruppo organizzato, per una corrente interna, per gli stessi associati del partito, di richiamare alle responsabilità: è l'inizio effettivo e concreto della moralizzazione. Infatti la moralizzazione non si fa con gli ordini del giorno, non si fa con le polemiche, non si fa con le parole: si fa con le istituzioni che stabiliscono diritti, doveri e responsabilità conseguenti.

Proprio da questo punto di vista noi repubblicani riteniamo che gli articoli che prevedono i divieti e i controlli nel sistema della legge meritino approvazione. Si tratta di articoli che prevedono dei divieti categorici per tutta una serie di finanziamenti e divieti condizionati a regolarità e pubblicità per un'altra serie di finanziamenti. Se teniamo presente che, nella questione del finanziamento pubblico, si voleva escludere il permanere di altre possibilità di finanziamento e lo sfuggire a qualsiasi controllo, la nostra valutazione è questa: la norma che prevede l'esclusione (cioè i finanziamenti vietati) e la norma che prevede il siste-

ma dei controlli sono tali da essere soddisfacenti.

Una volta, interrogato dai giornalisti su tale questione, ho risposto che forse il sistema dei controlli poteva essere affidato ad un organismo collegiale composto di rappresentanti designati dai due rami del Parlamento, dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti. Questo avrebbe forse raggiunto il risultato di rendere più evidente — e meglio considerabile in piazza — l'azione del controllo. Però c'è stata una obiezione che vogliamo ricordare: non si è voluto andare oltre sul terreno, che riteniamo debba essere inevitabilmente percorso, della configurazione giuridica dei partiti, del riconoscimento della loro personalità e dei conseguenti doveri. E poichè non si è proceduto su questa strada, è chiaro che occorre ricorrere ad un sistema che assicuri l'ingresso nell'ordinamento e il controllo nei modi possibili. Mi pare che la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento, per la quale i contributi sono versati ai Gruppi parlamentari e figurano sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato (poichè è denaro che passa attraverso la Camera ed il Senato, pur non facendo parte dei bilanci dei due rami del Parlamento, e quindi è sottoposto a controlli affidati congiuntamente al Presidente della Camera e al Presidente del Senato), sia soddisfacente. Ciò può sembrare una novità nel nostro ordinamento. Siamo abituati al controllo cartolare, formale della Corte dei conti, ma in altri paesi i controlli delicati sono affidati ai revisori pubblici dei conti. E tutti i bilanci della Comunità economica europea sono controllati da organizzazioni private convenzionate di revisori dei conti. Sono questi i più moderni metodi di controllo.

S'intende che in questa legge i revisori vengono designati di intesa dalle conferenze dei Capigruppo del Senato e della Camera. E quindi chi, con il solito e diffuso qualunquismo che è la grande piaga nazionale, dicesse che in definitiva i revisori vengono nominati da coloro che debbono essere controllati, indubbiamente darebbe scarso pe-

so al fatto che sono tutti i Gruppi parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento a procedere congiuntamente a siffatta designazione.

Che un domani si possa fare di meglio su questa linea, secondo me fondatissima, del pieno riconoscimento della funzione, della personalità e quindi dei diritti e dei doveri dei partiti nell'ordinamento, è fuori di dubbio, ma oggi, con l'accordo raggiunto dei partiti e dei gruppi, il risultato conseguito mi sembra soddisfacente.

Vorrei aggiungere che la preoccupazione che si giunga ad una cristallizzazione delle forze politiche e che si impedisca il sorgere e l'affermarsi di quelli che l'onorevole Andreotti ebbe a chiamare i partiti della speranza, mi sembra infondata. Ed è una critica infondata, pur non essendo questa una legge del tutto perfetta, perchè le formazioni politiche, i partiti, assurgono al diritto del finanziamento in quanto orientano l'opinione pubblica, organizzano il suffragio, partecipano alle elezioni e conseguono determinati risultati.

Allora effettivamente qui non si premia ciò che è assolutamente improvvisato e quindi difficilmente controllabile e non si crea una cristallizzazione. E se, per esempio, un partito si scinde e al traguardo elettorale si presenta una diaspora, i risultati che potranno conseguire le nuove formazioni si divideranno se sarà superata la soglia stabilita nel meccanismo previsto dalla legge.

Quindi, per quanto riguarda le speranze, allorchè esse si traducano in partecipazione all'agone elettorale e quindi in voti, la legge non è nè criticabile nè tanto meno da respingere.

Vorrei sottolineare inoltre il fatto che il sistema previsto fa salvi gli attuali Gruppi del Senato e della Camera. Come ho detto e sottolineo — del resto, se non ricordo male, il relatore lo ha detto questa mattina nella sua relazione — i Gruppi parlamentari sono considerati in questo disegno di legge come i tramiti, per effetto dell'impostazione e del controllo di cui ho parlato, per il finanziamento pubblico che è contributo dello Stato ai partiti. Ma tutto ciò che attiene

alla vita parlamentare, all'attività dei Gruppi in quanto tali, rimane come era e non ha nessuna ragione di essere modificato. In questo senso il paragrafo *a*), nel terzo comma dell'articolo 3 stabilisce: « fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, paragrafo 3, e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », come del resto viene confermato dalla relazione Galloni alla Commissione. Si tratta di una presa di posizione che merita secondo noi un giudizio positivo come principio e come realtà: come realtà di funzionamento dei Gruppi parlamentari, come principio, perchè nel rapporto tra il partito e l'ordinamento, oggi indubbiamente il partito, per la sua estrinsecazione durante tutto l'arco della legislatura, per l'attività che svolge di formazione dell'opinione pubblica, di misura delle proprie forze e della propria creatività nei confronti di problemi che man mano emergono, costituisce una entità che deve essere giuridicamente apprezzabile. Il Gruppo esplica la sua funzione nell'ambito dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento ed evidentemente deve essere posto in grado di esplicitarla durevolmente, indipendentemente dall'attività del partito.

Dal Gruppo al partito il passaggio del finanziamento è dovuto alle esigenze giuridiche e di controllo che ho illustrato. Ciò non può non riverberarsi, al di là di quanto è detto nella relazione e nel comma *a*) che ho letto, anche nella tabella allegata per la quale non ci può essere altra interpretazione delle varie articolazioni delle entrate se non quella che dia alla voce *d*) « contribuzioni annuali ai Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato » il compito di essere la voce nella quale vengono iscritti i finanziamenti che passano per il tramite dei Gruppi ai partiti, come è prescritto dalle lettere *b*) e *c*) del terzo comma dell'articolo che ho letto.

Concludendo, onorevole Presidente, vorrei dire ancora qualcosa. Questa è la parte positiva, secondo noi, della legge, perfettibile, come ripeto, ma necessaria e che non vuole essere in questo momento una specie di sanatoria di tutto ciò che è emerso dalla

realtà italiana e che è molto discutibile. Nello stesso tempo, però, questa legge non è il punto d'arrivo per certe istanze che con noi tanti altri hanno colto in seno alla pubblica opinione. Sono istanze di moralizzazione, queste sì, ma effettive, per quanto riguarda il dispendio. Non so se, quando sarà entrato in funzione il sistema previsto dalla legge, i famosi quindici miliardi come contributo alle spese elettorali di tutti i partiti saranno ritenuti estremamente esigui o estremamente abbondanti — ce lo dirà l'esperienza — però è sicuro che non possiamo dimenticare certe esigenze di controllo della spesa elettorale, che sono di moralità — questa sì — pubblica, perchè lo sperpero che avviene rende traumatiche le elezioni.

Vorrei far presente, a parte i grandi problemi di schieramento — guerra fredda, superamento della guerra fredda, distensione, problemi di fondo della libertà — che in tutti questi anni ci siamo spesso trovati di fronte al fatto grave che in occasione delle elezioni ci sia un grande dispendio di mezzi, di uomini, di tempo. Del resto, non appena si avvicina una scadenza elettorale, per prima cosa si chiudono le scuole perchè ne occorrono i locali e con ciò si contribuisce all'ignoranza nazionale. Questo è un punto fondamentale di riferimento, ed è stato così nella monarchia come nella Repubblica: Iddio ci aiuti per l'avvenire.

Questa situazione di dispendio e di sforzo fa sì che le elezioni in un paese come il nostro siano da considerare un trauma terribile. Invece sappiamo che il voto è un fatto fisiologico. Le elezioni poi, come consultazione della volontà popolare, possono essere attuate in altri paesi nello spazio di quindici giorni, con minor angoscia, sotto ogni punto di vista, di quanto accade nel nostro paese. Noi da questo punto di vista abbiamo sempre richiesto le famose disposizioni limitatrici della propaganda, che furono varate quando Antonio Segni era Presidente del Consiglio (mi pare nel 1955) quale risultato dell'orientamento di varie forze politiche, ma senza dubbio della spinta in primo piano di noi altri repubblicani. Voglio aggiungere che alla Camera ci siamo

fatti portavoce di alcune specifiche richieste: abbiamo proposto una Commissione di inchiesta sul funzionamento di certi settori delle partecipazioni statali, abbiamo richiesto, e non da oggi, la modifica per quanto concerne le immunità parlamentari. Siamo inoltre pronti ad un dibattito pacato, non certo con asserzioni che finiscono con l'essere di marca qualunquistica; siamo anche favorevoli ad alcune proposte che sono emerse ad iniziativa di altri Gruppi, come quello liberale, quale l'esame parlamentare delle candidature per le nomine a grandi enti pubblici, ad organismi del cosiddetto parastato aventi particolare rilevanza e a tutto quanto concerne le estrinsecazioni più moderne del rapporto tra Parlamento e Potere esecutivo.

In questo senso e riassuntivamente debbo dire che l'ultima pagina della relazione Galloni alla Camera, se può essere un punto di riferimento, noi la sottolineiamo all'attenzione come una prospettiva ed un impegno. Siamo quindi favorevoli all'approvazione di questa legge, pur vedendo i particolari che qua e là potrebbero consigliare approfondimenti e modifiche. Riteniamo che l'esperienza sarà soprattutto quella che ci insegnerà quale ulteriore sviluppo dare a queste norme e soprattutto quali miglioramenti adottare, modificando fra l'altro — e il relatore lo ha ricordato — sotto alcuni aspetti quelle caratteristiche che queste norme hanno conservato e che fanno di questa una legge basata un po' troppo sul paradigma delle elezioni e del funzionamento della Camera dei deputati.

Approveremo dunque con particolare sollecitudine questa normativa, mentre altri disegni di legge attendono da molto tempo. Questo è vero, ma sostengo che si dà particolare prova di responsabilità allorquando, sentendosi la classe politica messa qualunquisticamente sotto accusa o comunque posta in una condizione per cui le istituzioni stesse scricchiolano quando questa classe politica non ha una credibilità democratica, essa affronta senza mezzi termini a costo di incomprensioni, a costo di speculazioni qualunquistiche, ma affronta a viso aperto,

a fronte alta questo problema e dice: a funzione pubblica finanziamento pubblico, a finanziamento pubblico controllo responsabile e divieti e sanzioni anche penali; allora ci mettiamo su una nuova strada!

Noi repubblicani abbiamo sempre detto che su una nuova strada bisognava porsi e abbiamo fiducia che la saggezza del popolo italiano saprà trarre da questa legge ulteriori sviluppi e benefici per la Repubblica. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

A G R I M I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il dibattito ampio anche se serrato svoltosi nell'altro ramo del Parlamento e già stamane qui non lascia molto spazio allo sviluppo di argomentazioni già, del resto, chiaramente delineate dall'onorevole relatore nella sua esposizione stamane e ampiamente sviluppate in quel pregevole documento che è la relazione dell'onorevole Galoni alla Camera dei deputati.

Il mio modesto contributo a questo dibattito vuole servire soprattutto ad inserire l'argomento nel più ampio contesto costituzionale e forse, se mi è consentito, anche nel momento particolare in cui questa legge interviene a disciplinare una materia viva, palpitante, troppo a lungo ignorata con conseguenze non certo positive per il quadro generale della vita pubblica del nostro paese. Si è affermato che questa legge viene approvata assai rapidamente; ma possono essere concluse rapidamente le questioni lungamente maturate. È il caso di questo provvedimento, che se ha incontrato alla Camera dei deputati e troverà presumibilmente anche al Senato un corso rapido di approvazione, è perchè non tratta un tema nuovo. Si tratta un tema che, fin dall'emanazione della Costituzione, con quell'originale articolo 49 che disciplina in maniera sintetica ma notevolmente differenziata rispetto ad analoghe norme contenute in altre Costituzioni, la funzione dei partiti politici, ha trovato infinite occasioni di meditazione, di studio, di riflessioni, di incontri, di dibattiti

proprio nella misura in cui lo richiedeva una materia interessante sotto ogni aspetto e nuova, soprattutto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Voglio aggiungere soltanto — e l'indicazione che faccio ha evidentemente solo uno scopo di personale modestissima testimonianza — che per quel che riguarda il mio partito — dato che sono stati qui esattamente ricordati gli studi e gli approfondimenti scientifici ad iniziativa di altre parti politiche — per quel che riguarda, ripeto, in particolare la Democrazia cristiana ebbi l'onore, proprio cinque anni fa, nella primavera del 1969 — avevo in quell'epoca la responsabilità dell'ufficio legislativo del partito — di consegnare nelle mani dell'allora vice segretario della Democrazia cristiana, onorevole Piccoli, oggi primo firmatario della proposta di legge, uno studio sul finanziamento dei partiti, articolato in una proposta di legge, uno studio molto parziale, devo riconoscere, alla luce di quello che poi è stato successivamente elaborato e che reca la firma dell'onorevole Piccoli, dell'onorevole Reale, dell'onorevole Cariglia e dell'onorevole Mariotti, ma che *in nuce* registrava, senza inventare niente di nuovo, il punto di elaborazione al quale si era pervenuti, anche alla luce del convegno democristiano di San Pellegrino. Siamo adesso a questo testo di legge; siamo arrivati a questo primo concreto e solido inizio di regolamentazione in materia; un inizio soddisfacente e rispondente allo spirito della nostra Costituzione. Gli impegni incombenti che purtroppo affliggono la nostra attività non mi hanno consentito stamane di seguire per intero l'intervento del senatore Premoli, ma ne ho ascoltato le frasi salienti e, forse, le più accalorate. Contrariamente a quanto hanno dichiarato altri onorevoli colleghi, non mi meraviglio del tipo di impostazione che il Partito liberale ha seguito in questa materia che è, mi si consenta, un tipo d'impostazione di carattere strettamente liberistico. Non credo di offendere alcuno dicendo che la Costituzione della Repubblica italiana — compreso l'articolo 49, nel cui contesto stiamo esaminando una materia, che speriamo in futuro con altri provvedimenti di inqua-

drare in modo sempre più puntuale — non si limita ad affermare in astratto liberisticamente diritti e doveri. È una Costituzione che integra l'enunciazione e la proclamazione dei diritti con l'impegno della società, dello Stato, di rimuovere gli ostacoli o di promuovere i mezzi per rendere effettivo l'esercizio dei diritti. Non basta dire: i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti, come non basta dire: hanno diritto alla salute, al lavoro, eccetera; bisogna aggiungere — e talvolta la Costituzione lo fa esplicitamente — che la Repubblica promuove i mezzi per rendere effettivo l'esercizio del diritto. Affermare che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, senza pensare ai mezzi che rendano concreta per tutti tale possibilità, costituisce una enunciazione astratta, non calata nella realtà del tessuto costituzionale della Repubblica italiana, quale esso è oggi.

Questa, tuttavia, non è una legge — è stato detto nel dibattito alla Camera ed è stato ripetuto nell'intervento del nostro relatore — che riconosce formalmente i partiti dettando una particolare disciplina giuridica, proprio nella misura in cui l'articolo 49 non personalizza i partiti ma sancisce solo il diritto, per i cittadini, di associarsi in partiti. Il provvedimento in esame non tende, quindi, a disciplinare le formazioni politiche nella loro fisionomia, nelle loro strutture, nei loro organi, ma solo a garantire al cittadino il diritto di associarsi, dando la possibilità a chi vuol costituire un'associazione partitica di realizzare questo proposito senza trovarsi di fronte all'ostacolo più ovvio e frequente, quello contro il quale si sono sempre scontrate tutte le affermazioni di tipo liberistico, della mancanza di concrete disponibilità economiche.

Vanno qui richiamati vari articoli della Costituzione e precisamente gli articoli 1, 2 e 3, che sono certamente fondamentali e che in modo indiretto ma deciso si collegano con l'articolo 49. Il riferimento più frequente all'articolo 18 è, invero, fin troppo ovvio. E, invece, l'articolo 2 ad assumere rilevanza in questo dibattito là dove afferma che i diritti della Costituzione non sono solo riconosciuti, ma anche garantiti. Ed anche

la generale indicazione dell'articolo 3 è da richiamare nella parte in cui sostiene esser compito dello Stato rimuovere gli ostacoli, anche di ordine economico, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ne impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, amministrativa e sociale del paese.

Ora, se i partiti sono gli organi attraverso i quali si concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, bisogna dare a tutti i cittadini la possibilità di organizzarsi, appunto, in partiti, non soltanto riconoscendo in astratto questo diritto, ma rendendolo concreto, eliminando gli ostacoli, anche di ordine economico, che limitano di fatto questa possibilità.

Per quanto concerne l'articolazione della legge, non ripeterò cose già dette, ma mi limiterò a sottolineare l'aspetto che mi convince di più, ed è, a mio avviso, quello essenziale. Abbiamo già visto che le procedure di questa legge passano attraverso il Parlamento, il che rappresenta una conseguenza ineliminabile del fatto che con essa non si possono nè si devono riconoscere e tanto meno registrare i partiti in una struttura che implichi quindi formalità tipo quelle che sarebbero richieste, ad esempio, per la registrazione dei sindacati. L'articolo 39 della Costituzione, come è noto, per una organizzazione sociale qual è il sindacato stabilisce una particolare procedura e nulla avrebbe vietato di prevedere nell'articolo 49 una analoga procedura. L'argomento è stato ampiamente dibattuto, ma è certo che una organizzazione di partito, la quale deve sintetizzare ed esprimere una linea politica seppure, ovviamente, nei limiti generali della legge penale che vale per tutti, mal soffrirebbe controlli di tipo burocratico o amministrativo esercitati sulla propria attività o nella formazione della sua volontà.

Dal momento perciò che questo non si poteva e non si voleva fare, e non si è fatto, era chiaro che il tramite per il quale la legge doveva necessariamente passare, e passa, è il Parlamento. Questo, onorevoli colleghi, costituisce (perciò mi sono permesso all'inizio di dire che il mio modestissimo intervento ha l'ambizione di inquadrare la materia in

un contesto più ampio) un passaggio importante. Spero che questo provvedimento rappresenti l'inizio di una rivalutazione della posizione del Parlamento nel quadro generale della vita politica del paese, un punto di partenza perchè quando da chiunque si faccia riferimento al Parlamento lo si veda non come uno dei tanti organi previsti dalla Costituzione della Repubblica italiana, ma come l'organo direttamente rappresentativo e depositario della sovranità popolare. Tutti gli esami ed i controlli sono buoni, legittimi, opportuni, ma non c'è controllo più alto di quello del Parlamento. Tutti gli indirizzi politici e amministrativi sono lodevoli, apprezzabili, frutto di studi, di esperienze, di approfondimenti scientifici, ma l'indirizzo politico-amministrativo più alto e vincolante è quello del Parlamento. Non ci sono poteri dello Stato che si possano o si debbano muovere, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, secondo una linea che non trovi nel Parlamento il suo punto di unificazione, il suo momento di sintesi.

Ecco perchè ho apprezzato e apprezzo in modo particolare che questa legge passi per il tramite del Parlamento. Il finanziamento pubblico dei partiti passa per il tramite del Parlamento e deve appunto trovare in un minimo di rappresentatività parlamentare la sua giustificazione. È chiaro che a nessuno sfuggono i pericoli della polverizzazione, della strumentalizzazione di una legge di finanziamento che garantisca qualsiasi movimento, anche velleitario, di aggregazione, il quale non trovi nel Parlamento un riscontro di rappresentatività e di rispondenza, attraverso il voto popolare, all'interesse del paese. Una legge che — come questa — sancisce il controllo parlamentare, esercitato dai Presidenti delle Camere, offre, sotto questo profilo, una garanzia al più alto livello possibile.

Anche gli organi supremi di controllo dello Stato, quelli ai quali si fa riferimento tanto spesso quando si vuole alludere, e giustamente, ad organi di alta responsabilità sotto il profilo amministrativo o contabile, presentano i loro rilievi od apprezzamenti, come giudice ultimo, al Parlamento, fine di ogni controllo essendo, in definitiva, la tutela di quell'interesse pubblico che solo al

Parlamento spetta, in ultima analisi, interpretare.

Gli appunti alla legge che stiamo esaminando, ai fini di eventuali futuri miglioramenti, come hanno detto già molti colleghi (ve ne sono spunti abbondanti anche negli interventi che, come modestamente il mio, suonano pieno apprezzamento e pieno consenso al disegno di legge) sono da me largamente condivisi, in questo spirito: nella misura, cioè, in cui si affermerà sempre di più la necessità del controllo, del riscontro parlamentare in ordine all'attività dei partiti politici.

Non si vuol dire, con ciò, che i partiti politici facciano solo elezioni politiche per il Parlamento; si intende solo riaffermare che principale funzione dei partiti politici è proprio quella di concorrere a determinare la politica nazionale e la politica nazionale si fa in Parlamento, non nei comuni, non nelle province, non nelle regioni, le cui istanze, anche politiche, devono trovare nel Parlamento il momento di unificazione e di decisione suprema. Sotto questo profilo, ripeto, la legge è particolarmente apprezzabile come inizio di una linea di rivalutazione del Parlamento, nel quale si deve trovare un punto di riferimento sicuro, certo, inoppugnabile perchè collegato col voto politico popolare, cioè con l'espressione diretta della sovranità.

Oggi questa sicurezza di riferimento, questa precisa sensazione nell'opinione pubblica non c'è. Bisogna che si ricrei e che tutti, individui singoli, collettività, poteri dello Stato vi concorrano; anche quelli che si chiamano oggi, con un brutto termine, purtroppo in voga, poteri separati occorre che trovino il congiungimento delle loro separazioni nel Parlamento, unico organo in cui tutte le cose devono essere riassunte e sintetizzate e le questioni definite.

Col provvedimento in esame, all'aiuto degli aderenti, dei simpatizzanti al contributo degli iscritti, di quelli che in particolare credono in un ideale politico e sono perciò disposti ad un sacrificio personale, a questa fiamma che non si può spegnere senza che si spenga l'idea stessa di partito, ma che è, purtroppo, insufficiente, si aggiunge il finanziamento pubblico che consente una mo-

bilitazione politica ampia, indispensabile per l'espressione di un voto popolare consapevole. È indispensabile affinché la sovranità popolare non si esprima sulla base di semplici e superficiali *slogans* ma abbia una premessa di studi, di approfondimenti, poggi su una rete organizzativo-politica capillare, il più estesa possibile e — come diceva giustamente stamattina il senatore Cossutta — disponga di una stampa di partito capace di formare e di informare. È molto limitativo, infatti, il concetto che associarsi in partito possa servire affinché una volta ogni cinque anni il cittadino sovrano concorra a determinare la politica nazionale esprimendo un voto. Il partito serve perchè chi vuole partecipare e concorrere alla determinazione della politica nazionale possa farlo giorno per giorno e giorno per giorno possa partecipare ai programmi e alle scelte. Mi auguro che attraverso il finanziamento pubblico dei partiti innanzitutto la stampa di partito si sollevi dalle condizioni di vita veramente difficili nelle quali si è dibattuta fino ad ora e sia in condizioni non solo di informare largamente, ma di seguire il dialogo, il dibattito politico con assoluta tempestività, come può fare in definitiva solo un quotidiano, senza rimandare le questioni da una settimana o da un mese all'altro ma dando puntualmente risposte alle domande e fornendo ogni chiarimento al cittadino.

A questo punto consentitemi un ulteriore passo innanzi. Stiamo discutendo sulla legge che concerne il finanziamento pubblico dei partiti, legge lungamente auspicata, per un periodo in cui, come dicevo all'inizio, i partiti hanno vissuto con estrema difficoltà; ma hanno vissuto. Essi non hanno chiuso i battenti, perchè non li potevano chiudere anche quando appunto si sono presentate, dal punto di vista pratico, economico, situazioni di estrema difficoltà attraverso le quali anche molti colleghi, che hanno esperienza più diretta di vita di partito, sono passati. Essi sanno che c'è voluto del coraggio, del sacrificio, della tenacia, che è stato necessario esporsi in prima persona in molti casi perchè il partito visse, perchè la voce del partito, indispensabile ai fini della corretta

formazione della volontà politica, potesse continuare a farsi sentire.

È chiaro che se oggi parliamo di un regolare finanziamento, onorevoli colleghi (non ci facciamo schermo delle parole in questa sede che è altamente responsabile), se diciamo che da lungo tempo è attesa una disciplina di questo tipo che è finora mancata, se parliamo, quindi, di una lunga carenza legislativa in questo campo e su questo tema, e di difficoltà che si sono dovute superare, vuol dire che i finanziamenti ai partiti sono passati, fin qui, attraverso strettoie, difficoltà, interpretazioni di leggi, di norme e di prassi, in grado di assicurare l'indispensabile flusso all'esercizio di una funzione vitale.

Ebbene, in un contesto di tal genere occorre avere il coraggio di guardare la realtà chiaramente e responsabilmente. Ho detto prima, non senza ragione, che il Parlamento è la sede suprema di tutte le attività dello Stato, compresa quella del controllo, anzi il Parlamento è, forse, soprattutto, organo di controllo non solo del Governo, ma di tutta la vita dell'apparato pubblico. Il Parlamento, quindi, organo supremo di controllo, deve assumersi ogni responsabilità.

Occorre, a mio avviso, un atto del Parlamento, che, nel momento in cui assume la responsabilità di dare inizio, con questa legge, ad un sistema nuovo di valutazione e di regolamentazione dei rapporti politici e della vita dei partiti, deve affrontare necessariamente, con altri suoi atti, la realtà fino ad oggi sviluppatasi, in modo, forse, non regolare, e che comunque non poteva essere regolare in mancanza di una regolamentazione, ritenuta indispensabile e perciò, oggi, disposta. I timori che l'intervento del Parlamento possa essere deviante appartengono ad una mentalità che non vede nel Parlamento l'organo di diretta espressione — la più diretta — della sovranità popolare. Parlare di prevaricazione ad opera del Parlamento è dire l'assurdo: non è possibile, senza rinnegare l'essenza stessa del concetto democratico, non fare ossequio agli interventi del Parlamento che è l'organo primariamente investito per intervenire o non intervenire, secondo la sua valutazione sovrana, nelle questioni che interessano il paese.

Occorre, come dicevo prima, un atto del Parlamento che prenda in esame e valuti il contenzioso che si è andato accumulando fin qui in questa materia; sarebbe assurdo che il cammino della legge in esame venisse accompagnato, proprio nei primi passi, da una serie di lamentazioni, di insinuazioni, di malevolenze o di osservazioni anche giustificate, ma comunque oggetto di contestazione; occorre che il cammino di questa legge sia libero sin dall'inizio e che il Parlamento si faccia carico del contenzioso che si è andato accumulando fino adesso per una responsabile decisione.

Il contenzioso che è andato maturando fino adesso ha una sostanza politica innegabile e tutte le volte che ci si dimentica di ciò, si cade in errori grossolani attribuendo epiteti di « truffatori » di « ladri » o di « imbroglioni » a chi non ha mai pensato nè di perpetrare una truffa, nè di commettere un furto, nè di fare un imbroglio, ma semplicemente di concorrere ad uscir dalle secche di una situazione per un'attività che oggi dichiariamo essere importante e decisiva, tanto è vero che la lodiamo, l'apprezziamo e la finanziamo.

Occorre, al di fuori delle facili demagogie che trovano spunto non certo in forze politiche responsabili, ma nel qualunque irresponsabile, al di fuori — ripeto — delle facili demagogie di tipo qualunquistico, guardare in faccia la realtà di questo problema e affrontarlo in Parlamento, per le opportune conclusioni.

Nelle fattispecie del diritto amministrativo vigente e tanto meno nelle fattispecie del diritto penale vigente (tanto è vero che in materia di rapporti che hanno connessione con l'attività della pubblica amministrazione, come possono testimoniare i colleghi che fanno parte della Commissione giustizia, è all'esame del Senato il problema dell'adeguamento di quella normativa) molto difficilmente e con forzature deformanti può trovare collocazione la realtà di questo aspetto della vita sociale e politica. Occorre che il Parlamento valuti questa nuova realtà, ne prenda atto ed elimini questo contenzioso, valutando, nella sua sovranità, le questioni che si porranno, eventualmente esa-

minando l'opportunità di provvedimenti che in un contesto più generale inquadrino la realtà alla quale (vedo che l'onorevole Presidente mi sollecita, anche se cortesemente non mi interrompe, ma mi rendo conto ugualmente dell'ora a cui siamo giunti) con questo disegno di legge cominciamo a far fronte.

Onorevoli colleghi, si tratta di un chiaro, solido e sostanziale inizio, ma è questo solo l'inizio di una serie di norme che debbono concernere anche, ad esempio, l'immunità parlamentare connessa con lo *status* del parlamentare. Vorrei, a questo proposito, spezzare una lancia a favore di coloro che non sono parlamentari, ma che fanno parte di consigli amministrativi, di enti comuni, di enti province o di enti regioni e che si trovano, per evidenti carenze legislative, in analoghe difficoltà, per cui una qualche garanzia, che, se deve essere ristretta, non può essere certo abolita per i parlamentari, va esaminata serenamente anche nei confronti di chi opera nell'interesse pubblico in campi diversi dal Parlamento e va considerato nella sua specifica posizione tutte le volte che la lettera di disposizioni inadeguate si accanisce contro di lui, fino a farlo apparire quasi un profittatore.

Se altri provvedimenti, dunque, saranno proposti e approvati in questo spirito, accentuando la posizione sovrana e centrale del Parlamento e guardando alla Costituzione proclamata il 1° gennaio 1948, con la decisione che il Senato prenderà oggi, analoga, come mi auguro, a quella assunta dalla Camera la settimana scorsa, avremo intrapreso un ottimo cammino nell'interesse della democrazia italiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la rapidità con la quale questo disegno di legge è stato presentato, discusso ed approvato alla Camera dei deputati ed è ora discusso e sta per essere approvato al Senato — ed anche il fatto che stiamo parlando a quest'ora è una riprova di

questa eccezionale rapidità — è in contrasto con la profonda e diffusa indignazione che esso ha suscitato nella pubblica opinione, di cui si è resa interprete la stampa di informazione più qualificata ed autorevole, dalla quale sono stati perfino espressamente rivolti concitati appelli al Presidente della Repubblica ad esercitare il suo potere costituzionale di rinvio della legge in Parlamento.

Qualcuno ha scritto che se il Presidente della Repubblica non si valesse in questa circostanza dell'anzidetto potere, non si capirebbe più la ragione per cui il potere stesso fu voluto e previsto dalla Costituzione.

Onorevoli colleghi, noi siamo già entrati nell'arena infuocata del combattimento per il primo *referendum* abrogativo di una legge dello Stato approvata dal Parlamento. Il *referendum* è il mezzo tecnico per verificare se la volontà legislativa espressa dal Parlamento corrisponda o no alla volontà del popolo, in tutti i casi in cui un gruppo qualificato di nostri concittadini, ritenendo nella discrezionale loro valutazione che questa corrispondenza non sussista, lo richieda. Orbene, proprio in questi giorni in prepara-

zione e in attesa del voto del prossimo 12 maggio, stiamo, per così dire, toccando con mano quello che accade allorchè scoppia un contrasto tra Parlamento e paese, pur se l'ordinamento offre per risolverlo il mezzo del *referendum*.

Perciò dovremmo essere nelle condizioni migliori per accordare la nostra pensosa e responsabile attenzione alla divergenza che in questi giorni si è manifestata e continua a manifestarsi sul contenuto e sui fini di questo disegno di legge; tra le valutazioni e il comportamento del Parlamento da una parte e le valutazioni della pubblica opinione dall'altra. Viceversa, non solo il Parlamento rifiuta sostanzialmente di prendere atto di questa divergenza, quanto meno per tentare di rispondere alle obiezioni principali che sono state e sono mosse a questo disegno di legge, non tanto nelle sue sedi quanto nel paese, ma accelera imperterrita e insensibile il procedimento della sua approvazione, come se fosse conscio che si tratta di una cattiva azione e che, non volendo e non potendo rinunciarvi, la cosa migliore sia il non indugiare nel portarla a compimento.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue VALITUTTI). Se non si fosse opposto il Gruppo liberale, che ha richiesto che quanto meno fosse distribuita la copia stampata del testo giunto dalla Camera nel pomeriggio di martedì scorso, questo disegno di legge sarebbe stato qui approvato tra lo stesso martedì ed il giorno successivo. In questa ipotesi il Parlamento italiano avrebbe probabilmente arricchito la storia della nostra legislazione di una legge che, presentata il 20 marzo scorso nell'altro ramo del Parlamento, sarebbe giunta napoleonicamente al termine del suo *iter* in soli venti giorni.

Questo disegno di legge potrà ugualmente concorrere al premio per il primato della rapidità del processo formativo, perchè pre-

vedibilmente sarà approvato entro un termine di più di venti giorni, ma di meno di trenta. Anche di ciò, di questa fretta che non appare obiettivamente giustificata, la pubblica opinione si duole ed ha ragione di dolersi nel confrontarla con la lentezza talvolta esasperante che normalmente caratterizza il cammino di altri disegni di legge ben più necessari ed urgenti.

È stato scritto che l'opinione pubblica merita tanto di essere stimata, quanto di essere disprezzata: disprezzata per la sua concreta coscienza e manifestazione, stimata per il suo fondamento essenziale che, più o meno offuscato, appare soltanto in quella concretezza. Lo stesso scrittore ha aggiunto che i veri uomini di Stato sanno leggere nella

esteriorità e frammentarietà della pubblica opinione per accertare ciò che è interiore ed essenziale.

Perciò anche quando si disprezza la pubblica opinione, come sostanzialmente ha fatto e continua a fare il Parlamento in occasione di questo disegno di legge, non è politicamente lecito omettere lo sforzo di ricercare se nella disprezzata pubblica opinione vi sia un valido fondamento. In Italia — l'ho sentito anche stamane qui — si è costruito il fantoccio polemico del qualunquismo, cui si ricorre in tutti i casi in cui si vuole risparmiare lo sforzo di confutare le critiche moleste. Si suole dire che è il fantasma del qualunquismo che interviene per screditare le istituzioni democratiche, mancando tuttavia di chiedersi — come pure sarebbe necessario per tentare di allargare l'area della verace democrazia — le cause della tenacia e della ostinazione di questo invincibile fantasma al fine di scovarlo e di colpirlo.

Anche in questa occasione si è ricorsi da parte dei difensori di questo disegno di legge alla banale astuzia di guerra del qualunquismo per asserire che le critiche ad esso rivolte sono di estrazione qualunquistica e che perciò non meritano nè di essere rilevate nè di essere confutate. Si suole dire in Francia che la dottrina è molto confortevole, perchè dispensa dallo sforzo di pensare; anche il qualunquismo è molto confortevole perchè dispensa dalla pena di rispondere alle critiche più moleste. Evocato il fantasma del qualunquismo, è stato ovviamente assai più facile sbarazzarsi del dissenso e della disapprovazione con cui la pubblica opinione ha accolto questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, non temo il discredito che il cosiddetto qualunquismo può gettare sul volto delle istituzioni per offuscarlo o deturparlo: le istituzioni sono inviolabili quando operino correttamente e siano coerenti ed efficienti i comportamenti degli uomini che le impersonano. Temo solo il discredito che le istituzioni si procurano da sé con il loro cattivo funzionamento. In questi ultimi mesi il Parlamento, improvvisando la redazione di questo disegno di legge e portandolo avanti con una energia ed una grinta assolutamente insospettabili e che si vorreb-

be che avesse dimostrato e dimostrasse in occasioni più degne, certo non ha contribuito ad alleviare la crisi della sua credibilità. Esistono certe condizioni poste le quali si impone ai cittadini il rispetto e l'ossequio verso lo Stato e tolte le quali non solo vengono meno il rispetto e l'ossequio, ma lo Stato stesso cessa di esistere nella coscienza dei cittadini. Quello che è vero per lo Stato in generale è ancora più vero per il Parlamento democraticamente e periodicamente eletto, che ha bisogno di riposare insostituibilmente sull'affetto e sulla stima dei cittadini. È stato scritto che se lo Stato si veste da commediante e va a buffoneggiare nelle strade non può ovviamente pretendere di essere rispettato dai suoi cittadini, i quali, disaffezionandosi da un simile Stato, non possono perciò essere condannati come qualunquisti. In questa circostanza certo il Parlamento non si è vestito da commediante e non è andato in giro a buffoneggiare sulle strade, ma è ugualmente certo che esso ha posto in essere un comportamento che obiettivamente non poteva e non può riscuotere comprensione e stima da parte dei cittadini, anche per le circostanze che hanno immediatamente preceduto e accompagnato tale comportamento.

Il fatto che un Parlamento democratico non rilevi o sottovaluti l'essenzialità dei suoi rapporti di affetto e di stima con la pubblica opinione è secondo me un indice grave della involuzione della coscienza democratica in questo momento storico-politico del nostro paese. Onorevoli colleghi, l'Italia, erede e custode di grandi tradizioni architettoniche, predilige l'arco anche nel suo linguaggio politico. In questi anni abbiamo acquisito nel nostro linguaggio politico vari tipi di archi, ad esempio l'arco delle forze costituzionali, l'arco delle forze democratiche, l'arco delle forze di centro-sinistra; come chiameremo questo nuovo arco, costituito dalla maggioranza che sorregge questo disegno di legge e che è costruito sia con i materiali della Destra nazionale che con i materiali del Partito comunista? Trattandosi di un arco sottostante ad una legge finanziaria, vantaggiosa per i partiti che lo formano, si potrebbe facilmente cedere, nella ricerca della deno-

minazione più appropriata, alla tentazione del linguaggio volgare. Io non cederò a questa tentazione e chiamerò questo nuovo arco con il nome che credo sia più rispondente alla verità, cioè con il nome di arco della corporazione politica dei partiti attualmente presenti in Parlamento. Questo disegno di legge dà origine e vita alla nuova grande corporazione che ancora non esisteva, almeno come corporazione giuridicamente costituita, in questo nostro paese invariabilmente corporativo e in un'ora della nostra vita nazionale di intenso... (*Interruzione dall'estrema destra*). Lo so, voi volete sempre serbare la vecchia Italia; di intenso, dicevo, esuberante ed irresistibile corporativismo. È esatto, secondo me, quello che ha scritto un grande settimanale italiano nei giorni scorsi, che cioè, in forza dell'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti, quello che era stato concepito dai costituenti come un regime democratico rappresentativo diventa una grande corporazione situata in cima al paese, ma ad esso in sostanza estranea. È la grande corporazione dei partiti rappresentati nel presente Parlamento. Come ogni corporazione essa pretende di fissare e fermare il moto della vita, rendendo estremamente difficile la nascita e lo sviluppo di nuove forze politiche che non si inseriscano negli attuali schemi. Solo un vincolo di natura corporativa poteva infatti comporre, nella costruzione di questo nuovo arco, antitesi politiche così esasperate come, ad esempio, quella tra Destra nazionale e Partito comunista. Ho sempre sentito dire dagli amici della Destra nazionale che tutte le leggi importanti debbono essere elaborate secondo una logica politica anticomunista, così come ho sempre sentito dire dagli amici comunisti che viceversa tutte le leggi importanti debbono essere elaborate secondo una logica antifascista. Credo perciò che mi sia lecito chiedere agli amici della Destra nazionale se essi ritengono questa legge anticomunista e agli amici comunisti se ritengono questa legge antifascista. Io credo che questa legge non sia nè anticomunista nè antifascista per la ragione semplicissima che è una legge corporativa. Una volta tanto anticomunismo e antifascismo hanno gettato

le armi e si sono pacificati nella solidarietà corporativa.

Anche stavolta Parigi val bene una messa. Onorevoli colleghi, è proprio l'evidente carattere corporativo di questo disegno di legge che ha soprattutto indignato e indigna una parte cospicua della pubblica opinione. Questa indignazione ha radici non torbidamente qualunquistiche ma schiettamente democratiche. La pubblica opinione ha avvertito ed avverte che quando i partiti politici, che sono libere associazioni di credenti negli stessi ideali, pretendono di garantirsi contro quel rischio della sopravvivenza, che associazioni veramente libere debbono ben correre per serbarsi tali, sono poste in pericolo le basi stesse della libera democrazia. Il corporativismo è garanzia contro il rischio della sopravvivenza che sempre si corre nella libera lotta; i partiti esistenti si sono uniti nella grande corporazione cui dà origine questo disegno di legge proprio per sottrarsi il più possibile al rischio della sopravvivenza. Questa intuizione non va disprezzata ma piuttosto onorata come espressione di fede nella libera democrazia, mantenuta e riaffermata anche al cospetto di comportamenti incoerenti e inidonei di coloro che più dovrebbero difenderla e salvaguardarla.

Onorevoli colleghi, dopo questo preambolo, credo che mi spetti e ci spetti di ricercare e rendere evidenti in primo luogo le ragioni di questo singolare *modus procedendi* di cui noi stessi qui, specie in questo momento, siamo più vittime che protagonisti; *modus procedendi* caratterizzato ad un tempo da un tipo di fretta spasmodica, da una intolleranza non arrogante, ma ferma e tetragona ad ogni critica, anche la più ragionevole, e dalla volontà di giungere in porto a qualsiasi costo, anche a quello dell'impopolarità.

Questa è una ricerca politica e deve perciò precedere ogni analisi tecnico-giuridica. Si è detto e si è anche scritto a lungo per dimostrare che questo disegno di legge non è stato nè improvvisato nè frettoloso, in quanto ha come suo retroterra molti anni di ricerca e di discussioni sul problema del finanziamento pubblico dei partiti. Effettivamente si è molto discusso e scritto, anche in Italia, su questo problema, da almeno un quarto di

secolo. A questo dibattito ha partecipato anche l'ufficio studi e documentazioni del nostro Senato con due eccellenti pubblicazioni, che ho qui, del 1965 e del 1970, sull'ordinamento e finanziamento dei partiti politici nella Repubblica federale tedesca.

Ma chi obiettivamente confronti il contenuto del disegno di legge, sottoposto al nostro esame, con la ricchezza e la vivezza di un così lungo dibattito, difficilmente riesce ad allontanare da sé il dubbio che in Italia si discuta tanto sui problemi e che si accumulino una così ricca messe di riflessioni e documentazioni che, quando giunge il momento in cui si richiede di affrontare e risolvere un determinato problema, non si ha più il tempo di leggere e meditare il vasto materiale raccolto sullo stesso problema. È mio convincimento che se gli autori del disegno di legge avessero effettivamente letto e meditato quello che si è scritto e si è detto in Italia sul finanziamento pubblico dei partiti, sarebbero stati assai più circospetti nel formularlo e sarebbero oggi assai più cauti nel difenderlo.

L'onorevole Flaminio Piccoli, autore principale di questo disegno di legge, ha fornito, in una nota apparsa sul settimanale « La Discussione » nel numero uscito il 15 aprile, una spiegazione di questo *modus procedendi* che, se fosse vera, sarebbe estremamente inquietante. Egli ha scritto esattamente di essere convinto che « se il Parlamento non procederà con speditezza al varo di questa legge, le insorgenze di molti ambienti economici e politici contro il finanziamento pubblico diventeranno una valanga capace di far continuare il metodo di finanziamento occulto che si depreca ma che si vorrebbe far continuare per tenere i politici alla catena ed impedire di vedere con equilibrio e lucidità gli interessi veri e profondi del paese ».

Secondo questa spiegazione dell'onorevole Piccoli, l'urgenza, questo strano *modus procedendi*, sarebbe determinata dal timore e dalla previsione dell'irresistibile intervento di forze occulte intese ad imporre il finanziamento privato come mezzo per coartare la libertà di decisione dei partiti politici nel-

l'interesse generale. L'onorevole Piccoli ha detto alla Camera che non si permetterà che l'Italia sia governata dai pretori, ma non si è accorto che, fornendo la suddetta spiegazione, da me testualmente riferita, egli ha dato ai pretori assai più ragione di quanto essi abbiano desiderato averne perchè ha ammesso che i partiti politici, finanziati occultamente, sono stati da ciò incatenati ad interessi particolari e impediti di vedere con equilibrio e lucidità gli interessi veri e profondi del paese.

Io distinguo la sincerità dalla verità. Certamente l'onorevole Flaminio Piccoli è stato sincero, cioè ha scritto quello che pensa. Ma spero che ciò non sia altrettanto vero, che cioè egli non abbia colto la causa principale dell'urgenza anche da lui, se non soprattutto da lui, voluta e difesa. Probabilmente sono assai più nel vero coloro che sospettano che si sia voluto avere pronto lo strumento di questa legge prima del 12 maggio per poterla eventualmente adoperare in una situazione che per effetto dell'esito del *referendum* potrebbe imporre nuove elezioni politiche generali. Sembra che il disegno sia rivolto soprattutto contro la Destra nazionale; state attenti!

Non posso e non debbo escludere che in realtà può non esserci stato un disegno premeditato che prevede questa possibilità. Ma è certo che, approvata questa legge, verificandosi certe condizioni, sarà assai più facile giungere ad elezioni politiche generali a breve scadenza.

C R O L L A L A N Z A . Ben vengano!

V A L I T U T T I . Ve ne accorgete!

D I N A R O . Forse voi ve ne accorgete più di noi.

V A L I T U T T I . Noi non abbiamo più null'altro da perdere.

Perciò il Senato deve avere ben presente che, approvando questa legge, come si accinge a fare e certamente farà tra poco, concorrere a dare a certe forze politiche un potere di decisione che forse è stato il movente prin-

cipale del ricorso a un così precipitoso procedimento legislativo in materia tanto delicata, ma che, se anche non fosse stato il fine da esse premeditatamente voluto, le metterebbe in migliore posizione per desiderare e proporre, verificandosi certe condizioni per effetto dell'esito del *referendum*, la fine anticipata della presente legislatura. Non è obiettivamente negabile, onorevoli colleghi, che se non fosse approvata questa legge sarebbe assai più difficile ricorrere ad elezioni politiche generali a breve scadenza e che se sarà approvata, come sarà approvata, diventerà viceversa assai più facile.

Onorevoli colleghi, passando all'esame di merito del disegno di legge sottoposto al nostro esame, ritengo che non solo sia erronea l'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione, della quale parlava il senatore Agrimi, posta implicitamente a suo fondamento, ma che le norme che nella loro connessione formano il contenuto del disegno di legge violino nello spirito e nella lettera proprio il predetto articolo. Invero l'articolo 49 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Questo articolo, connettendosi all'articolo 18 sul diritto di associazione e sul divieto di associazioni segrete e di quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, definisce sostanzialmente anche il partito politico quale associazione costituita liberamente da cittadini per il fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

In questa nozione di partito politico è insita la nota della pluralità dei partiti. Tutto il disegno dello Stato delineato dalla Costituzione è quello di uno Stato che ha e deve avere una pluralità di fonti di animazione politica e che perciò si fonda sulla garanzia della manifestazione del dissenso politico anche nella sede degli organi in cui si forma la sua volontà.

Ma l'articolo 49 sancisce il diritto di associarsi in partiti politici e non impone l'obbligo; alla base di detto articolo c'è la cri-

tica all'esperienza storica del fascismo che vietò i partiti politici. Perciò la norma costituzionale ha voluto garantire solennemente il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti politici. Questa solenne garanzia significa che i partiti non si possono sopprimere con legge ordinaria. I partiti sono dunque previsti e garantiti giuridicamente.

Sul piano della valutazione storico-politica essi non sono soltanto utili e provvidi, ma necessari e indispensabili. La democrazia parlamentare che è il tipo di democrazia accolto dalla nostra Costituzione, è inscindibile dalla pluralità dei partiti politici. Ma da ciò non discende la conseguenza che i partiti siano e debbano essere i soli enti di gestione del processo di formazione della volontà politica nell'ambito della società civile.

Il disegno di legge finanziando i partiti ha sostanzialmente identificato nei partiti e precisamente nei partiti attualmente presenti nel Parlamento, i soli enti di gestione del processo di formazione della volontà politica nel Paese e perciò li ha configurati come enti monopolistici dell'azione politica che si propone il fine di mediare tra la società civile e lo Stato.

La caratteristica principale e più qualificante della struttura di questo disegno di legge è, secondo me, l'abbinamento dei contributi per il rimborso delle spese elettorali ai contributi per l'attività funzionale dei partiti tra una elezione e l'altra. Questo abbinamento caratterizza ma vizia la legge e la rende incompatibile, come spero di dimostrare tra poco, con lo spirito e la lettera dell'articolo 49 della Costituzione. Stamane anche il senatore Arfè ha detto che tutti i paesi hanno il finanziamento pubblico dei partiti. Vorrei pregare il senatore Arfè non solo di leggere gli eccellenti volumi pubblicati dal Senato, ma anche questo eccellente volume pubblicato dalla Camera dei deputati che porta il titolo « Il diritto dei partiti in Italia »: in esso vi è anche una documentazione dedicata ai paesi stranieri europei.

S I C A . Non si trova.

V A L I T U T T I . Ma è nella nostra biblioteca a disposizione di tutti. Orbene, se si leggono questi volumi, che cosa si rileva ed accerta? Che in verità c'è un solo paese che ha il finanziamento pubblico dei partiti: la Svezia. L'esempio finlandese non è assolutamente probativo; in Finlandia l'ultima legge ha statizzato i partiti nel senso cioè che li ha sottoposti, finanziandoli, ad un controllo penetrante, assiduo, continuativo del potere esecutivo; quindi li ha praticamente statizzati. Sì, c'è una legislazione sui partiti, ma è una legislazione la quale si circoscrive nel fine di concedere determinati contributi per adempimenti che si inseriscono nel procedimento politico parlamentare.

Devo, a questo punto, citare l'esempio della Germania che è quello più significativo e più ammonitore. Nella Germania federale tra il 1966 e il 1967 fu combattuta e risolta una grande battaglia politico-costituzionale per risolvere problemi simili a quelli da cui ha tratto origine il presente disegno di legge, ma in condizioni storico-politiche assai meno gravi di quelle attualmente esistenti in Italia. La risoluzione di quella battaglia ebbe la sua espressione nella sentenza del 19 luglio 1966 della Corte costituzionale di Karlsruhe e nella legge sui partiti del 24 luglio 1967, attualmente in vigore, che si attiene ai principi affermati nella sentenza. Ci sono alcuni elementi differenziali tra la posizione dei partiti nella nostra Costituzione e la posizione dei partiti nella legge fondamentale della Germania federale. Tuttavia questi elementi non incidono sul problema del finanziamento dei partiti, problema che è uguale in Germania e in Italia, perchè tale problema è risolvibile solo in base alla natura sociologica e politica del partito nello Stato moderno, democratico e pluralista.

La sentenza del 19 luglio 1966 della Corte di Karlsruhe, come risulta anche dall'acuta e perspicua nota del professor Leopoldo Elia, da lui premessa al volume pubblicato dall'ufficio studi e documentazioni del Senato nel 1970, notò che proprio per la preservazione di tale natura non si può e non si deve legittimare il finanziamento pubblico per

l'attività funzionale dei partiti nel corso di ciascuna legislatura e che, viceversa, solo sul presupposto dell'esclusione di tale finanziamento si può giustificare e si giustifica il rimborso delle spese elettorali, dovuto e motivato con riferimento ad un adempimento necessariamente inserito nel procedimento parlamentare. Quello che soprattutto la Corte di Karlsruhe difese, e che in questo troppo soffocato dibattito non è emerso, fu il principio della uguaglianza delle possibilità di successo tra i partiti politici che si presentano alla competizione elettorale. Se si finanziano i partiti presenti in Parlamento per la loro attività funzionale nel corso di ogni legislatura, si mettono gli stessi partiti in condizione di superiorità e di vantaggio rispetto alle nuove formazioni politiche. Non solo questa condizione di superiorità e di vantaggio non è compensabile e compensata dal rimborso per le spese elettorali concesso a certe condizioni a tutte le formazioni vecchie e nuove che si presentano alle elezioni, ma questo stesso rimborso è differenzialmente fruttuoso a seconda che sia concesso a formazioni che per un certo numero di anni hanno beneficiato dei contributi per la loro attività funzionale o a formazioni che non hanno potuto beneficiarne. Perciò la tendenza di un simile sistema che abbina i contributi per il rimborso delle spese elettorali ai contributi per l'attività funzionale dei partiti, è una tendenza irresistibile a canonizzare, a pietrificare la situazione esistente e a fossilizzare i partiti, facendo violenza alla loro natura di formazioni storicamente mutevoli e fluide.

La legislazione della Germania federale abbandonò perciò l'anzidetto sistema che era stato sperimentato e con la legge del 24 luglio 1967 si limitò a concedere i contributi per il rimborso delle spese elettorali, ritenuto il solo compatibile con la natura del partito politico che deve serbare integre le basi e le sue sorgenti nel moto incessante di trasformazione e di creazione della società civile.

Il nostro legislatore frettoloso ha ritenuto con questo disegno di legge di chiudere gli occhi dinanzi a questa esperienza ed ha ac-

colto il principio del duplice finanziamento, del finanziamento per il rimborso delle spese elettorali e del finanziamento per l'attività funzionale dei partiti. Questo sistema è in contrasto, come ho già detto, con la norma costituzionale contenuta nell'articolo 49 perchè il diritto di tutti i cittadini ad associarsi in partiti politici viene a configurarsi, in forza dell'applicazione di questa legge, come diritto di serie A per alcuni e come diritto di serie B per altri cittadini; come diritto di serie A per i cittadini associati negli attuali partiti e come diritto di serie B per i cittadini che vorranno associarsi in nuovi partiti. I primi avranno di più e i secondi avranno di meno. Quando la norma costituzionale dice, come dice, che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, vuol far salvo davvero il diritto di tutti i cittadini, di quelli che sono e di quelli che saranno, senza distinzioni e senza discriminazioni. Questo disegno di legge discrimina invece e perciò non attua l'articolo 49, ma semplicemente lo viola. I partiti, pari al loro concetto, sono sempre nuovi o rinnovati; i partiti che non si rinnovano muoiono, ed è giusto che sia così. Questo disegno di legge artificialmente e coattivamente introduce nella incessante vicenda storica della vita e della morte dei partiti elementi estranei e perturbatori che rischiano di tenere in falsa vita quello che è già morto e di opprimere, ritardare, deviare o comunque impoverire il travaglio laborioso e creativo della vita.

Onorevoli colleghi, sotto un altro aspetto questo disegno di legge rischia di essere mortificante; come ho già detto, esso fa dei partiti gli enti monopolizzatori dell'azione e della partecipazione politica in un momento in cui la democrazia diretta e rappresentativa è coinvolta nella ricerca di nuovi modi di azione e partecipazione politica.

Personalmente sono convinto fautore della democrazia rappresentativa nella sua forma parlamentare, che richiede indispensabilmente i partiti, ma poichè vivo nel mio tempo, non posso e non debbo negare attenzione a quella serie di esigenze che via via si manifestano per integrare questo tipo di democrazia che abbiamo ricevuto dai nostri

padri dell' '800. Oggi è in atto la ricerca, sia pure confusa, talvolta ispiratrice di manifestazioni aberranti e inequivocabilmente antidemocratiche, di una sintesi fra la democrazia rappresentativa e quella che alcuni chiamano democrazia partecipativa. Anche per questo il disegno di legge nasce con il volto segnato dalla vecchiezza. Questo provvedimento è destinato a restringere e a minimizzare ulteriormente l'area dei partiti cosiddetti minori, come ha detto anche il collega Premoli, dando di più ai più forti e di meno ai più deboli, in forza dello stesso principio della proporzionalità del finanziamento.

Nel paragrafo quinto del titolo I della legge del 1967 sui partiti della Germania federale si dice che per il rispetto della parità di trattamento, anche se l'importanza di un partito si misura anche in base ai risultati delle precedenti elezioni dei corpi rappresentativi del popolo, i mezzi concessi ad un partito rappresentato nel *Bundestag* da un gruppo parlamentare non possono essere inferiori alla metà di quelli dati ad ogni altro partito. Questo disegno di legge invece prevede il 15 per cento dei contributi per il rimborso delle spese elettorali da ripartire in misura uguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto e l'85 per cento da ripartire tra gli stessi partiti in proporzione ai voti ottenuti. Il contributo annuale per l'attività funzionale dei partiti viene dallo stesso disegno di legge ripartito per il 25 per cento in parti uguali e per il 75 per cento in misura proporzionale alla consistenza numerica di ciascun partito.

Nella lotta politica è legge, per così dire, naturale che i più forti prevalgano sui più deboli, ma quando la stessa legge giuridica interviene, come in questo caso, per rafforzare i più forti ed indebolire, nel confronto competitivo, i più deboli, la lotta politica viene falsificata ed alterata nel suo svolgimento e nei suoi risultati. Già ora i partiti minori sono svantaggiati per la dispendiosità del congegno elettorale che i partiti maggiori sopportano assai più agevolmente. I contributi privati, che prevedibilmente non cesseranno di affluire, andranno in maggior misura ai partiti più forti. Tenendo conto di tutto

ciò, non si può non rilevare e non prevedere che l'applicazione della legge in discussione privilegerà i partiti maggiori e svantaggerà ulteriormente i partiti minori.

Non è il più piccolo difetto di questo disegno di legge quello per cui la sua approvazione darà un altro importante contributo alla radicalizzazione della lotta politica in Italia fra due blocchi contrapposti, cioè all'avanzamento di quello che è stato chiamato il bipartitismo, quel bipartitismo che, come ha acutamente notato Giorgio Galli, è tuttavia un bipartitismo imperfetto, insuperabilmente imperfetto, perchè non è possibile l'avvicinamento, e, quindi, un bipartitismo che, essendo imperfetto, renderà sempre più precarie le condizioni della libera democrazia nel nostro paese; questo disegno di legge diventando legge, fornirà una spinta aggiuntiva al regresso del costume democratico anche all'interno dei partiti, già oggi gravemente deficitario.

Le attuali maggioranze difenderanno con le unghie e con i denti il potere di amministrare i contributi statali. D'altronde proprio l'uso di tali mezzi rafforzerà il potere delle attuali maggioranze e indebolirà ulteriormente le minoranze. Quel ristagno e quella cristallizzazione che l'attuazione della legge determinerà all'esterno, si produrranno anche all'interno dei singoli partiti.

L'onorevole Mariotti, presidente del Gruppo socialista della Camera, conscio di tali pericoli, si è appellato pateticamente alla schiettezza dello spirito democratico dei dirigenti dei partiti, ammettendo con una franchezza che gli fa onore, che non è incline a credere che qualche militante si alzerà nei congressi a chiedere conto della gestione. Nella sua bontà non si è chiesto l'onorevole Mariotti se possa dirsi davvero saggia una legge che per non produrre effetti malefici, logicamente prevedibili, dovrà fare assegnamento su un alto grado di generosità e di spirito evangelico di coloro che saranno chiamati ad applicarla.

Infine non posso invero tacere che questo disegno di legge rischia di alterare la fisionomia ed il tipo di responsabilità degli organi parlamentari che nel nostro ordinamen-

to sono sottoposti a due sole fonti normative: alla Costituzione ed ai Regolamenti della Camera e del Senato. Ai Presidenti delle Assemblee sono fatte assumere da questo disegno di legge responsabilità esterne verso i partiti anche di carattere contenzioso, che potrebbero coinvolgerne l'autorità in atti politicamente valutabili nella lotta politica. È messa in pericolo l'imparzialità dei Presidenti del Parlamento che non è solo un irrinunciabile valore morale, ma una garanzia essenziale del sistema democratico parlamentare. Anche la fisionomia dei presidenti dei gruppi che diverranno, dopo i presidenti delle Assemblee, i grandi elemosinieri dei partiti, rischia di essere alterata. È sufficiente pensare alla cura che sarà posta dai dirigenti dei partiti nell'ottenere che la nomina del presidente del gruppo cada su persona assolutamente e ferreamente fedele e ligia.

Questa legge — mi duole smentire il senatore Agrimi — contrariamente alle apparenze, non eleverà l'autorità del Parlamento sui partiti, ma subordinerà ancora più strettamente il Parlamento ai partiti. Il solo mezzo di controllo sui partiti che il disegno di legge dà al Parlamento è l'accertamento della regolarità del bilancio finanziario consuntivo che ogni partito è tenuto a presentare annualmente. Ma questo controllo, secondo la norma contenuta nell'articolo 8, è soltanto un rito, dato che il Parlamento non ha nessun diritto di ispezione sullo stesso bilancio.

Onorevoli colleghi, tuttavia non ignoriamo né sottovalutiamo il serio e grave problema che è dietro questo disegno di legge, ma siamo convinti che si pretende di curare un morbo mortale colpendone i sintomi e non tentando di agire sulle sue cause organiche. Il morbo è una situazione morale e politica interna ai partiti, soprattutto ai partiti da più lungo tempo impegnati nell'azione governativa. Una situazione morale e politica dovuta principalmente all'alto e crescente costo degli stessi partiti. Questa situazione è in relazione causale con il congegno elettorale che ha costretto e costringe i nostri partiti ad organizzarsi ed ad operare co-

me macchine elettorali permanentemente in azione e in centri di potere protesi ad allargare, ugualmente per fini elettorali, sempre più l'area del loro potere. Più diminuisce e cade, in conseguenza di ciò, nell'interno dei partiti, la tensione ideale, e più crescono i costi materiali. Come ho già detto, la causa originaria è da ricercarsi nelle caratteristiche del congegno elettorale, in primo luogo nel gigantismo delle circoscrizioni, nella durata della campagna, nella mancanza di ogni disciplina legale della spesa elettorale sia dei partiti che dei candidati. L'alto costo dell'operazione elettorale influisce anche sui costi del periodo e delle azioni preparatorie.

I partiti italiani, come tutti ben sappiamo, si preparano sempre a qualche turno elettorale. Non c'è nessun altro paese al mondo in cui si facciano tante elezioni come in Italia e in cui le elezioni, direttamente o indirettamente, non siano gestite dai partiti politici. In Inghilterra, grazie a quel congegno elettorale e alla rigorosa disciplina legale della spesa elettorale ivi vigente, il Partito conservatore e il Partito laburista che raccolgono circa 25 milioni di voti spendono complessivamente una somma che tradotta in lire italiane non supera i 3 miliardi all'anno. Non conosco la somma globale della spesa annuale della Democrazia cristiana o del Partito comunista, cioè dei due partiti italiani maggiori, ma suppongo che essa sia incomparabile con la somma della spesa dei due maggiori partiti britannici. In queste condizioni il finanziamento pubblico offerto da questo disegno di legge non può che essere aggiuntivo. I suoi stessi autori e difensori lo hanno riconosciuto e confessato; essi sperano solo che il finanziamento pubblico ponga limiti al finanziamento occulto e permetta soprattutto di selezionarlo. Io non credo neanche a questa possibilità, non perchè dubiti della sincerità delle buone intenzioni dei dirigenti dei partiti, ma perchè c'è una logica immanente nel sistema cui non è possibile sottrarsi, finchè il sistema stesso resta invariato. In America si racconta che una giovane signora del Kent diceva di sapere che cosa significasse quando gli uomini la invitavano a cena e le offrivano coppe di *cock-*

tails e vino; sapeva quello che ciò significava, ma ugualmente accettava l'invito. Anche i partiti italiani fanno quello che significano i finanziamenti occulti, ma non possono fare a meno di accettarli, e non perchè non siano molto virtuosi come quella giovane signora del Kent, ma perchè è il sistema che li costringe. Il quotidiano « L'Unità » del 13 aprile ha dato notizia del discorso pronunciato a Ravenna da Guido Cappelloni, della sezione centrale di amministrazione del Partito comunista, discorso significativo e importante sul programma di utilizzazione dei contributi statali che il partito sta attendendo. È un programma ammirevole per la sua intelligenza politica. Guido Cappelloni ha precisato che i normali finanziamenti del partito non solo non dovranno diminuire, ma dovranno crescere con grande sforzo nei prossimi anni. Nella sua lealtà — di cui non si può non dargli atto — egli ha detto che i contributi statali debbono servire per finanziare nuove iniziative per il rafforzamento e per l'espansione dell'area proselitistica del Partito comunista.

Ovviamente, onorevoli colleghi, gli altri partiti non possono non tener conto di ciò, perchè tutti sono inseriti nello stesso sistema competitivo. Più cresce la spesa di un partito e più deve crescere la spesa dei partiti che con esso competono. Perciò non è lecito illudersi sulla possibilità che il finanziamento pubblico incida sui finanziamenti privati o occulti. I partiti avranno sempre bisogno di ricorrere alle fonti private di finanziamento. Probabilmente questo bisogno crescerà. La spesa dei partiti è costantemente cresciuta in Italia dal giorno della ricostruzione dei partiti medesimi. Essendo sempre cresciuta ogni anno con moto accelerato, non c'è nessuna ragione per ritenere che non continui a crescere finchè non muta il sistema che ha consentito e anzi imposto la sua crescita. Il sistema, come ho detto, è il sistema elettorale che consta di varie parti interdipendenti e connesse di cui alcune più importanti e altre meno, ma indivisibili. Il discorso sui partiti italiani, sul morbo che li travaglia, per essere serio e coerente non

può cominciare che come discorso sulle varie parti del sistema elettorale.

Questo disegno di legge è in sostanza un lenitivo, un calmante, una specie di droga che deve dar sollievo all'ammalato, per inibirgli di prender chiara coscienza della vera natura del suo male. Consumato l'effetto della droga, e ciò accadrà entro un breve periodo di tempo, noi tutti ci troveremo dinanzi ad un male aggravato e in una situazione obiettiva in cui sarà più difficile e più rischioso aggredirlo. Noi siamo contrari a questo disegno di legge perchè è sostanzialmente un atto di debolezza che ha mascherato e maschera la mancanza di coraggio che sarebbe occorso alle forze più responsabili della libera democrazia italiana per guardare in faccia alla realtà senza illusioni e per tentare di intervenire virilmente su di essa ai fini di correggerla.

Noi non ci dissociamo, onorevoli colleghi, per solitario orgoglio o per meschino calcolo. Ho sentito gli amici e colleghi della Destra nazionale banalmente chiederci stamane se noi rinunzieremo ai contributi. Se fosse un problema puramente personale potrei da-

re una risposta personale molto chiara: per quello che riguarda me non mi presenterei più alle prossime elezioni. Ma questo non è un problema di persone, è un problema di partiti e i partiti hanno un obbligo di presenza e di azione nella lotta politica; qualsiasi partito, anche un partito che per ragioni morali e politiche si oppone al finanziamento così come è previsto da questo disegno di legge, può avere il dovere di accettare i contributi, perchè non può mettersi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri partiti. Questi argomenti polemici sono troppo facili perchè troppo demagogici. Dicevo, dunque, che noi non ci dissociamo per solitario orgoglio o per meschino calcolo, ma unicamente per ubbidire alla nostra coscienza che ci ingiunge di testimoniare un dissenso che sappiamo essere vano nelle odierne contese ma insieme sappiamo essere ponte insostituibile verso la certezza dell'avvenire della libera democrazia in Italia. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E. Suspendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 16.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(*La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 16*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dopo l'ampia discussione della settimana scorsa nell'altro ramo del Parlamento alla quale i deputati liberali hanno largamente partecipato, dopo gli interventi odierni in quest'Aula dei senatori Premoli e Valitutti non mi sarà facile dire qualche cosa di nuovo sull'importante tema in discussione. D'altra parte noi liberali non intendiamo prolungare inutilmente il dibattito,

ma nemmeno siamo stati disposti ad affrettarlo oltre misura a rischio di creare tra i cittadini che seguono i nostri lavori due false impressioni ugualmente deprecabili: l'una che il Parlamento abbia voluto disporre in fretta e quasi furtivamente di questa questione scottante, che ha suscitato nell'opinione pubblica reazioni vive ed aspri commenti, dimostrandosi così insensibile o timoroso di fronte alle reazioni ed alle attese del paese, l'altra che questa nostra Assemblea abbia tollerato una procedura urgentissima di discussione non giustificata da ragioni obiettive e tale da costringerla ad avallare, senza un minimo di riflessione e di preparazione, le conclusioni di un dibattito appena concluso altrove e non rimeditato

come la gravità dell'argomento richiedeva. È per questo che il Gruppo liberale del Senato, pur tenendo conto delle esigenze pratiche degli altri Gruppi, ha assunto la settimana scorsa l'iniziativa di richiedere che l'esame del disegno di legge 1610 fosse quanto meno rinviato ad oggi e su questa posizione ha insistito per rispetto alle attese dell'opinione pubblica e alla dignità di questa Assemblea. Oggi noi non abbiamo riproposto qui la richiesta di sospensiva della discussione che era stata presentata all'altro ramo del Parlamento dal Gruppo liberale al fine di consentire la conclusione dell'indagine parlamentare condotta dalla Commissione inquirente sulle note accuse di corruzione e di permettere nel frattempo una più approfondita considerazione di tutta la materia del finanziamento pubblico dei partiti anche in rapporto all'istituto dell'immunità parlamentare e agli effetti di questo disegno di legge sul prestigio del sistema democratico che noi tutti vogliamo consolidare e non compromettere. Noi siamo convinti che una tale decisione sarebbe saggia anche ora e per gli stessi motivi illustrati dall'onorevole Cottone in quella sede. Ma poichè la nostra richiesta fu allora respinta a larga maggioranza e non ci illudiamo sulla sorte che avrebbe oggi da noi, non la riproponiamo. In tal modo collaboriamo affinché questa discussione si conchiuda senza strozzature e senza lungaggini, lasciando beninteso alla responsabilità della maggioranza l'adozione di un tempismo accelerato che noi non approviamo.

Una seconda osservazione preliminare mi sia consentita, e la desumo dall'esame della relazione presentata dall'onorevole Galloni all'altro ramo del Parlamento. Oggi non disponiamo di una relazione scritta del senatore Vernaschi. Non ce ne lagniamo sia perchè la ristrettezza del tempo ci imponeva questa procedura sia perchè la parola del collega Vernaschi è stata come sempre chiara e perspicua. Ma la delicatezza dell'argomento a noi sottoposto non consente improvvisate reazioni, e io ho dovuto soprattutto prendere la relazione Galloni come punto di partenza delle mie riflessioni.

L'onorevole Galloni ha tenuto a ricordare i lunghi precedenti della questione della disciplina e del finanziamento dei partiti a partire dal progetto Sturzo del settembre 1958 (lo ha fatto del resto stamane oralmente anche il senatore Vernaschi) per dimostrare che l'attuale disegno di legge non è un'improvvisazione escogitata a rimedio di contingenti difficoltà del momento, ma la conclusione di un lungo processo di maturazione. Tutto si può discutere, e qui si potrebbe obiettare che se la gestazione fu lenta, alla sua conclusione precipitosa non fu alieno il trauma di ben noti recenti avvenimenti. Ma non intendo riaccendere la polemica su questo punto. Mi limito semplicemente a ricordare a mia volta che se il problema nei suoi vari aspetti ebbe una storia non breve, anche l'atteggiamento del Partito liberale nei suoi riguardi risale a tempo di gran lunga anteriore ai recenti dolorosi scandali ed alle relative procedure e fu sempre coerentemente riservato, critico o decisamente contrario al finanziamento pubblico dei partiti. Potrei riportare qui le dichiarazioni dell'onorevole Bozzi e dell'onorevole Vittorio Zincone nel 1963, del collega Valitutti nel 1965 e 1966, dell'onorevole Malagodi nel 1962 e nel 1969, dell'onorevole Bonea nel 1965. Io stesso presi la medesima posizione nell'estate del 1972, prima dei clamorosi scandali, con un articolo sulla « Stampa » di Torino.

Voglio dire con questo che l'atteggiamento oggi assunto dal Partito liberale non è dovuto a un calcolo opportunistico di sfruttamento di certe indubbie reazioni della pubblica opinione, ma corrisponde a una convinzione lungamente maturata e ripetutamente espressa che era nostro dovere riaffermare in questo momento con la massima chiarezza. Di conseguenza respingo nel modo più fermo l'insinuazione, che è stata avanzata nella 1ª Commissione da un rappresentante della Destra nazionale (mi rincresce doverlo dire), sul supposto carattere propagandistico della nostra odierna opposizione.

Vengo ora ad alcune brevi considerazioni sul fondo della questione che ritengo non costituiscano pure ripetizioni di quanto già fu

detto dai miei amici liberali oggi. Mi riferisco anche qui alla relazione Galloni che fu assai apprezzata ed elogiata nell'altro ramo del Parlamento; ed anch'io riconosco che essa è assai pregevole, il che non vuol dire che essa mi abbia pienamente convinto. Mi riferisco proprio al punto centrale di quella relazione relativo alla costituzionalità o se si vuole all'accettabilità del principio stesso del finanziamento dei partiti nel nostro sistema democratico. L'onorevole Galloni parte delineando giustamente le differenze tra l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica federale di Germania e l'articolo 49 della nostra Costituzione. La Costituzione tedesca prevede una disciplina della democraticità interna ed esterna dei partiti, ossia non solo rispetto al loro ordinamento ma anche rispetto ai loro fini e al comportamento dei loro aderenti. Si tratta in sostanza di una democrazia protetta contro le insidie del totalitarismo di qualsiasi provenienza. Nel nostro sistema invece il partito è previsto con la struttura propria di un ordinamento giuridico privato e non è soggetto ad alcun limite costituzionale nè circa l'ordinamento interno nè circa i suoi scopi ed attività, salvo quelli posti dalla legge civile e penale comune, fatta eccezione per la disposizione finale riguardante la ricostituzione del partito fascista.

Tutto questo mi sembra ineccepibile e pure accettabili sono due delle conseguenze che l'onorevole Galloni ne trae, ossia che il nostro articolo 49 protegge costituzionalmente il pluralismo dei partiti e il loro concorso a determinare la politica nazionale. Ma non altrettanto accettabile è la terza conseguenza, ossia quella che, poichè i partiti pur essendo associazioni private esercitano una funzione pubblica e a tale fine hanno bisogno di organizzazione, esisterebbe pure un interesse generale costituzionalmente protetto a che essi dispongano di queste organizzazioni. Quindi lo Stato — ripeto parole precise dell'onorevole Galloni — dovrebbe garantire che tutti i partiti abbiano i mezzi necessari per svolgere la loro funzione.

Mi sembra che il senatore Vernaschi, anche se non ha ripetuto queste precise parole,

si sia ispirato, sia pure con termini più generali, alla stessa impostazione, adottata del resto apertamente dal collega Agrimi. Ma qui il salto logico è evidente perchè se la Costituzione ha voluto lasciare questa pubblica funzione ai partiti come associazioni private, la necessità di una loro organizzazione a tal fine implica soltanto che spetta ad essi provvedervi e ai loro associati, non allo Stato, garantirla.

La nostra Costituzione non è rigorosamente liberista, d'accordo, collega Agrimi, perchè consente e prevede l'assistenza economica pubblica per l'esercizio di alcuni diritti fondamentali. Ma non è nemmeno una Costituzione di natura assistenziale che associ automaticamente la proclamazione di ogni diritto ad un aiuto economico pubblico. Una tesi più prudente sarebbe stata quella non già di riconoscere un dovere costituzionale dello Stato di garantire ai partiti i mezzi necessari, ma semplicemente di riconoscere un atteggiamento neutro della Costituzione a tale riguardo, tale da consentire al legislatore di riempire lo spazio in bianco lasciato da tale neutralità con norme legislative ordinarie in caso di necessità o di opportunità.

La legge sul finanziamento dei partiti non sarebbe in tal caso richiesta dalla Costituzione, ma non sarebbe nemmeno contro di essa; sarebbe extra-Costituzione. Questa è del resto la tesi meno baldanzosa sulla quale ha finito per ripiegare lo stesso onorevole Galloni nella sua replica alla Camera dei deputati riconoscendo che l'articolo 49 non impone il finanziamento dei partiti ma entro il suo ambito consente di valutare l'opportunità di farvi ricorso. E questo credo abbia potuto essere ciò che voleva dire stamane il senatore Agrimi quando si è riferito più che altro allo spirito della Costituzione.

A stretto rigore anche questo punto di vista sarebbe seriamente discutibile per il semplice motivo che quando la Costituzione ha voluto che taluni diritti fondamentali dei cittadini fossero non soltanto assicurati negativamente contro la loro violazione, ma anche positivamente nel loro soddisfacimento, mediante la corresponsione di mezzi per

consentirne l'esercizio, lo ha detto esplicitamente; così è del diritto del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi al mantenimento e all'assistenza sociale (articolo 38), del diritto all'istruzione gratuita ai sensi dell'articolo 34, delle cure gratuite agli indigenti ai sensi dell'articolo 32. Altrettanto non può dirsi della libertà di stampa per la quale l'articolo 21 consente l'emanazione di leggi che impongano la pubblicità dei mezzi di finanziamento ma non contempla la possibilità di sovvenzioni, cosicché i vari progetti, di cui si parla ogni tanto, di garantire la libertà di stampa mediante sovvenzioni dirette od indirette, ad esempio mediante la fornitura gratuita o a prezzi ridotti della carta da giornali o con altri mezzi, il tutto a carico del contribuente, urterebbero, a mio avviso, contro grossi ostacoli costituzionali.

Prospetto queste obiezioni con tanta maggiore convinzione in quanto noi liberali sentiamo fortemente la necessità di contenere l'avanzata, anzi l'invasione, del principio della pratica di uno Stato-providenza, in base al quale ad ogni diritto di libertà del cittadino dovrebbe corrispondere un dovere dello Stato di assicurarne il rispetto non solo con rimedi giuridici, ma anche con interventi economici. Questo concetto assistenziale dello Stato, se eccessivamente esteso, indebolisce il senso di responsabilità e la fibra morale e civica dei cittadini e finisce per fiaccare e corrompere la democrazia.

Da tutto questo non intendo trarre, onorevoli colleghi, una rigida conclusione giuridica ed una recisa riaffermazione di inammissibilità costituzionale del disegno di legge che stiamo discutendo. Anzitutto non voglio assurgere a costituzionalista e soprattutto ricordo a me stesso che non operiamo qui come giudici o giuristi, ma come legislatori, e dovunque un problema reale ci si presenti, che reclamiamo soluzione per rispondere alle esigenze effettive di un migliore ordinamento della nostra vita pubblica, il nostro primo dovere è quello di affrontarlo con spirito positivo, senza sottilizzare sugli ostacoli costituzionali, ma approfittando degli spazi bianchi che la Costituzione ha inevitabilmente lasciato per inserirvi nuove norme

rispondenti alle necessità di oggi. E qui si potrebbe forse riconoscere che anche dal punto di vista costituzionale la questione del finanziamento dei partiti è di meno difficile soluzione di quella del finanziamento della stampa sia perchè l'articolo 49 è meno specifico dell'articolo 21 sia perchè il problema della stampa offre maggiori possibilità di soluzione al di fuori della sovvenzione pubblica che non il problema del finanziamento dei partiti. D'altra parte le possibilità di difesa di libertà di una stampa sovvenzionata sarebbero di gran lunga minori di quelle di difesa della libertà dei partiti.

Sarei quindi disposto a considerare il problema con spirito realistico, lasciando le questioni di incostituzionalità a chi voglia affrontarle nella sede appropriata della Corte Costituzionale, se la legge sarà approvata, ma ho ritenuto opportuno segnalarle perchè esse non sono così semplici come appare dalla relazione di maggioranza nè hanno avuto, a mio avviso, nella stessa discussione svolta alla Camera dei deputati, il rilievo che meritavano.

Ma allora, tornando dal terreno giuridico a quello empirico e concreto della necessità e dell'opportunità, bisogna pur riconoscere che su di esso la valutazione deve essere completa e comprensiva, cioè deve guardare a tutti gli elementi della situazione, a tutte le esigenze politiche e morali che ne scaturiscono.

Non si può provvedere guardando solo ad un aspetto del problema, messo in luce da avvenimenti recenti e dolorosi, e precipitarsi a provvedere al finanziamento dei partiti come se questo fosse il solo problema, il che non è. Ciò sarebbe stato comprensibile se fosse esistito quel potere e dovere dello Stato di garantire i mezzi ai partiti, che si era voluto costruire sulla base dell'articolo 49 della Costituzione; venuta meno questa costruzione, il terreno è rimasto sgombro per considerare la realtà nel suo complesso e farvi fronte adeguatamente. Questa complessa realtà imponeva appunto la valutazione del momento politico in cui ci troviamo che sconsigliava di chiedere al contribuente nuovi sacrifici a favore dei partiti nel momento

in cui la correttezza della loro azione era aspramente contestata; richiedeva la fondamentale distinzione fra rimborso di spese elettorali e di propaganda e finanziamento continuo per le spese funzionali dei partiti, così bene illustrata questa mattina dal senatore Valitutti nei suoi gravi aspetti discriminatori, richiedeva la considerazione delle misure di moralizzazione, da tempo da noi reclamate, nel campo di una seria disciplina del sottogoverno e di una revisione adeguata delle immunità parlamentari, richiedeva soprattutto di considerare il problema del finanziamento in rapporto agli altri due elementi che lo integrano e lo giustificano, cioè la disciplina democratica interna ed esterna dei partiti, la correzione delle loro deformazioni e la scelta indispensabile di un sistema efficace di controllo sull'impiego delle sovvenzioni statali.

Disciplina, finanziamento e controllo costituiscono un trinomio inscindibile che non può essere disperso senza cadere nell'unilateralità. Non si può validamente sostenere che l'articolo 49 della Costituzione consente il finanziamento pubblico ma vieta l'emana- zione di norme che garantiscano la democraticità dei partiti. La norma tace sull'uno e sull'altra, ma quando si intende riempire quel vuoto ricorrendo al finanziamento pubblico non si può dimenticare che la loro regolamentazione, bene inteso in senso democratico e liberale, rispettoso delle autonomie dei partiti, ne diventa un elemento giustificatore e complementare indispensabile. Tanto meno lo si può in quanto quella disciplina potrebbe e dovrebbe anche riferirsi a comportamenti dei partiti che hanno una diretta incidenza finanziaria. Mi riferisco alla disciplina delle campagne elettorali e della loro durata che parecchie legislazioni di paesi democratici hanno accompagnato alle loro leggi di sovvenzioni (anzi il senatore Valitutti ha dimostrato egregiamente questa mattina che queste, salvo per la Svezia, sono le sole norme adottate negli altri paesi dell'Europa) accanto a quelle sulle garanzie della democrazia interna. Penso pure ad una più esatta definizione del compito dei partiti come tramite per l'espressione delle aspi-

razioni dei cittadini e strumento di scelta dei loro candidati che dovrebbero controllare e ridurre il fenomeno abnorme dell'elefantiasi dei grandi partiti trasformati ormai in enormi e costosissime macchine assistenziali, clientelari, economiche, legislative, intente non tanto a convincere e ad illuminare quanto ad irreggimentare l'elettorato.

Conclusione e corona di tutti questi elementi connessi dovrebbe essere un controllo effettivo ed efficace, un controllo che non sia soltanto di regolarità ma anche di fedeltà e di veridicità dei bilanci, tanto più necessario in quanto il finanziamento pubblico è stato concepito non come sostitutivo ma come aggiuntivo del finanziamento privato.

Nessuno è più di noi geloso della libertà e dell'autonomia dei partiti, ma bisogna pure onestamente ammettere che il finanziamento pubblico inesorabilmente le condiziona e si presta all'influenza del potere governativo e delle maggioranze. Chi paga la musica comanda la canzone: è un vecchio detto di elementare, realistica saggezza. Noi non possiamo ipotecare l'avvenire e non sappiamo oggi da quali tipi di regimi democratici, da quali governi, da quali maggioranze questa legge potrà essere applicata. Valeva forse la pena di considerare più seriamente se, fra il rispetto dell'articolo 100 della Costituzione il quale imporrebbe come regola il controllo della Corte dei conti, organo neutro legato da norme rigide ma obiettive, e il controllo parlamentare, che oggi può tranquillizzare il senso di indipendenza dei partiti, ma domani potrebbe essere esercitato in modo ben diverso, la soluzione scelta sia proprio la più tranquillante.

Insomma, se dalla astrattezza delle norme giuridiche si passa alla considerazione della realtà complessa che si doveva disciplinare, questa legge sul finanziamento pubblico dei partiti ci appare più che mai intempestiva, affrettata, inopportuna, avulsa dalla valutazione piena della esigenza di moralità e di giustizia che occorreva soddisfare e quindi inadeguata al grave compito di risanare la vita politica ed incapace di soddisfare le aspettative dei cittadini.

Onorevoli colleghi, prima di avviarmi alla conclusione vorrei ancora accennare brevemente a tre punti. Il primo riguarda i finanziamenti da parte di stranieri. A noi sembra che tali finanziamenti debbano essere vietati con lo stesso rigore e con le stesse sanzioni previsti per i finanziamenti da parte di enti pubblici o di società a partecipazione statale. È voce corrente e notoria che taluni partiti, e specialmente i grandi partiti, hanno tratto e traggono da finanziamenti stranieri, per vie dirette o indirette, mediante versamenti in contanti o forme di provvigione o di partecipazione in affari trattati con ditte, stati o enti pubblici di altri paesi, una parte rilevante delle loro entrate. In Svezia il codice penale punisce con una condanna al carcere o ai lavori forzati fino a due anni chi accetti aiuti finanziari dall'estero per influenzare l'opinione pubblica sui problemi riguardanti la Costituzione o sui particolari atteggiamenti del paese in materia di politica estera o interna.

Poichè il sistema adottato dal nostro disegno di legge adotta giustamente un totale e rigoroso divieto del finanziamento dei partiti da parte di enti pubblici o a partecipazione statale, il non estendere tale divieto agli analoghi finanziamenti esteri lascerebbe a nostro avviso una lacuna ingiustificabile ed intollerabile. In questo senso abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 7.

Il mio secondo punto riguarda il secondo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, relativo ai finanziamenti e contributi provenienti da società private. Anticipo qui quello che, occorrendo, potremo sviluppare illustrando un nostro emendamento, perchè si tratta a nostro avviso di questione di principio. Non siamo contrari alla sostanza di quell'articolo — supposto che la legge venga approvata — ma riteniamo che la sua formulazione debba essere in parte rovesciata e in parte corretta. Per le società private come per gli individui il principio da affermare è quello della liceità dei finanziamenti, ben inteso nei limiti delle leggi civili e penali, non quello della illiceità. D'altra parte ci sembra assurdo condizionare la liceità

di tali finanziamenti privati alla loro previa iscrizione nei bilanci delle società. I partiti non possono essere obbligati ad attendere la chiusura dell'esercizio per ottenere un contributo di cui hanno bisogno. L'articolo 7, secondo comma, dovrebbe quindi essere capovolto e rettificato non nella sostanza, ma nel criterio ispiratore e nella forma e dichiarare che i finanziamenti e contributi da parte di società private sono leciti purchè siano regolarmente deliberati dall'organo competente, contabilizzati e pubblicati secondo le norme di legge in vigore per ciascun tipo di società e sempre che, ben inteso, non siano altrimenti vietati dalla legge.

In altri termini mi sembra importante sottolineare la differenza netta di trattamento tra gli enti pubblici o a partecipazione statale e gli individui o le società private: il danaro pubblico non può andare ai partiti e per esso vale la norma della illiceità; il danaro privato lo può e per esso deve affermarsi il principio della liceità, ben inteso senza corruzione, nè concussione, nè distrazione, nè altra forma di criminalità e nel rispetto delle leggi sulle società e della pubblicità che esse richiedono. Oltretutto tocca a queste ultime leggi, non a quella sui partiti, di regolare la buona e limpida amministrazione e contabilità delle società e ogni inclusione in questa sede inevitabilmente parziale e incompleta di norme tipicamente societarie non può che creare oscurità e difficoltà di applicazione.

Trascuro altri eventuali emendamenti, che verranno se del caso illustrati e discussi al momento opportuno e vengo al mio ultimo punto che costituisce anche la mia conclusione.

L'opposizione del mio partito a questo disegno di legge è tanto più ferma quanto più lungamente pensata e meditata. Essa si ispira a ragioni di principio e a ragioni contingenti, a considerazioni costituzionali o a considerazioni di opportunità politica del delicatissimo momento che attraversano il nostro paese e la nostra democrazia. Proprio perchè la funzione dei partiti è di altissimo valore politico, essa dovrebbe essere alleggerita da compiti superflui e ingom-

branti e limitata a quello prezioso e insostituibile di convogliare negli organi statuali le aspirazioni del corpo sociale, la volontà popolare, i desideri degli elettori, la scelta dei capi più adatti a modellare la politica della nazione e ad amministrarne bene la cosa pubblica. L'ideale sarebbe forse di limitare l'attività dei partiti a questi compiti essenziali, sfrondandoli del superfluo che li appesantisce e li rende costosi, invadenti e impopolari. Non dico che essi dovrebbero ridursi secondo le aspirazioni di Luigi Einaudi e secondo la pratica di taluni paesi anglosassoni a comitati elettorali semisbilitati negli intervalli tra le elezioni: questo non risponderebbe più alle odierne realtà ed esigenze della democrazia di massa. Ma uno sforzo per sfrondare gli eccessi della loro struttura potrebbe essere tentato con opportune norme sulle campagne elettorali e sulla struttura esterna dei partiti: e queste norme, lo ripeto con ferma convinzione, dovrebbero accompagnare quelle sul finanziamento pubblico. Noi liberali non riteniamo affatto che regole obiettive, tali da tracciare i binari entro i quali la missione dei partiti deve essere svolta, sarebbero lesive della loro libertà. Forse potrebbero ridurne l'influenza oggi soverchiante sugli organi costituzionali, Governo e Parlamento, e questo non sarebbe un male.

Il senatore Cossutta ha cercato stamane con argomentazioni serie che meritano considerazione, anche se non sono secondo noi per nulla persuasive, di negare la fretta di questa discussione e di giustificare questa approvazione lampo con il nuovo clima di maturità politica che si sarebbe creato nel paese. Ma quanto al primo argomento, il suo rifiuto di riconoscere che la presentazione di questo disegno di legge fu dovuta soltanto ed esclusivamente al timore e al disorientamento provocato nei partiti di maggioranza dalla reazione pubblica agli scandali che hanno oscurato l'immagine della nostra democrazia, urta talmente contro una realtà palese a tutti nota, da non richiedere ulteriore confutazione.

Il collega Cifarelli ha invece riconosciuto tale realtà ed ha lodato la odierna misura

come espressione di senso di responsabilità e di capacità di azione da parte della maggioranza. Non posso al riguardo che ammirare, ma non certo condividere il suo ottimismo.

Quanto poi al dubbio sollevato dal collega Cossutta e riecheggiato in termini diversi dallo stesso senatore Cifarelli, che il Partito liberale italiano possa diventare l'erede del qualunquismo di Guglielmo Giannini, tutto dipende da ciò che si vuole intendere per qualunquismo. Se lo si identifica con il rifiuto e la negazione del sistema dei partiti nella nostra democrazia, il senatore Cossutta ed il senatore Cifarelli possono stare tranquilli. Anche noi giudichiamo che una democrazia moderna non può prescindere da questi indispensabili informatori, convogliatori, chiarificatori ed ispiratori della volontà popolare, intenti ad incanalarla verso una coscienza sempre più alta dei problemi politici e del conflitto e composizione dei diversi interessi.

Ma non è di questo che l'opinione pubblica si lagna quando guarda oggi ai partiti. Non guarda cioè alla loro fisiologia, ma alla loro patologia, al loro gigantismo, alla loro demagogia, alla loro trasformazione in strumenti di potere che sostituiscono e si sovrappongono al Governo e al Parlamento e pretendono di dirigerli e di controllarli, in macchine di distribuzione di poteri e di favori che annebbiano il dibattito delle idee ed il conflitto civile degli interessi e vi sostituiscono un'azione di paragoverno e di sottogoverno umiliante e moralmente corruttrice, antitetica alle vere esigenze di una democrazia libera.

Di questa reazione, che non è contraria ai partiti, ma diretta a preservarne la funzione in un clima democraticamente sano, i liberali non esitano a farsi interpreti e difensori non curandosi affatto di tendenziose accuse di qualunquismo e sicuri di rimanere in questo modo coerenti con la lettera e con lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

Ma il mio punto specifico finale è un altro, ossia è la risposta all'interrogativo che ci è stato posto: se questa legge sarà approvata, ne approfitterà il Partito liberale,

utilizzando il finanziamento disposto dalla legge? La mia risposta è positiva senza esitazioni. Come ha benissimo detto stamane il collega Valitutti, il valersene sarà non solo un diritto ma un dovere del nostro partito. Ma tale risposta non può stupire: ciò che stupisce è piuttosto la falsa e tendenziosa ingenuità — e facilità, senatore Nencioni — della domanda. Non si è mai visto che chi vota contro la legge dello Stato possa sottrarsi ai doveri che essa impone o sentirsi impedito nel valersi dei diritti che essa attribuisce. Noi ci varremo dunque della legge a testa alta, come a testa alta l'avremo combattuta e fino a che essa rimanga in vigore. Lo faremo con coscienza tanto più tranquilla in quanto questa legge ci porrà e già ci pone solo per il fatto della sua previsione in condizioni di difficoltà di fronte a quei modesti finanziamenti, senza condizionamenti di sorta, che finora ci pervenivano da privati, società ed associazioni. È quindi anche più assurdo l'altro sospetto lanciato da chi ha attribuito il nostro atteggiamento — mi riferisco qui a commenti di stampa — ad una supposta sufficienza delle nostre fonti private di alimentazione finanziaria. È ora di sfatare la fiaba di un partito liberale, partito dei signori. L'esperienza dimostra che non è il denaro a creare il potere, ma piuttosto il potere ad attirare il denaro. Il Partito liberale è un partito povero, ma sarebbe stato disposto a continuare nelle sue strettezze finanziarie, pur di evitare i pericoli potenziali del finanziamento pubblico. I suoi mezzi rimarranno modesti anche con l'applicazione di questa legge, così favorevole al consolidamento delle posizioni dei grandi partiti. Essa non ci consentirà certo di avere quel quotidiano di cui si è parlato qui stamane e che finora non abbiamo potuto mantenere. Ma noi continueremo a combattere la nostra battaglia politica in questa onorata povertà senza compromessi e con la convinzione che gli elettori ne comprenderanno sempre più la purezza degli intenti e l'importanza vitale per la difesa della libertà e del progresso in Italia. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere ancora svolti due ordini del giorno presentati dal senatore Fillietroz e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Il Senato,

invita il Governo a prendere in esame e predisporre un provvedimento di finanziamento alle forze politiche rappresentative delle minoranze etnico-linguistiche nazionali non considerate dal disegno di legge in esame, bensì presenti nelle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale, assegnando i fondi da ripartirsi fra le predette forze politiche ai rispettivi Consigli regionali.

2. **FILLIETROZ, BRUGGER, GERMANO, OSSICINI, MAZZEI, BUZIO, ARFÈ, ALBERTINI, BURTULO**

Il Senato,

in riferimento a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e in aderenza allo spirito informatore del medesimo, ritiene che la dizione: « ed abbiano ottenuto almeno un quoziente... » debba riferirsi anche al caso in cui « i partiti e le formazioni politiche » abbiano ottenuto un quoziente soltanto nelle elezioni senatoriali.

3. **FILLIETROZ, ZUCCALÀ, DAL FALCO, CIFARELLI, BRUGGER, GERMANO, PERITORE, OSSICINI**

F I L L I E T R O Z . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L L I E T R O Z . Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, mi pare che non sia necessario illustrarlo. Esso è mosso dalla preoccupazione che una interpretazione troppo letterale del quarto comma dell'ar-

articolo 1, travisando lo spirito della legge, possa dar luogo all'assurdo che il partito o la formazione politica avente un rappresentante parlamentare unicamente al Senato non avrebbe diritto ai contributi finanziari previsti dalla legge in esame, mentre avrebbe diritto allo stesso finanziamento pubblico la formazione politica che abbia un rappresentante unicamente alla Camera.

Circa l'ordine del giorno n. 2 esporrò molto brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo, unitamente ai molti colleghi che rappresentano quasi tutti i Gruppi del Senato. Rispetto così la celerità con cui si intende procedere nella discussione. La proposta di legge degli onorevoli Piccoli ed altri rappresenta il riconoscimento della presenza indispensabile dei partiti nel nostro ordinamento e nella vita democratica del Paese, prendendo in giusta considerazione il ruolo indispensabile che essi svolgono per promuovere e sollecitare la partecipazione organizzata dei cittadini alla formazione della politica nazionale e alla guida della cosa pubblica, e tenendo pure in debita considerazione nelle attuali contingenze la necessità di dare avvio ad una autentica moralizzazione della vita pubblica e di rinsaldare il nostro sistema democratico.

Difatti il finanziamento pubblico dei partiti è pienamente giustificato in base alla norma dell'articolo 49 della Costituzione, ma poichè nella discussione alla Camera e in quella alla 1ª Commissione del Senato quasi tutti i rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari hanno rilevato la necessità che il presente provvedimento venga completato con l'emanazione di ulteriori disposizioni integrative, vorrei a mia volta rilevare la necessità che venga attuata nell'interesse delle minoranze etniche di lingua francese, tedesca, slovena e ladino-friulana la norma prevista dall'articolo 6 della Costituzione che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ».

Ne discende che nella legislazione dello Stato relativa alle varie branche dell'amministrazione della cosa pubblica, apposite norme dovrebbero provvedere a questa tu-

tela e l'obiettivo, infine, di questo ordine del giorno è proprio quello di auspicare e richiedere l'inserimento, in sede di emanazione di successive disposizioni per il finanziamento dei partiti, di una apposita norma che, come esposto dall'onorevole Galloni, relatore alla Camera, tenga conto dei partiti i quali, anche se di dimensioni limitate, sono tuttavia espressione delle minoranze linguistiche nelle regioni a statuto speciale. Ed all'uopo, volendo attuare il precetto costituzionale, interpretandone pienamente lo spirito e gli obiettivi, appare evidente la necessità di prevedere il finanziamento anche delle formazioni rappresentative di minoranze linguistiche, esistenti nel paese, le quali, pur non avendo ottenuto alcun quoziente elettorale, ottengano nella loro regione un risultato elettorale paragonabile a quello ottenuto dai partiti che operano nell'intero territorio nazionale, dimostrando così di svolgere nella piccola circoscrizione territoriale regionale, nel quadro politico della regione nella quale si trovano ad agire, una funzione effettivamente rilevante. Non si tratta di deflettere dal principio che prevede il finanziamento dei partiti solamente quando essi abbiano ottenuto un risultato utile dal punto di vista parlamentare, ma bensì di attuare la Costituzione come stabilito dall'articolo 6 della stessa, allo scopo di evitare che la carenza di un'adeguata legislazione di tutela delle predette minoranze etnico-linguistiche le ponga in condizioni di non sopravvivere. È pur vero che molti adempimenti costituzionali hanno avuto la loro realizzazione dopo numerosi anni, come le regioni; ciononostante penso che, nell'Italia delle regioni e delle autonomie, l'invito al Governo di prendere in esame un provvedimento in merito possa essere giustamente e correttamente accolto da questa Assemblea e dal Governo stesso.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **V E R N A S C H I**, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svol-

to nella Commissione affari costituzionali consente oggi in quest'Aula di fare alcune valutazioni da parte di ciascuno di noi sulla validità oltre che sulla legittimità del provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Devo ringraziare quanti sono intervenuti in Commissione e quanti oggi hanno dato il loro contributo riportando qui in sintesi quello che è stato il dibattito che per molti anni si è svolto nel nostro paese. Certo ha ragione il senatore Brosio quando sottolinea che l'iter di questa legge è stato molto rapido. Io vorrei augurarmi, come parlamentare nuovo in quest'attività, che sempre l'iter parlamentare di ogni provvedimento di legge riesca a trovare, attraverso un confronto, conclusioni rapide. La realtà è che molte volte le posizioni all'interno dell'Aula sono così precostituite che il confronto non fa nascere, come stamattina diceva il senatore Agrimi, una sintesi legislativa ma tenda molte volte ad affermare le posizioni di parte. Se noi ci abituassimo a ricercare con sincerità quella che il senatore Valitutti diceva la verità che si può trovare anche nelle posizioni e nelle dichiarazioni delle opposizioni, molto probabilmente sarebbe più facile questa sintesi politica e l'iter ne verrebbe notevolmente facilitato. Certo però che non si può disconoscere che in 25 anni il dibattito sia stato largo. Ed io credo di essermi in questi giorni letto larga parte di questo dibattito: le dichiarazioni e gli scritti soprattutto dal senatore Valitutti, che non sono di oggi; le risposte date al Centro studi Luigi Einaudi da parte di tutti i partiti politici. Credo che si debba dire con estrema chiarezza che dal punto di vista costituzionale il provvedimento è legittimo. Ha ragione il senatore Brosio; non si tratta qui di decidere dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista politico. È certo che, a cominciare dall'onorevole Bozzi nelle sue Istituzioni di diritto pubblico, e non in una edizione antica ma in quella del 1973 della Giuffrè, il provvedimento è consentito e previsto, anche se quest'autore solleva dei problemi di opportunità politica circa la sua realizzazione, collegando il provvedimento

stesso al discorso dei controlli e quindi della minore libertà dei partiti, nel presupposto della necessità della registrazione. Ricorderò inoltre il Balladore Pallieri e il Biscaretti di Ruffia, per citare quelli che di questo tema hanno ampiamente trattato, arrivando tutti ad una conclusione molto semplice e cioè che ai fini del finanziamento pubblico dei partiti non occorre la registrazione, in quanto basta che essi adempiano a pubbliche funzioni restando associazioni private.

Per quanto concerne le ragioni dell'iniziativa di legge, ci nasconderemmo dietro un dito — ed ha ragione l'opposizione — se non ricordassimo che anche per i fatti accaduti in questi ultimi tempi si è arrivati alla presentazione di questo disegno di legge. Però non dimentico che fin dal 1963, nel convegno di San Pellegrino, relatore l'onorevole Taviani, il discorso fu netto proprio nei confronti del finanziamento pubblico dei partiti per arrivare alla moralizzazione della vita pubblica; dichiarò infatti l'onorevole Taviani che si trattava di sollevare i partiti dalla ingerenza dei vari enti pubblici, parapubblici e da parte dei privati.

Ora, è inutile nasconderci che tendiamo ad ordinare una materia e a rendere regolari i finanziamenti che, come diceva il senatore Agrimi, certo nel passato anche se non sono stati irregolari, comunque non sono stati del tutto regolari. Credo che il Parlamento, come organo supremo di controllo, dovrà arrivare ad una sanatoria di tale situazione cominciando da questo provvedimento, che serve ad avviare il discorso della moralizzazione della nostra vita pubblica...

P E R N A . Perchè sanatoria?

V E R N A S C H I , *relatore*. Sanatoria in relazione ad una serie di provvedimenti da adottare per vari problemi, quali ad esempio l'immunità parlamentare, lo status patrimoniale dei parlamentari eccetera. L'elenco è stato fatto da me questa mattina e ripetuto dal collega senatore Cifarelli con precisione. Comunque possiamo dire, eliminando l'espressione, che bisogna adottare una serie

di provvedimenti attraverso i quali giungere alla completa moralizzazione.

Desidero fare ancora alcune considerazioni. Certo non mi pare che si possa accettare il discorso che ha fatto qui il senatore Valitutti il quale, da maestro del diritto quale è, ci ha ricordato una sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe sul problema del finanziamento dei partiti nella Germania federale. Egli è stato amplissimo nel discorso, però con estrema accortezza si è dimenticato, non so se volutamente o no, di ricordarci qual è la regolamentazione che a seguito di quella sentenza si è avuta nella Germania nel luglio 1967. In effetti quella legislazione stabilisce che nel corso di una legislatura lo Stato versa ai partiti la quota di due marchi e mezzo per elettore. L'importo spettante a ciascun partito è suddiviso: fino al 10 per cento entro il secondo anno della legislatura, il 15 per cento nel terzo ed il 30 per cento nel quarto; il resto dopo le elezioni, a patto di aver presentato un rendiconto e che il partito abbia ottenuto almeno lo 0,5 per cento dei voti.

Ora, se è vero che per superare la decisione della Corte costituzionale di Karlsruhe la legislazione tedesca ha collegato il finanziamento alle elezioni in origine ed in conclusione, tant'è che l'eccedenza finale del finanziamento viene versata ad elezioni successive avvenute, è pur vero che le modalità di esecuzione che si realizzano e si svolgono nell'arco dei quattro anni sono la prova che si tratta di un finanziamento per la funzionalità dei partiti politici in Germania e che il collegamento è con il numero dei voti che si sono conseguiti. Tant'è che chi ottiene meno dello 0,5 per cento dei voti non ha alcun finanziamento; e non dobbiamo dimenticare, per quanto riguarda la cristallizzazione dei partiti politici, che in Germania i partiti che non ottengono più del 5 per cento del totale dei voti non hanno il diritto di entrare al *Bundestag*.

Aggiungerò, per notizia, che sappiamo dai colleghi tedeschi del Parlamento europeo che la loro organizzazione parlamentare è senza dubbio molto più strutturata della nostra. Dicevano i colleghi tedeschi democra-

tici cristiani che il *Bundestag* paga al loro gruppo un numero di 144 funzionari aventi una preparazione di livello universitario. È evidente che con tale sistema il discorso del finanziamento diventa molto meno impegnativo.

È stato osservato che dopo questa legge sarà più facile fare le elezioni. Può darsi, non voglio essere profeta sotto questo profilo. Mi pare però di poter dire che se il finanziamento pubblico ai partiti dovesse consentire, di fronte a valutazioni di impossibilità di governare il paese, di arrivare alle elezioni con maggiore facilità, questo non sarebbe un danno per la democrazia. Vorrà dire che i partiti non dovranno aspettare finanziamenti dall'esterno, che normalmente condizionano. Ed io ho udito con un certo timore quanto proponeva il senatore Brosio circa i finanziamenti privati ai partiti politici. Non vorrei che sotto questo profilo si nascondesse una preferenza, che è indubbiamente anche collegata alla capacità — trattandosi di un partito di *élite* o di un partito di massa — di arrivare a trovare i propri mezzi di finanziamento. Proprio perchè è stato ricordato il sistema tedesco, ricorderò che nella legislazione tedesca il finanziamento, che prima della legge del 1967 era consentito, da parte dei privati, fino a 200.000 marchi, in sede di conciliazione è stato portato a 20.000 marchi, purchè ci siano tutte le condizioni. Il discorso è aperto ancora, a questo proposito, in Inghilterra; fra il Partito laburista e il Partito conservatore il dibattito è tutto su questo punto: sul finanziamento dei privati. L'origine direi sociologica di un partito fa sì che si abbia una preferenza verso questo o quell'altro finanziamento. Ma poichè si è parlato del sistema inglese e della sicurezza che esso darebbe per la limitazione delle spese elettorali, prego il senatore Valitutti, che in questa materia ha una competenza che non può essere eguagliata (e la discussione ce ne ha dato prova), di vedere qual è il dibattito in corso proprio nella Gran Bretagna, dove non si riesce a capire dove cominciano e dove finiscono le spese elettorali, se cominciano dal momento della campagna o comprendono

anche tutta l'azione pregressa che ciascun parlamentare fa superando largamente le disposizioni legislative.

Credo di poter concludere ricordando all'amico senatore Premoli che non è tanto con i discorsi che si garantisce il costume. Egli stamattina ha voluto distinguere fra morale e moralismo; io credo che sia moralismo dibattere esclusivamente il tema senza proporre le soluzioni, accreditando nel paese un discredito nei confronti delle istituzioni e non avendo il coraggio e l'autorità come Parlamento di cogliere le soluzioni che la realtà storica ci propone. Ho colto — me lo consenta per l'amicizia che ci lega sul piano europeo — una frase che potrebbe mettere in dubbio tutta la sua costruzione quando ha detto: la Democrazia cristiana prenderà circa 10 miliardi e il Partito liberale solo un miliardo e 400 milioni. In quel « solo » sembrava ci fosse il rammarico che il discorso quantitativo non fosse più vasto. È solo sul piano dell'amicizia che l'ho detto; ma in questa maniera ci si è espressi.

Credo comunque di dover concludere qui con quello che il collega Agrimi ha affermato stamattina. Mi pare che si avvii un inizio di rivalutazione del Parlamento. Il senatore Valitutti diceva che quando lo Stato si veste da commediante le istituzioni tendono a morire. Credo che sarebbe commedia ben più brutta quella di un Parlamento, organo responsabile della vita nazionale, che, avvertendo che nel passato molte situazioni anche non regolari si sono determinate nella vita pubblica del Paese, si nascondesse dietro discorsi puramente di facciata e rinunciasse a dare ai partiti i mezzi perchè i cittadini attraverso di essi esercitino la sovranità popolare fissata dalla Costituzione.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il primo, presentato dal senatore Cifarelli e da altri senatori, ripete quello che è già contenuto all'articolo 3, lettera a), della legge: posso comunque benissimo accoglierlo perchè è una sottolineatura di una impostazione costituzionale che noi non vogliamo neppure venga messa in dubbio.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, presentato dai senatori Fillietroz,

Brugger e da altri senatori, e il terzo ordine del giorno, presentato dai senatori Fillietroz, Zuccalà e da altri senatori, proprio per le ragioni che il provvedimento di legge sostiene in ordine alle minoranze linguistiche delle regioni a statuto speciale, credo che possano essere accolti perchè non fanno altro che perfezionare per il futuro un discorso che è già contenuto nella legge che ci accingiamo ad approvare. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

F A B B R I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo rivolgere un vivo ringraziamento al relatore e a tutti gli onorevoli senatori che hanno assicurato al dibattito un vivo apporto di contributi, sia di consenso che di critica costruttiva. La legge che il Senato sta per votare ha realizzato una notevole convergenza di consensi. Questo è indubbiamente un fatto positivo, come positivo ritengo sia stato l'apporto critico dei rappresentanti del Gruppo liberale, le cui preoccupazioni sono sicuramente ispirate al fine di rendere sempre più corretto il rapporto tra le istituzioni e la vita politica.

Mi pare che non siano state sollevate delle obiezioni di illegittimità costituzionale, ma piuttosto di coretteezza costituzionale circa il modo con cui questo provvedimento affronta e cerca di risolvere un problema così delicato, emerso all'attenzione degli uomini politici e della pubblica opinione non soltanto ora, anche se è vero che la sua soluzione è stata resa più impellente da recenti avvenimenti. Non obiezioni di incostituzionalità, quindi, ma di opportunità, se vogliamo, di fronte alle quali mi paiono prevalenti le considerazioni di quanti hanno espresso consensi.

La legge in questione non può risolvere certo in modo definitivo i problemi che affronta: proprio nel momento in cui essa risolve il problema di fondo ne crea degli altri. Voglio dire che la legge darà il via cer-

tamente a un processo di nuove iniziative legislative in questo delicato settore che investe problemi costituzionali di così rilevante portata.

È evidente, ad esempio, che nel momento in cui provvediamo al finanziamento dei partiti politici non possiamo sottrarci ad affrontare la questione delle garanzie del parlamentare e della sua autonomia nell'esercizio della propria funzione in modo da rispettare il dettato dell'articolo 67 della Costituzione, che vuole che ogni membro del Parlamento rappresenti la nazione ed eserciti le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Questa legge introduce alcune innovazioni nei delicati rapporti fra il parlamentare e il partito politico, non vi è dubbio; ne consegue che essa dovrà mettere in azione una serie di nuove norme che definiscano la posizione del parlamentare in relazione al suo *status* morale, politico ed anche economico e altre norme che possano ridurre le spese dei partiti ed avviare per gli stessi un regime di austerità rendendo, ad esempio, meno lunghe e dispendiose le campagne elettorali.

Ritengo che sia giusto che il finanziamento previsto da questa legge non esaurisca le risorse di cui possono disporre i partiti politici. Quindi condivido le osservazioni che questa mattina ha fatto il senatore Cossutta.

Nessuno dei partiti politici vuole rinunciare alle volontarie contribuzioni dei propri soci perchè anche dal non sempre modesto sacrificio economico che richiede l'iscrizione si può misurare la effettiva volontà di adesione ad un'idea e l'impegno a sostenerla; di qui l'alto significato morale che la contribuzione dei soci viene ad assumere. Nessun partito, inoltre, come del resto prevede la legge, rinuncerà al contributo volontario di tutti quei privati che dichiarino di voler partecipare finanziariamente alla vita del partito stesso.

Dovrei a questo punto rispondere alle numerose obiezioni sollevate nel corso del dibattito, ma l'Assemblea mi consentirà di non prolungare il mio intervento, dato che le posizioni illustrate sono estremamente chiare. Ritengo però di dover dire una cosa al se-

natore Premoli. Credo che si debbano respingere alcune definizioni eccessivamente dure nei confronti del provvedimento — ho sentito parlare di legge-scandalo — forse non profondamente meditate. Non è neanche il caso qui, senatore Premoli, di fare distinzioni tra spese produttive e spese improduttive. Ella ben sa che l'ordinamento corretto dello Stato e delle istituzioni è un bene troppo prezioso per essere valutato con il metro da lei indicato.

A chi invece ritiene che i partiti abbiano in tal modo rafforzato il proprio potere si può rispondere che se aumentano le disponibilità dei partiti aumentano di conseguenza anche le responsabilità ed emerge più evidente il dovere di rendere chiaro ogni rapporto interno.

Nel chiedere quindi all'Assemblea, signor Presidente e onorevoli senatori, di voler onorare con il proprio consenso il provvedimento in esame, il Governo assicura di essere disponibile per affrontare, assieme al Parlamento, tutte le conseguenze che da esso possono derivare, in modo da rendere le istituzioni democratiche sempre più aperte alla partecipazione ed al controllo di tutti i cittadini e sempre più aderenti alla Costituzione della Repubblica. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

F A B B R I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore. Il Governo accoglie lo spirito degli ordini del giorno presentati.

P R E S I D E N T E . Senatore Cifarelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

C I F A R E L L I . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Cifarelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Fillietroz, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

F I L L I E T R O Z. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Fillietroz e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Fillietroz, le faccio rilevare che l'ordine del giorno n. 3, da lei presentato insieme ad altri senatori, pur essendo volto a colmare una lacuna della legge, suonerebbe — ove approvato — come una modifica della legge stessa; inoltre i destinatari di tale ordine del giorno sarebbero gli stessi organi del Parlamento. Le suggerisco, pertanto, di non procedere alla votazione del suddetto ordine del giorno, ma di porre a verbale che esso è stato accettato dal relatore e che l'Assemblea ne ha preso unanimemente atto.

F I L L I E T R O Z. Prendo atto della sua dichiarazione, signor Presidente, e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 3.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a' sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge con decreti congiunti dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, a carico dei bilanci delle rispettive Assemblee ».

1.1 **BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO, PREMOLI**

Al terzo comma sopprimere le parole: « ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi ».

1.2 **BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO, PREMOLI**

BROSIO. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

BROSIO. L'emendamento n. 1. 1 mi è stato suggerito dalla lettura del resoconto

sommario della discussione svoltasi alla prima Commissione dove un collega della maggioranza, il senatore Gava, ha suggerito quanto noi proponiamo, anche richiamandosi a quello che aveva già anticipato in termini più generali il senatore Cifarelli, e cioè che le norme proposte se non fossero state largamente interpretate avrebbero potuto rappresentare una *diminutio* del Senato rispetto all'altro ramo del Parlamento. Proponiamo quindi di sostituire il decreto del Presidente della Camera dei deputati, previsto dall'articolo 1, con un decreto congiunto del Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Questo emendamento mi sembra corrispondente sia alla osservazione del senatore Cifarelli, sia a quanto il senatore Gava suggeriva.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, proponiamo che all'articolo 1 si elimini una contraddizione che ci sembra essere insieme logica e politica. Si tratta della questione del contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto per quei partiti politici che, avendo presentato i candidati in due terzi dei collegi elettorali, conquistino almeno un quoziente e insieme raccolgano almeno 300.000 voti. Questa è la prima ipotesi cui fa seguito la seconda, che cioè il contributo per il rimborso è previsto per quelle formazioni politiche che presentino i candidati in due terzi dei collegi e, senza conquistare alcun quoziente, raccolgano almeno il 2 per cento dei voti. Che cosa proponiamo con questo emendamento? Proponiamo che per la prima ipotesi siano sufficienti per corrispondere il contributo per il rimborso delle spese elettorali la prima condizione, cioè la presentazione dei candidati in almeno due terzi dei collegi, e la seconda condizione, che cioè queste formazioni conquistino almeno un quoziente. Prescrivere anche la terza condizione, che cioè queste formazioni raccolgano inoltre almeno 300.000 voti, a noi sembra una contraddizione. Facciamo una ipotesi che queste for-

mazioni abbiano il quoziente e raccolgano 290.000 voti; in tale ipotesi esse sono escluse dal contributo per il rimborso, mentre la formazione politica che non ha conquistato nessun quoziente (e quindi non è rappresentata in Parlamento) ma ha raccolto il 2 per cento dei voti ha il contributo.

Questo è politicamente contraddittorio; vorrei rivolgermi al relatore, senatore Vernaschi, che conosce la legge tedesca: la previsione del 2 per cento senza la conquista del quoziente è stata proprio attinta al sistema tedesco, a proposito del quale confermo quanto ho detto stamane, che cioè in seguito alla legge del luglio 1967 nella Germania federale c'è solo il contributo per il rimborso. È vero che la legge prevede la costituzione del fondo elettorale con il criterio dei due marchi e mezzo per ogni cittadino, ma il fondo si spende unicamente per corrispondere i contributi per il rimborso della spesa elettorale. Su questo punto, senatore Vernaschi, se vogliamo leggerci in privato la legge potremmo risolvere la controversia.

In ogni modo questo sistema della corresponsione del contributo ai partiti che abbiano raccolto almeno il 2 per cento dei voti senza conquistare almeno il quoziente è tedesco. Il sistema tedesco è logico perchè non si fa riferimento all'ipotesi del partito che ha conquistato almeno un quoziente; la nostra legge, su questo punto, secondo me, è migliore della legge tedesca, ma allora bisogna abolire la terza condizione della raccolta dei 300 mila voti. Per corrispondere il contributo per il rimborso delle spese elettorali deve essere sufficiente avere conquistato almeno un quoziente; se non si elimina la terza condizione, quella cioè di 300.000 voti, si può dare il caso che il partito sia rappresentato in Parlamento, abbia il suo deputato e non abbia diritto a ricevere contributi, mentre il partito che ha raccolto il 2 per cento dei voti senza conquistare neanche un quoziente ha diritto al contributo.

La ragione della presentazione del nostro emendamento è quindi di ordine tecnico-politico; mi appello perciò alla responsabilità e alla comprensione di tutti i colleghi di ogni Gruppo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **V E R N A S C H I , relatore.** Signor Presidente, sul primo emendamento mi corre l'obbligo di dire che, per quanto anche il relatore stamattina — oltre che molti altri e in particolare il senatore Cifarelli — abbia sottolineato una certa improprietà di linguaggio nel disegno di legge, non mi pare di poter accogliere l'emendamento proprio perchè si vuole sostituire il secondo comma dell'articolo 1 che stabilisce che l'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge con decreti del Presidente della Camera dei deputati a carico del bilancio interno della Camera; cioè mentre in una serie di altri articoli il discorso del rapporto fra Presidente della Camera e Presidente del Senato è pertinente, e quindi già stamattina dicevo che in sede di attuazione della legge dovremo vedere eventualmente in futuro quali modifiche si rendono necessarie, a questo riguardo mi pare non sia proprio necessario. Per quanto riguarda il secondo emendamento, anche su questo credo che, nella pratica, i conti fatti, salvo a essere smentiti, collegano costantemente il quoziente di 300.000 voti che sono, sempre per i dati che io ho potuto vedere, corrispondenti. Si è messo poi il 2 per cento come minimo indipendentemente dal quoziente proprio per venire incontro all'esigenza di quelle formazioni politiche che, pur non sperando di poter arrivare ad avere una rappresentanza in Parlamento, almeno trovino la possibilità di un rimborso sia pure parziale delle spese elettorali. Comunque anche su questo esprimo parere negativo. Tornando al primo emendamento, direi che è opportuna quanto meno una riserva a rivederlo in futuro, dopo aver esaminata meglio tutta la regolamentazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 2.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a' termini del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 2, da parte del senatore Brosio e di altri senatori,

sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il 25 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai termini del comma terzo del precedente articolo; ».

2.1 BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO,
PREMOLI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, entro un anno dalla stessa data ».

2.2 BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO,
PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, il primo emendamento all'articolo 2 è un emendamento che coinvolge un'importante questione di principio secondo il nostro convincimento. Questo disegno di legge ha adottato due criteri per la ripartizione dei contributi, sia per i contributi a rimborso delle spese elettorali, sia per i contributi all'attività funzionale dei partiti. Il primo criterio è quello di destinare una percentuale a tutti i partiti, ripartendola in quote uguali. Il secondo criterio è quello della proporzionalità, cioè la rimanente parte delle somme erogate è distribuita con criteri proporzionali alla consistenza numerica dei vari partiti. Con questo primo emendamento all'articolo 2 proponiamo che la quota della spesa prevista per i contributi per il rimborso delle spese elettorali sia aumentata dal 15 al 25 per cento a tutti quei partiti che conquistano il diritto al rim-

borso. È un emendamento che coinvolge una grossa questione di principio perchè il criterio della proporzionalità applicato in così ampia misura come la legge prevede, cioè nella misura dell'85 per cento, è un criterio che rende sempre più forti i partiti forti e di conseguenza sempre più deboli i partiti deboli. È proprio quindi un'esigenza di equità che ha ispirato la formulazione e la presentazione di questo emendamento. Io mi rivolgo ancora una volta allo spirito di comprensione e al senso di responsabilità di tutti i Gruppi, ma, signor Presidente, ciò faccio senza illusioni e solo per un dovere verso la mia coscienza e per il rispetto verso questa Assemblea perchè sono convinto che gli onorevoli colleghi, anche se dicessi la verità più solare, ormai sono decisi ad approvare comunque questa sera il disegno di legge senza nessuna modifica.

Quanto al secondo emendamento all'articolo 2, noi diciamo che i contributi di rimborso delle spese elettorali dovrebbero essere corrisposti nel primo anno della legislatura, mentre la norma, così come sta per essere approvata, prevede la corresponsione del contributo durante i cinque anni della legislatura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* V E R N A S C H I , *relatore.* Ho ascoltato attentamente il senatore Valitutti e sono d'accordo che bisogna essere convinti delle decisioni. Credo però di aver sottolineato come mancheremmo di equità se capovolgessimo il rapporto, cioè se non tenessimo conto della proporzione dei voti e quindi anche delle maggiori spese che i partiti più grossi devono incontrare. Per questo non sono d'accordo.

Per quanto concerne il secondo emendamento, ricordavo in Aula, quando non c'era il senatore Valitutti, che in linea di massima abbiamo copiato la legge elettorale tedesca, la quale dice che il contributo viene suddiviso in un dieci per cento entro il secondo anno di legislatura, un

quindici per cento nel terzo, un trentacinque per cento nel quarto ed il rimanente dopo le elezioni successive. Ad ogni modo avevo aggiunto che questo meccanismo creava delle difficoltà, mentre noi avevamo risolto il problema in maniera forse anche più corretta. Per tutti questi motivi sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 3.

A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni.

La predetta somma è iscritta per lire 15 mila milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo

stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:

a) il 2 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3, e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) il 23 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 e le componenti parlamentari dei gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o più membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro; a ciascun gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, è attribuito un decimo dei contributi spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1;

c) la somma residua è erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformità dei predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di Presidenza.

I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Brosio e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, i gruppi e le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni ».

3.1 BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO,
PREMOLI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, credo che l'altro ramo del Parlamento, avendo modificato in Aula un comma dell'articolo 3, abbia poi ommesso di coordinare questa modifica con il primo comma dell'articolo stesso. Il nostro emendamento si propone appunto di realizzare tale coordinamento.

Infatti il primo comma dell'articolo 3 dice: « A titolo di contributi per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni ». Ora, che cosa è avvenuto? In Assemblea hanno ritenuto di modificare il testo così come era arrivato dalla Commissione ed hanno introdotto una nuova figura, cioè quella delle rappresentanze parlamentari. È noto che non tutte le rappresentanze, per ragioni numeriche, sono gruppi. Perciò questo articolo 3 si deve applicare dando i contributi non solo ai gruppi, che hanno una fisionomia molto precisa, ma anche alle rappresentanze parlamentari dei partiti. C'è stata una ragione politica che ha determinato questa modifica. Ma, essendo ormai inserita nel corpo dell'ar-

ticolo la figura delle rappresentanze parlamentari dei partiti che come tali, e non come gruppi, hanno diritto al contributo, bisogna dire allora nel primo comma dell'articolo 3 che i contributi da prelevare sulla somma annuale di 45 miliardi sono da corrispondere sia ai gruppi che alle rappresentanze parlamentari.

Questa, ripeto, è una modifica logico-letterale che noi proponiamo, anche se sono certo che sarà respinta anch'essa. Si tratta di coordinare il testo e di renderlo correttamente applicabile senza dare appigli a questioni e a dubbi di interpretazione. Sono veramente curioso di udire la risposta del senatore Vernaschi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* V E R N A S C H I , *relatore.* Devo dire che se si fosse trattato soltanto di coordinamento sarei stato consenziente, dal momento che il coordinamento parlamentare non porta a modificazioni del testo di legge. Ma quello che non riesco a capire è la limitazione che viene fatta dall'emendamento nel quale è detto: « A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, i gruppi e le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni », il che non è vero perchè anche quelli di cui al quarto comma hanno diritto a partecipare a questo finanziamento...

V A L I T U T T I . Il punto è proprio questo: che il testo aggiunge ai gruppi parlamentari le rappresentanze parlamentari dei partiti... (*Richiami del Presidente*).

V E R N A S C H I , *relatore.* Non vedo la ragione di questo emendamento perchè il coordinamento che proponete nasce proprio dal fatto che volete distinguere le due cose, mentre l'articolo è molto chiaro perchè com-

prende tutti i gruppi e tutte le rappresentanze di cui sia al comma terzo che al comma quarto. Non vedo quindi la necessità di questo emendamento.

V A L I T U T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, mancherei ad un dovere verso il relatore se non mi sforzassi di chiarire l'emendamento. A me sembra che il relatore lo abbia frainteso, mentre pensavo di essere stato sufficientemente chiaro. Il primo comma dell'articolo 3 prevede solo i gruppi come destinatari dei contributi, laddove la lettera *b*) del terzo comma prevede anche le rappresentanze parlamentari. Noi dunque proponiamo che si aggiungano nel primo comma ai gruppi anche le rappresentanze parlamentari, perchè se non si fa questa aggiunta la lettera *b*), che prevede le rappresentanze parlamentari, resta senza fondamento. Ecco, ho fatto questo doveroso sforzo verso il relatore: spero che egli mi abbia inteso.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 4.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispet-

tiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di Presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

(È approvato).

Art. 5.

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

(È approvato).

Art. 6.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa nè imposta, diretta o indiretta.

(È approvato).

Art. 7.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-

organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 7.

FILETTI, Segretario:

Inserire, tra il primo e il secondo, il seguente comma:

« Sono pure vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di governi, amministrazioni pubbliche, società o privati di nazionalità straniera, o di società nazionali da essi controllate, a favore di partiti, di raggruppamenti interni di partito, di organizzazioni di partito o di gruppi parlamentari ».

Di conseguenza, alla quarta riga dell'ultimo comma, sostituire le parole: « di cui al secondo comma » con le altre: « di cui al terzo comma ».

7.1 **BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO,
PREMOLI**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono leciti i finanziamenti o contributi da parte di società non comprese fra quelle previste nei commi precedenti in favore di partiti, raggruppamenti interni di partito, organizzazioni di partito o gruppi parlamen-

tari, purchè tali finanziamenti o contributi, erogati sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, siano regolarmente deliberati dall'organo competente, contabilizzati e pubblicati secondo le norme di legge in vigore per ciascun tipo di società, e semprechè non siano comunque vietati dalla legge ».

7.2 **BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO,
PREMOLI**

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Ho già illustrato l'emendamento 7.2 durante il mio intervento. Vorrei soltanto aggiungere che non comprendo bene e in ogni caso non posso condividere la preoccupazione che cortesemente ci ha segnalato il relatore a proposito di questo nostro emendamento, che mi pare pienamente giustificato.

Ma andiamo per ordine. Il primo emendamento, che è certamente il più importante, riguarda i finanziamenti stranieri; e ne ho già parlato nel mio intervento: se si vietano i finanziamenti pubblici si devono a maggior ragione vietare i finanziamenti stranieri. Non sottolineo la gravità dell'argomento perchè mi pare che sia assolutamente evidente. Ho citato anche la legge svedese; il codice penale di quel paese prevede e sanziona tali fatti. Credo che veramente commetteremmo una grave omissione se non includessimo anche questo tipo di illiceità, non la vietassimo e non la sanzionassimo.

Ritornando ora al secondo emendamento, ad esso si riferiscono le preoccupazioni del relatore. Effettivamente io queste preoccupazioni o non le capisco o non posso approvarle, perchè mi domando: la distinzione tra denaro pubblico e denaro privato va mantenuta o non va mantenuta? Avrei ancora capito che in certi casi di grosse società che hanno capitali molto ingenti e che hanno quindi una sfera d'azione e una influenza notevole sull'economia italiana (ma queste grandi società private sono ormai poche e diminuiscono sempre di più) si fosse fatta una

eccezione; non la si è voluta fare; viceversa si è dichiarato illecito il finanziamento da parte delle società private di qualunque entità esse siano. E questo francamente istituisce o suppone un principio che non esiste — io dico per fortuna — nella nostra legislazione, dove grazie a Dio la distinzione tra economia pubblica e economia privata, economia a partecipazione statale ed economia strettamente privata è ancora mantenuta ed ha e deve avere i suoi effetti politici e giuridici. Quindi ritengo che la formula da adottarsi sia proprio quella che noi proponiamo e che rispecchia il nostro sistema di economia mista, non quella del disegno di legge che ne rispecchia un altro, che non è ancora il nostro, e che non si può certamente, nè credo si voglia, introdurre surrettiziamente con dei provvedimenti particolari di questo genere.

Perciò insisto su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **VERNASCHI**, *relatore*. Onorevole Presidente, per l'emendamento 7.2 ho già risposto in precedenza e il parere è contrario. Il 7.1 pone una serie di problemi che credo si potrà in futuro esaminare attentamente; per ora esprimo parere contrario per le difficoltà di applicazione di questo disposto.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 8.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1.000.000.

Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle Conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite nel primo comma del presente articolo. Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO

ENTRATE

- 1) Quote associative annuali L.
- 2) Contributi dello Stato:
- a) quote rimborso spese elettorali »
- b) contribuzione annuale all'attività del gruppo
 parlamentare alla Camera dei deputati »
- c) contribuzione annuale all'attività del gruppo
 parlamentare al Senato »
- d) contribuzioni annuali ai gruppi parlamentari
 alla Camera e al Senato »
- 3) Proventi finanziari diversi:
- a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su
 titoli »
- b) interessi su finanziamenti »
- c) altri proventi finanziari »
- 4) Entrate diverse:
- a) da attività editoriali »
- b) da manifestazioni »
- c) da altre attività statutarie »
- 5) Atti di liberalità:
- a) contribuzioni straordinarie degli associati . . »
- b) contribuzioni di non associati (privati, società
 private, organismi privati vari, contribuzioni di
 associazioni sindacali e di categoria) »
- TOTALE ENTRATE . . . L.
-

SPESE

1) Personale	L.
2) Spese generali	»
3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1) »	»
4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda	»
5) Spese straordinarie per campagne elettorali . . . »	»

TOTALE SPESE	L.
		=====

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	L.
TOTALE SPESE	»

Differenza	L.
		=====

(1) È in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 8.

FILETTI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I partiti che usufruiscono dei contributi previsti nella presente legge sono tenuti a consentire che i revisori dei conti prendano visione della documentazione relativa al bilancio finanziario di cui al comma primo del presente articolo, nei casi in cui essi lo richiedano ».

8.1 **BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO, PREMOLI**

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, questo emendamento, l'ultimo da noi presentato, si riferisce al quarto comma dell'articolo 8 che così recita: « Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle Conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere ». Rilevando la struttura della tabella del bilancio, secondo la quale il bilancio finanziario consuntivo dovrà essere compilato dai partiti ed essere presentato alla Camera dei deputati, si rileva facilmente che questi revisori dei conti, di cui si prevede la nomina, dovranno limitarsi a controllare se nel bilancio ricevuto dai singoli partiti ci siano tutte le voci suggerite dalla tabella. Allora la funzione di questi revisori è del tutto priva di contenuto. Con questo emendamento proponiamo invece di aggiungere questo comma: « I partiti che usufruiscono dei contributi previsti nella presente legge sono tenuti a consentire che i revisori dei conti prendano visione della documentazione relativa al bilancio finanziario di cui al comma primo del presente articolo, nei casi in cui essi lo richiedano ». Non prevediamo cioè l'obbligo per i revisori di prendere vi-

sione in ogni caso della documentazione che si riferisce al bilancio presentato, ma proponiamo che i revisori abbiano la facoltà di prendere visione della documentazione. E in questa ipotesi i partiti debbono consentire ai revisori di prendere visione della documentazione.

Questa proposta ci sembra la sola idonea a rendere serio il controllo della presidenza della Camera sul bilancio dei partiti. Se questa nostra proposta non dovesse essere accolta, il controllo si limiterebbe ad uno stucchevole rito. Annualmente i revisori leggerebbero i bilanci, constaterebbero la presenza delle voci previste dalla tabella e pronuncerebbero un giudizio di regolarità sul bilancio; ma questo è un rito, non un controllo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VERNASCHI, relatore. Ritengo di avere già espresso su questo tema tutte le motivazioni per le quali il controllo è soprattutto politico e non si può realizzare diversamente. Quindi il parere è negativo. Il discorso ci porterebbe comunque lontano; il problema, ripeto, è politico e non tecnico.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FABBR I, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con quanto detto dal relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 9.

La erogazione ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente articolo 3 nella misura annua ivi stabilita decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i motivi che hanno indotto i nostri colleghi della Camera e che ora inducono noi a dissentire da questo disegno di legge non derivano da una opposizione pregiudizialmente contraria ad una misura adottata da altri paesi democratici, ma con altra portata e con spirito e metodi diversi, nè tanto meno dalla ricerca di una presunta popolarità, visto che si tratta di legge manifestamente sgradita alla maggioranza della pubblica opinione per due motivi; il primo, ovvio, è l'insofferenza che si suole definire qualunquistica, ma non sempre a ragione, verso i partiti politici e che viene ora ravvivata dall'erogazione, in un momento come questo, di pubblico denaro a favore di essi; il secondo è un senso assai diffuso di notevole repulsione nel dover indirettamente contribuire con i propri mezzi alla vita e alla attività dei partiti avversari.

Ma, ripeto, non si tratta per noi di questo, perchè sappiamo che il nostro dovere è di fare leggi utili al popolo italiano e non soltanto leggi popolari.

Tuttavia sappiamo anche che una legge come questa, che potrebbe spiegare effetti che vanno molto al di là di quanto oggi si pensa, apre una serie di difficili problemi di ordine giuridico e di ordine politico circa i rapporti tra i cittadini, i partiti e lo Stato, circa l'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione, circa il carattere privatistico o pubblico dei partiti, circa il significato ed il valore impliciti nel provvedimento di finanziamento; significato e valore a mio avviso di riconoscimento non solo della funzione dei partiti e della sua importanza, già espressa nella Costituzione, ma riconoscimento di attribuzione di carattere costituzionale, cosa che la Costituente non volle, respingendo o insabbiando gli emendamenti all'uopo presentati.

Non è certo una dichiarazione di voto la sede adatta per approfondire problemi di tale ampiezza che tengono occupata da molto tempo la nostra giuspubblicistica, ma era necessario far presenti queste perplessità che pur sussistono anche nel pieno riconoscimento della funzione insostituibile che compete ai partiti in ogni democrazia, anche perchè, nonostante tutte le accuse di partitocrazia, i partiti non detengono il monopolio della vita politica; sono i protagonisti di essa, ma non i soli personaggi: altre forze organizzate partecipano ad essa come i sindacati, gli enti locali, in particolare le regioni, le associazioni culturali ed altre, la stampa, e tutte concorrono a formare in varia misura la volontà della nazione.

Ma il fatto del mancato espresso riconoscimento costituzionale dei partiti e della confusione che si è creata ha costretto i promotori della legge a ricorrere ad un'impostazione anomala coinvolgendo i Gruppi parlamentari — questi sì organi pubblici, in quanto previsti e disciplinati dai regolamenti delle Camere — ed instaurando un rapporto a tre: lo Stato, e per esso il Presidente della Camera, i Gruppi parlamentari, i partiti; in altre parole i gruppi diventano ufficiali paga-

tori per conto dello Stato ai partiti, che lo Stato non conosce o, almeno, conosce solo in occasione degli episodi elettorali.

Non è chi non veda come una costruzione consimile rappresenti una vera e propria stortura che si sarebbe potuta facilmente evitare.

Discendono da ciò e dalla particolare struttura della legge vari inconvenienti che potranno verificarsi in seguito anche all'interno dei singoli partiti. Già si aggiunge una nuova possibilità di conflitto tra i partiti ed i loro Gruppi parlamentari in un campo non sempre pacifico e molto delicato. Inoltre sembra chiaro che l'attuazione della legge potrà avere riflessi negativi all'interno dei partiti in quanto tende ad una cristallizzazione delle posizioni esistenti, ad un rafforzamento delle oligarchie ed in particolare della posizione del segretario del partito, il percettore del contributo statale ed il distributore di esso. Di qui un processo di burocratizzazione e quindi l'aggravamento di un male che già ora esiste nella nostra vita pubblica.

D'altro lato il provvedimento rappresenta un ulteriore ostacolo al sorgere di nuovi movimenti e all'affermarsi di nuove forze politiche. Se è vero, come si dice, che già troppi sono i partiti in Italia, ciò non toglie che in determinate circostanze una forza nuova possa arrecare reali benefici al paese e comunque la possibilità che essa nasca è indubbiamente anch'essa esigenza di libertà.

Del resto, quali contropartite si chiedono ai partiti di fronte all'attuale provvedimento a loro favore? Praticamente nulla o ben poco. Si sarebbero potute chiedere garanzie sulla democraticità interna dei partiti, secondo lo spirito della Costituzione, le stesse garanzie che reggono il nostro ordinamento costituzionale; garanzie che non avrebbero per nulla violato l'autonomia dei partiti o adombrato un'indebita ingerenza da parte dello Stato. Si sarebbe potuta chiedere una diminuzione dei costi, di quegli altissimi e tuttavia crescenti costi che contraddistinguono attualmente la vita dei partiti italiani. È noto che in altri paesi di sicura democrazia, quali la Gran Bretagna e la Repubblica fede-

rale tedesca, esistono norme severe per quanto riguarda le spese elettorali, le sole che in quei paesi siano finanziate dallo Stato; e invece nemmeno in questa legge, che pure ne offre l'occasione, vi è una parola circa la maniera di contenere tali spese. Si sarebbero potuti stabilire efficaci controlli sul modo in cui i partiti amministrano quello che è ormai pubblico denaro. Come diceva il collega Valitutti, illustrando l'emendamento poco fa, si è creato invece un controllo puramente formale, cioè una rispondenza del bilancio allo schema allegato al disegno di legge.

Non è consentita alcuna ulteriore indagine, alcuna possibile richiesta di documentazione, che è invece ammessa per tutti gli organi dello Stato e che non si vede perchè avrebbe dovuto offendere o menomare l'indipendenza di partiti.

Infine, e soprattutto, si sarebbe potuto rendere il contributo dello Stato sostitutivo, almeno nella maggiore misura possibile, di ogni altro contributo e non integrativo, come il relatore della Camera lo definisce, quasi a sottolineare che si tratta di un complemento da aggiungere al finanziamento principale. Qui si tocca il tasto più delicato, perchè si sconfina nel campo della pubblica moralità, oggi tristemente all'ordine del giorno per gli scandali veri o supposti, di cui si sta occupando l'autorità giudiziaria e la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta. Momento dunque estremamente inopportuno per il varo di una legge che dovrebbe essere moralizzatrice, ma che per la sua struttura rischia di apparire agli occhi di molti esattamente il contrario.

Per questo i nostri colleghi della Camera avevano proposto un rinvio del disegno di legge in Commissione, senza pregiudizio sul merito di esso, al fine di poterlo esaminare in un tempo più sereno e di eliminare anche il sospetto di una correlazione tra il disegno di legge e le procedure in corso. Solo per non appesantire inutilmente il dibattito non abbiamo riproposto la sospensiva in Senato.

Ora, a proposito della strutturazione della legge, le misure limitative poste alle contribuzioni volontarie, diciamo private, che poi

non sono sempre private, sono così modeste da consentire larghi finanziamenti delle più diverse provenienze, finanziamenti leciti e illeciti, condizionanti e non condizionanti. Ricordo, solo per enumerarli, senza commentarli: l'esenzione dalla denuncia dei versamenti inferiori al milione, ma i milioni si possono sommare; i contributi delle società anche a partecipazione statale fino al 20 per cento; le sovvenzioni dall'estero; quelle che avvengono attraverso i singoli, che possono essere dei prestanome; quelle delle associazioni che non devono, come le società, iscriverle in bilancio. Ce ne è più che abbastanza per giustificare l'aggettivo « integrativo ».

Non credo dunque che il finanziamento voluto dal disegno di legge, che in sostanza si aggiunge ad altri, possa molto contribuire alla moralizzazione della vita pubblica, che non è un fatto di leggi, ma di costume. In ogni caso altri provvedimenti avrebbero dovuto accompagnarlo, come la legge sulla riforma delle immunità parlamentari e quella sul sottogoverno da noi un tempo proposte e che il presidente Leone aveva ritenute degne di considerazione nel discorso programmatico del suo ultimo Governo. Potevano dette proposte essere elencate e corrette. Non si tratta di questo, ma l'esame di esse congiuntamente alla presente legge, o almeno l'annuncio di una ferma volontà di procedere sollecitamente a tale esame, avrebbe reso meno ostica alla pubblica opinione l'approvazione del presente provvedimento.

Come ho detto all'inizio, ci rendiamo perfettamente conto, anche per un'amara esperienza che non è inferiore a quella di alcuno, dell'esistenza del problema ora affrontato, ma dissentiamo sul modo con cui si è voluto risolverlo, sul momento che si è scelto ed anche sulla fretta inconsueta con cui si è risolto, in meno di un mese, tra il congresso di un partito e le vacanze pasquali, e pertanto daremo voto contrario. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Parri. Ne ha facoltà.

P A R R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho alcune brevi osservazioni da fare su questo progetto di legge, sul carattere, la sostanza, la necessità e l'aderenza costituzionale del quale il Gruppo della sinistra indipendente in nome del quale parlo non ha nessuna obiezione da fare; lo considera anzi fondamentale. Del Gruppo della sinistra indipendente fa parte Lelio Basso, che è stato fra i primi a sostenere la necessità di questo principio fin dai tempi della Costituente. Nessuna obiezione quindi, in linea di principio, pur con tutte le incertezze che possano derivare da alcune formulazioni, ad esempio per quanto riguarda soprattutto il concorso nelle spese elettorali, che credo possa essere corretto in successive revisioni che sono probabilmente consigliabili ed opportune. Le incertezze non sono comunque certo tali da inficiare l'approvazione di massima di questo provvedimento che anche noi stimiamo necessario e che deve rappresentare un completamento del quadro costituzionale.

Avremmo preferito che coloro che hanno preparato questo provvedimento non avessero accantonato il principio di aiutare la stampa dei partiti affinché le formazioni politiche di interesse nazionale degne di considerazione potessero avere la sicurezza di un minimo di possibilità di diffusione tramite stampa dei loro principi e delle loro idee. Certo, sarebbe stata indubbiamente difficile l'attuazione di un tale principio; sarebbe stato comunque il modo per cominciare ad affrontare direttamente il problema che tanto interessa ed angustia il settore politico, quello cioè della libertà, dell'indipendenza dell'informazione, della pluralità delle voci di informazione politica, il che avrebbe aggiunto un punto di approvazione a quelli che ha illustrato così bene il senatore Vernaschi, cui esprimo il nostro compiacimento per la relazione.

Questo della stampa avrebbe rappresentato un valido completamento di questa costruzione, alla quale mi pare per contro non abbia giovato il fatto che si sia concentrata l'attenzione sul terzo grande punto del-

l'impostazione in questo provvedimento, cioè li concorso nelle spese di funzionamento dei partiti. Ci sono evidenti motivi di incertezza; a parte le difficoltà delle definizioni, ha disturbato un certo indirizzo tendente a considerare il sistema dei partiti quale è attualmente il nostro come non modificabile, senza aperture verso possibilità e capacità di rinnovamento. Questa posizione appare negativa come se chi sottoscrive questo testo debba considerare il Parlamento come un corpo separato dalla vita del Paese. Questo spirito di conservazione è parso aver ispirato il provvedimento come se pensato a favore degli *uti possidentes*; impressione che potrà essere corretta, se si potrà spostare l'attenzione del Parlamento, nel legiferare su questo punto così delicato, su un quadro politicamente più ampio e vorrei dire anche più organico.

Vi sono poi dei motivi evidenti di opportunità che a nostro parere avrebbero consigliato un diverso momento di presentazione di questo progetto di legge. Il rappresentante del Governo si è espresso con una formula di cui abbiamo rilevato la cautela, la discrezione e, in un certo modo, vorrei anche dire la pudicizia relativa ai « fatti recenti ». Ma questi « fatti recenti » onorevoli colleghi, non nascondiamocelo, pesano fortemente; l'opinione pubblica li sente fortemente e sarebbe stato preferibile che si fosse scelto un diverso momento di discussione di questo disegno di legge quando « i fatti recenti » sono così vivi nell'opinione pubblica generale. Mi rincresce fortemente su questo di dissociarmi dal parere e dal voto del Partito comunista il quale è indenne da questi « fatti recenti », che non lo toccano. Del Partito comunista apprezziamo, almeno io, fortemente, la forza di attrazione che gli deriva dal fatto che è stato finanziato fino adesso dai suoi membri, dai suoi associati, dai suoi combattenti; sono essi che sostengono la stampa del partito, esempio che in Italia aveva a mio giudizio molta importanza. Io capisco anche che il Partito comunista, come partito di massa che conduce in Italia una politica di carattere generale, non possa dissociarsi dal contesto parlamentare

nel quale esso svolge il suo gioco. Ma noi, di fronte a queste differenze e con queste perplessità, come Gruppo della sinistra indipendente, dobbiamo esprimere il nostro pensiero non certo con un voto negativo, che sarebbe sommamente ingiusto, ma con l'astensione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare soprattutto per comunicare che l'assenza del Gruppo socialista democratico nel dibattito che si è svolto sul disegno di legge per il finanziamento pubblico dei partiti è stata unicamente dovuta all'improvvisa malattia che ha colpito il collega Ariosto, che era stato designato dal Gruppo per intervenire nella discussione. Pertanto questa assenza non vuole minimamente significare che il nostro Gruppo abbia riserve o perplessità sul disegno di legge che sta per essere votato da questa Assemblea e per il quale il Gruppo del partito socialista democratico dichiara di votare a favore.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ALESSANDRINI, ZUCCALÀ, SANTALCO, MAZZEI e VENANZETTI. — « Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione

delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica » (1623);

COPPOLA e SICA. — « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624);

SPORA. — « Istituzione del servizio militare volontario femminile » (1625);

SPORA. — « Uso della toga da parte dei magistrati della giustizia militare » (1626);

PINNA, PIRASTU e GIOVANNETTI. — « Istituzione della Provincia di Oristano » (1627).

Annuncio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E. I senatori Martinnazzoli e De Carolis hanno dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 429, n. 2, della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente le controversie davanti le sezioni specializzate agrarie » (1591).

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (1556), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati; con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: BALDINI ed altri. — « Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 351, riguardante i limiti di congrua »* (599);

« Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali » (1588) (*Testo risultante dall'uni-*

ficazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati D'Alema ed altri; Dal Maso ed altri; Pezzati ed altri), già approvato dalla Camera dei deputati; con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: BORSARI ed altri. — « Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni, riguardante l'indennità agli amministratori degli enti locali » (296);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (889-B), (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (1517), *con il seguente nuovo titolo: « Modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »*;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse » (1560), (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annuncio di convocazione di Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E. La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) si riunirà lunedì 29 aprile, alle ore 17, in sede deliberante, per il seguito della discussione dei disegni di legge: « Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (1568) e: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università » (1480), nonchè per

la discussione del disegno di legge: Deputati CERVONE ed altri. — « Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università » (1587).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

A R E N A , *Segretario:*

PERNA, CHIAROMONTE, COLAJANNI, TEDESCO TATO Giglia, **PAPA, VALENZA, ABENANTE, FERMARIELLO.** — Il Senato,

considerato che la critica e precaria situazione economica e sociale del Mezzogiorno raggiunge il punto di maggiore acutezza e drammaticità nella città e nella provincia di Napoli, dove, a distanza di un anno dall'infezione colerica, le condizioni igienico-sanitarie sono rimaste le stesse dell'estate 1973;

considerato che anche gli stessi inadeguati e tardivi interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 868, che comunque avrebbero dovuto contribuire ad una prima fase di risanamento dei centri urbani, non si sono realizzati, per colpevole inerzia e inadempienza del Governo e dei pubblici poteri, per cui si è arrivati fino al punto che non sono stati erogati i fondi per il finanziamento dei cantieri di lavoro al comune di Napoli, costringendo quest'ultimo ad indebitarsi con le banche per far fronte a tale impegno;

considerato lo stato di viva preoccupazione delle popolazioni per il fatto che non si è scongiurato il possibile ripetersi del colera e per il persistere, allo stato endemico ed a tassi tra i più elevati d'Italia, delle altre malattie infettive tipiche delle zone di sottosviluppo e di miseria, dove la degradazione, la speculazione ed il parassitismo hanno raggiunto livelli intollerabili, condannando larghi strati popolari a vivere in quartieri malsani e fatiscenti;

considerati i negativi riflessi che tali condizioni igienico-sanitarie hanno sullo svolgimento della vita economica e civile della più grande e popolosa concentrazione urbana del Mezzogiorno, con gravissimo danno, in particolare, per le attività turistiche, le quali costituiscono una parte cospicua delle risorse locali e delle fonti di occupazione,

impegna il Governo:

ad assicurare — nel quadro di una diversa politica economica che avvii un nuovo tipo di sviluppo del Paese — un'effettiva « priorità » al problema del risanamento igienico, sanitario e civile dell'area napoletana e dei grandi centri della Campania, della Puglia e del Mezzogiorno.

È necessario, a tal fine, operare scelte efficaci ed urgenti, mobilitando energie e mezzi adeguati, attuando un coordinamento dell'azione dei Ministeri interessati ed un reale snellimento delle procedure relative alla spesa ed all'esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto dei poteri autonomi di decisione e di controllo democratico della Regione e delle assemblee elettive, ed orientando l'azione governativa nelle seguenti direzioni:

a) pronta attuazione di misure di emergenza idonee a consentire la balneazione nelle acque del Golfo di Napoli, garantendo l'esercizio delle attività turistiche e tutelando la salute dei cittadini;

b) immediato appalto ed esecuzione delle opere più urgenti progettate dalla Cassa per il Mezzogiorno per il disinquinamento del Golfo di Napoli, nonchè dei progetti approntati dai comuni e dai consorzi di comuni per reti idriche e fognarie e per impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 9 della legge n. 868, convocando, a tal fine, un in-

contro di verifica con la partecipazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei rappresentanti della Regione Campania e delle Amministrazioni locali;

c) sblocco ed incremento di tutti i fondi destinati e da destinare all'edilizia economica e popolare, nonché alla bonifica ed alla ristrutturazione dei quartieri malsani;

d) rifinanziamento dei cantieri di lavoro, di cui agli articoli 7 ed 8 della legge numero 868, per tutto il tempo necessario a garantire ai lavoratori che li frequentano una stabile occupazione;

e) creazione di una rete di presidi sanitari comunali, di quartiere e di zona, in modo da assicurare un'efficiente e sistematica opera di prevenzione e di profilassi sull'intero territorio, promuovendo la gestione democratica dei centri stessi ed avviando, per questa via, un'azione organica di difesa dell'ambiente ed un processo di riforma sanitaria;

f) rapida definizione e realizzazione, a tempi accelerati, di un progetto organico per il disinquinamento del Golfo di Napoli, la bonifica igienico-sanitaria e lo sviluppo delle strutture civili dell'area napoletana, estendendo e qualificando l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno mediante il ricorso ai fondi del recente rifinanziamento di 1.000 miliardi di lire.

(1 - 0043)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R E N A, Segretario:

ARGIROFFI, CANETTI, MERZARIO, ZANTI TONDI Carmen Paola, **CALIA**. — *Al Ministro della sanità*. — Premesso:

che l'olio di colza — presente in numerose sostanze alimentari in vendita in Italia, come « oli di semi vari » e « margarine » — contiene l'acido erucico, da molti studiosi (vedi Convegno di Bologna del 18 febbraio

1974) ritenuto nocivo all'organismo per i gravissimi danni che può provocare al cuore, alla tiroide, al fegato, a ghiandole a secrezione interna, alle capsule surrenali ed agli organi della riproduzione maschile e femminile;

che i pretori di Treviso e di Otranto hanno promosso un'inchiesta sulla pericolosità del suddetto olio di colza;

che un decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1974, pur riconoscendo giustificato l'allarme sull'impiego dell'olio di colza nelle sostanze alimentari, ne permetteva l'uso nella misura del 15 per cento;

che lo stesso decreto permette lo smercio per 6 mesi, a partire dal 1° aprile 1974, di tutte le giacenze dei prodotti contenenti olio di colza in misura anche superiore al 15 per cento;

che tale norma è in aperta violazione dell'articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta tassativamente l'uso di sostanze nocive nei prodotti alimentari;

che l'uso dell'olio di colza permette grossi profitti ai produttori, costando il 30 per cento in meno di quello di arachide e il 25 per cento in meno di quello di mais;

che l'introduzione dell'olio di colza tra le sostanze alimentari (in precedenza era solo usato per vernici e saponi, per la tempra dell'acciaio e come lubrificante) aveva già destato allarme e sollevato proteste in altri Paesi,

gli interpellanti chiedono se il Ministro non ritenga opportuno un suo pronto intervento teso a bloccare — in attesa dei risultati dell'inchiesta — la vendita di tutti i prodotti contenenti olio di colza ed a predisporre un provvedimento legislativo che renda nullo il decreto Gui del 29 gennaio 1974, e chiedono, altresì, di avere una documentazione precisa ed un quadro completo della situazione delle sofisticazioni alimentari, al di là anche del caso specifico dell'olio di colza, per le gravi implicazioni sulla salute dei cittadini che tale problema comporta.

Gli interpellanti, infine, ritengono che, per tutto il settore dell'alimentazione, un posto preminente, per quanto concerne analisi, studi ed indagini di laboratorio, debba essere

assegnato all'Istituto superiore di sanità, dati i vasti compiti che la legge recentemente varata gli affida.

(2 - 0306)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

CIRIELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se risponda a verità la notizia, raccolta negli ambienti ospedalieri, secondo la quale presso il centro emodialitico dell'Ospedale generale regionale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti, in data 27 marzo 1974, 12 pazienti sottoposti a terapia emodialitica sono stati colti da collasso cardiocircolatorio, a seguito del quale una di essi, tale Giustino Chiara, di circa 60 anni, da Cassano Murge (Bari), è deceduta il giorno successivo;

se le cause dell'inquietante avvenimento siano da attribuirsi al tipo di formalina usata per disinfettare i reni artificiali dei quali hanno usufruito i pazienti danneggiati;

se risponda al vero che l'amministrazione del citato Ospedale generale regionale ha acquistato e fornito al centro di emodialisi formalina di tipo industriale, il cui costo è notevolmente inferiore a quello della formalina in confezione ospedaliera;

se tale iniqua ed assurda vocazione al risparmio da parte dell'amministrazione ospedaliera non sia piuttosto da considerarsi la coerente e più volte denunciata conseguenza della colpevole ed irresponsabile condotta del gruppo dirigente dell'Ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti che, nel tentativo di sottrarre l'IPAB alla gestione pubblica prevista dalla legge n. 132 del 1968, ha messo in atto, complice la Regione Puglia e lo stesso Ministero, una serie di manovre tendenti a far apparire l'Ospedale « Miulli » un ente ecclesiastico invece che un ente ospedaliero, con il risultato di applicare rette di degenza contestate dagli enti

mutualistici e dagli stessi privati cittadini, nei confronti dei quali l'amministrazione ospedaliera non osa effettuare recuperi forzati per non dover ricorrere alla Magistratura, poichè questa sarebbe costretta a definire pregiudizialmente l'autentica natura giuridica dell'Ospedale;

se il Ministro non ritenga di aprire una inchiesta sui fatti che si sono verificati e di perseguire i responsabili dell'accaduto, anche in ordine a quanto si continua a perpetrare nell'ambito di quell'Ospedale ai danni della comunità, alla quale l'intero patrimonio appartiene.

(3 - 1109)

BROSIO, VALITUTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere chiarimenti sulla liquidazione delle indennità e pensioni spettanti ai funzionari dello Stato che cessano dal servizio per limiti di età o per altre cause.

Malgrado il disposto delle norme di legge (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), che stabiliscono la liquidazione immediata della pensione anche senza domanda dell'interessato ed impongono che gli atti di liquidazione debbono essere predisposti ed inviati all'ENPAS almeno un mese prima della data di cessazione, continuano a verificarsi ritardi di parecchi mesi, che mettono i pensionati in stato di grave difficoltà.

Gli interroganti, oltre a richiedere precise informazioni sullo stato delle cose e sulla ragione di tali ritardi, chiedono di sapere quali disposizioni e misure il Ministro ha preso o intende prendere per assicurare in tutte le Amministrazioni il rispetto delle norme in vigore ed una doverosa considerazione dei diritti maturati e delle aspettative più che legittime dei servitori dello Stato.

(3 - 1110)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE, VALENZA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'orribile morte per folgorazione di un giovanissimo operaio dell'« Italsider » di Bagnoli, ancora non identificato, dipendente di una non individuata ditta appaltatrice che opera nel

suddetto stabilimento assoldando mano d'opera in maniera barbara, senza alcun rispetto delle leggi e degli accordi sindacali.

In considerazione del fatto che la strage in atto nelle fabbriche italiane non è addebitabile a fatalità, ma alle scandalose condizioni dell'ambiente di lavoro, all'arretratezza delle leggi e, in molti casi, alla colpevole inerzia delle autorità preposte alla punizione dei colpevoli di scandalose violazioni delle norme di prevenzione, gli interroganti chiedono di conoscere, con urgenza e dettagliatamente:

1) se siano stati individuati i colpevoli di detto nuovo omicidio bianco e quali concreti, severi provvedimenti la Magistratura abbia adottato contro di essi;

2) se l'« Italsider » sia stata chiamata alle sue responsabilità e, anche in base alle leggi vigenti, quali decisioni siano state adottate al riguardo;

3) se il Governo pensi finalmente di rispettare gli impegni, più volte assunti e sempre disattesi, di regolamentare in modo nuovo i lavori in appalto e di predisporre provvedimenti di modifica delle vigenti disposizioni antinfortunistiche e delle stesse norme che regolano l'inchiesta pretorile.

(3 - 1111)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per essere informato:

in merito alle notizie che insistentemente ritornano sulla stampa circa l'accaparramento sul mercato europeo, da parte di operatori economici italiani, di 8 milioni di quintali di zucchero, di cui si ritarderebbe l'importazione al fine di lucrare sugli aumenti di prezzo previsti in relazione al nuovo raccolto bieticolo;

circa la disponibilità di zucchero per i consumi domestici ed industriali fin dopo il nuovo raccolto delle bietole nel nostro Paese, tenuto conto del grave deficit nella produzione dello zucchero verificatosi nel 1973 e di quello previsto per il 1974, che dovrà essere coperto con importazioni.

(3 - 1112)

PITTELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che da molti mesi sono frequenti i contatti tra alcuni uomini politici del comune di Maratea (Potenza) ed il gruppo SEMI-ENI e che risulta notorio un prossimo investimento SEMI in località Castrocuoco di Maratea, a scopo turistico;

che ciò comporterebbe l'eliminazione delle uniche industrie esistenti in tutta la valle del Noce, sostituendo, ai 180 posti di lavoro della PAMAFI ed ai 380 posti di lavoro della « Lebole », 550.000 metri cubi di cemento, con occupazione solo stagionale di circa 90 operai, a lavoro ultimato;

che cooperative già costituite sarebbero in grado di gestire le industrie esistenti;

che ampie zone collinari adiacenti al mare potrebbero più idoneamente accogliere gli impianti turistici del gruppo SEMI, senza turbare l'armonia di una delle poche spiagge non devastate dal cemento in tutta la costiera tirrenica,

si chiede di sapere quali azioni intende svolgere il Ministro per evitare un sicuro scempio delle bellezze naturali di Maratea e per dare tranquillità ad una popolazione che oggi attraversa uno stato di ansia e di preoccupazione facilmente intuibile.

(3 - 1113)

PREMOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — L'interrogante, in considerazione del peso crescente che ha il denaro pubblico nel finanziamento di spettacoli teatrali e cinematografici e delle gravi irregolarità, denunciate e in via di accertamento giudiziario, a carico di organi ed istituti destinati al finanziamento ed alla diffusione della cinematografia nazionale, come l'« Italnoleggio », dipendente dall'Ente gestione cinema, chiede di conoscere:

se risponde a verità che altre gravi irregolarità sono state commesse e sono tuttora in atto in un altro ente dipendente dall'Ente gestione cinema, e cioè il Centro sperimentale di cinematografia;

se è vero, in particolare, che, a partire dal 1968, anno in cui fu nominato commissario del Centro il regista Roberto Rossellini

— il cui primo atto fu quello di collocare a riposo tutti gli insegnanti del Centro, come risposta ad una formale richiesta di normalizzazione della loro posizione giuridica — il Centro sperimentale di cinematografia ha cessato di svolgere regolarmente la sua attività;

se è vero, inoltre, che dal 1968 non sono stati più banditi concorsi per ammissione al Centro sperimentale di cinematografia, fino all'ottobre del 1972, cosicchè, diplomati senza esami nel 1969 gli allievi iscritti nel 1968, per i successivi tre anni, e cioè 1970, 1971 e 1972, il CSC non ha svolto alcuna attività didattica, compromettendo in modo forse irreparabile il prestigio di un istituto che aveva saputo guadagnarsi una reputazione internazionale.

Si chiede, pertanto, di conoscere a quale fine siano stati destinati i 358 milioni annui che il Centro ha regolarmente percepito dal fondo del Ministero del turismo e dello spettacolo, dal momento che l'attività didattica è stata dimezzata e poi sospesa per un triennio, e se sia vero che è stata diramata ai giornali la falsa notizia che i corsi per gli allievi ammessi con bando dell'ottobre 1972 avevano avuto inizio il 15 gennaio del 1973, mentre al 27 febbraio 1973 essi non erano ancora iniziati.

E tutto ciò a prescindere dal considerare le stranezze di un consiglio di amministrazione il cui presidente è di nomina ministeriale con assegno ed i cui due vicepresidenti, con assegno, sono anch'essi di nomina ministeriale ed appartengono, ovviamente, ai due partiti, il democristiano e il socialista, che ormai monopolizzano il sottogoverno.

L'interrogante chiede, pertanto, che sia avviata un'indagine conoscitiva al fine di accertare lo stato di conservazione del patrimonio tecnico di valore incalcolabile del CSC, nonché della cineteca, che ha la stessa funzione della Biblioteca nazionale.

A proposito dei due partiti, il socialista e il democristiano, che si sono spartiti i posti di comando nelle strutture produttive dello spettacolo a finanziamento pubblico, l'interrogante chiede se siano a conoscenza del Ministro le notizie apparse sui giornali, e mai smentite, circa le cifre favolose spese

dai Teatri stabili per la produzione dei loro spettacoli. Lo Stabile di Roma, secondo quelle notizie, sarebbe costato ai contribuenti, lo scorso anno 1973, 1 miliardo e 300 milioni di lire, quanto basterebbe a mandare avanti per un intero anno teatrale oltre una ventina di compagnie indipendenti. Del resto, lo stesso direttore dello Stabile di Roma, Franco Enriquez, ha fornito al quotidiano « Il Tempo » gli esatti costi giornalieri di alcuni Teatri stabili: 1.786.575 al giorno lo Stabile di Milano, 1.137.000 lo Stabile di Trieste e 1.148.000 lo Stabile di Genova, rispettivamente per « L'opera da tre soldi », « Il capitano di Koepenik » e « La casa nova ».

Si è creata in Italia una doppia categoria di interpreti: i privilegiati, con altissime paghe e contratti a lungo termine, al riparo nei teatri Stabili da ogni capriccio della fortuna, ed i diseredati del teatro libero, a gestione privata o cooperativistica, e si dà spesso il caso che il teatro libero sia qualitativamente superiore al teatro di Stato.

A parte ogni considerazione di equità tra lavoratori dello spettacolo di bravura per lo meno pari, si chiede se i costi sopra menzionati dei Teatri stabili, pagati da tutti i contribuenti, inclusi i proletari delle aree depresse, che non vedranno mai uno spettacolo, sono compatibili con l'attuale situazione politico-economica di un Paese che non ha aule scolastiche, nè posti letto sufficienti negli ospedali.

(3 - 1114)

RUSSO Arcangelo. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che il Ministro del precedente Governo ebbe più volte ad esprimere l'intendimento di riesaminare i « progetti speciali » non ancora finanziati;

che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un disegno di legge per il rifinanziamento della legge n. 853 del 1971, al fine di adeguarne la dotazione alle esigenze di realizzazione dei « progetti speciali »;

che, in conformità con la normativa della citata legge n. 853, sono giacenti presso gli organi centrali due « progetti speciali »

predisposti rispettivamente dall'Amministrazione provinciale di Caltanissetta e dal gruppo dei Consorzi di bonifica della provincia di Enna, entrambi già approvati in sede regionale;

che le zone della Sicilia centrale non hanno ancora potuto fruire di interventi capaci di determinare un'inversione della tendenza in atto, che le sta portando ad un depauperamento irreversibile, di cui sono fattori prevalenti l'insufficienza di posti di lavoro e le correlate preoccupanti dimensioni della disoccupazione e dell'emigrazione, si chiede di conoscere:

1) se il Ministro non ritenga di disporre perchè sia accelerato l'iter dei due « progetti speciali » menzionati, relativi alle province di Caltanissetta ed Enna, seguendo le indicazioni degli obiettivi in essi espressi e promuovendo l'elaborazione tecnica di dettaglio prevista dalla legge;

2) se non consideri assolutamente opportuno chiarire all'opinione pubblica se ed in quale misura le zone della Sicilia centrale, ed in particolare le province di Caltanissetta ed Enna, rientrano negli interventi che il suo Ministero intende promuovere, e ciò in considerazione della situazione di estremo disagio in cui versano quelle popolazioni e dei pericoli a cui esse vanno incontro per la degradazione economica di allarmanti proporzioni determinatasi;

3) nel caso di modificazioni che si intendano apportare alle scelte di metodo adottate dal precedente Governo, quali misure e strumenti il Ministro ravvisi di adottare per intervenire in materia risolutiva nel tessuto delle due province richiamate.

(3 - 1115)

ARTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Premesso che è in atto, senza contrasto, al limite delle due zone che guardano al confine orientale dell'Italia, una vera e propria manovra di invasione a carattere militare, con l'appoggio di risonanti proclamazioni del Capo dello Stato jugoslavo echeggianti il più genuino stile di altro e più potente dittatore;

premessi, altresì, che la zona B del territorio istriano sta per subire la sorte toccata nel 1939 a Danzica o ai Sudeti, mentre la stampa italiana — in alcuni dei suoi maggiori esponenti — orchestra una campagna di inabile lavaggio del cervello dei lettori, per convincerli della fatalità del sacrificio di terra italiana sull'altare di una indimostrabile convenienza politica a favore del regime del comunista Tito;

dovendo il Gruppo del MSI-Destra nazionale denunciare al Paese ed al Parlamento tale manovra d'inganno e di disinformazione attuata con lo strumento della stampa conformista, complice di un tentativo di alienazione,

l'interrogante chiede di conoscere qual è il pensiero del Governo e quali provvedimenti esso abbia preso per la tutela dello *status quo*.

(3 - 1116)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come mai al personale in quiescenza delle cessate imposte di consumo non vengano liquidati gli assegni familiari che sono, invece, concessi ai pensionati di tutte le altre categorie lavorative.

Pur risalendo tale omissione ad accordi sindacali sottoscritti all'epoca in cui detto personale dipendeva dalle ditte appaltatrici della riscossione delle imposte di consumo, pare all'interrogante che l'avvenuto assorbimento da parte dello Stato di detti lavoratori abbia fatto cadere automaticamente la preclusione nei loro confronti ed abbia, invece, legittimato l'equiparazione del loro trattamento di quiescenza a quello di tutti gli altri pensionati dello Stato.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, quale sia l'indirizzo del Ministro in proposito e quali concrete iniziative abbia adottato o stia per adottare in favore dei pensionati delle cessate imposte di consumo.

(4 - 3152)

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Rilevato che, per effetto dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, numero 1074, istitutiva dei corsi abilitanti, a partire dall'anno scolastico 1974-75, gli incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, potranno essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline compreso nella cattedra per cui l'incarico viene richiesto;

considerato che la predetta norma era stata con tutta evidenza concepita dal legislatore nel presupposto che, nel triennio compreso tra l'anno scolastico 1971-72 ed il 30 settembre 1974, sarebbero stati annualmente organizzati dal Ministero ed espletati corsi abilitanti anche per laureati e diplomati i quali intendessero dedicarsi all'insegnamento, ma che, invece, in detto triennio, è stato organizzato ed espletato un solo corso abilitante speciale riservato agli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato;

considerato, altresì, che il divieto di conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 1974-75, a personale insegnante sprovvisto di abilitazione verrebbe a creare nuovi, preoccupanti motivi di disordine per la scuola, oltre che ingiustificata lesione nei confronti di quanti — laureati o diplomati — aspirano a dedicarsi all'insegnamento,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per superare una così grave e pesante prospettiva.

(4 - 3153)

SICA. — *Al Ministro dell'interno.* — Con legge 27 dicembre 1973, n. 850, è stato autorizzato l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si è disposto, all'articolo 4, che, nella prima applicazione di tale legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento sia conferito mediante concorso ai vigili volontari richiamati in servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali,

verificatisi fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, i quali, alla data del fondo, non abbiano superato i 40 anni di età.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali finora non è stato emanato il bando di concorso previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 850 del 1973 e se non si ritiene di provvedervi con sollecitudine, nella considerazione che molti degli aspiranti, con il compimento del 40° anno di età, restano esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso.

(4 - 3154)

PREMOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia al corrente delle notizie secondo le quali la Corte dei conti, in sezione unita, avrebbe mosso rilievo alla Direzione generale dell'aviazione civile in merito all'approvazione di numerosi contratti d'appalto stipulati ed approvati dalla medesima Direzione generale, in quanto la procedura seguita nella stipulazione e nell'approvazione non terrebbe conto, dal punto di vista formale, di norme di legge previste per tali atti.

Diverse aziende incaricate dell'esecuzione di determinati lavori vedono così bloccati gli adempimenti burocratici che portano poi, dopo tempi assai lunghi, alla liquidazione degli importi contrattuali, per cui molte di esse — alcune di piccole e medie dimensioni — vengono a trovarsi in gravi difficoltà anche di natura economica, con conseguente pericolo per la stabilità del lavoro delle loro maestranze, in quanto vedono sfalsati i tempi di perfezionamento degli atti burocratici relativi a prestazioni in taluni casi già da tempo eseguite.

Qualora quanto segnalato dall'interrogante rispondesse al vero, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per giungere al più presto alla normalizzazione delle anomalie sopra indicate e, se vi fossero, a chi debbano imputarsi le responsabilità del presente stato di cose.

(4 - 3155)

BLOISE, CATELLANI, LICINI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che

— in conseguenza delle ultime misure valutarie — si sono registrate dure reazioni da parte dei lavoratori emigrati che verrebbero ad essere materialmente danneggiati.

Per conoscere, inoltre, gli eventuali provvedimenti che ritengono possibile adottare per alleviare il danno che le disposizioni in vigore arrecano ai nostri emigranti.

(4 - 3156)

PINNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che, ormai, il porto di Cagliari risulta indifeso dalle mareggiate a seguito del crollo delle sovrastrutture del molo di levante;

2) quali siano i danni effettivi causati dalle mareggiate e dal turbinio delle eliche delle navi ed in che modo si intenda provvedere alle riparazioni allo scalo marittimo;

3) quali iniziative concrete si intendano assumere, d'intesa con la Regione sarda ed il Comune di Cagliari, avuto riguardo al fatto che, come peraltro è stato ampiamente denunciato dalla civica amministrazione, da oltre 12 anni non intervengono finanziamenti statali per la difesa ed il potenziamento delle strutture portuali.

(4 - 3157)

SEGNANA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di disagio e delle rimostranze di quanti sono interessati alle attività delle Camere di commercio a seguito dello stato di agitazione del personale dipendente.

La situazione di quasi totale paralisi delle Camere di commercio comporta una serie di inconvenienti derivanti dalle mancate certificazioni di origine dei prodotti e delle registrazioni delle ditte e degli esercenti le attività commerciali, dal mancato rilascio dei *carnets* TIR e dalla mancata pubblicazione del bollettino dei protesti cambiari e dei prezzi delle merci. Grave disagio deriva, altresì, dal blocco delle pratiche in istruttoria per aumenti di capitale, trasformazioni di società, richieste di finanziamenti per leggi speciali, eccetera.

Si chiede, pertanto, se i Ministri interrogati non ritengano necessario ricercare una soluzione della vertenza che consenta la ripresa dell'attività degli enti camerati, anche in considerazione delle particolari esigenze dei settori economici nell'attuale congiuntura.

(4 - 3158)

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende sollecitare il sindaco di Vestenanuova (Verona) affinché provveda urgentemente all'allacciamento della contrada Baldini alla rete dell'energia elettrica.

La corrente elettrica è stata erogata fino alla contrada Preotti, la cui cabina dista, in linea d'aria, circa 500 metri dalla contrada Baldini, cosicché sarebbe possibile, con un po' di buona volontà, accogliere la richiesta degli abitanti della frazione che sono costretti ancora a servirsi delle candele e dei lumi a petrolio.

(4 - 3159)

MADERCHI, CAVALLI, CEBRELLI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA, SGHERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

in base a quali valutazioni il Ministro, riconoscendo l'esigenza di acquisire, per motivi di pubblica utilità, le costruzioni incomplete del signor Pantalena, site nella Valle dei Templi di Agrigento, non ha ritenuto di dover applicare le norme indicate dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971;

per quale ragione è stata condotta una trattativa privata che assicura al predetto proprietario il versamento di lire 280 milioni;

come il Ministro giustifica una tale notevole spesa e se non ritiene di dover sospendere ogni azione intrapresa per passare immediatamente alla regolare applicazione delle norme vigenti per l'acquisizione di aree interessanti la pubblica utilità.

(4 - 3160)

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che ben 15.000 sono gli olivicoltori della

provincia di Imperia che ancora debbono ricevere l'integrazione comunitaria per l'olio d'oliva, che alcune pratiche non definite risalgono alla stagione olivicola 1971-72 e che tale stato di cose reca notevoli danni alle categorie contadine interessate.

Per chiedere, pertanto, se non ritiene opportuno un pronto intervento per sanare la grave situazione, nel senso anche dell'aumento del personale alla sede AIMA di Imperia, la cui inadeguatezza numerica è portata a giustificazione del mancato pagamento della integrazione.

(4 - 3161)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di viva apprensione esistente, presso la cittadina cagliaritana, a seguito della notizia riportata dalla stampa locale secondo cui le acque del canale « San Lorenzo », destinate alla rete idrica, risulterebbero inquinate da scarichi fognari ed industriali;

2) se non ritenga urgente, utile ed opportuno disporre affinché, tra le misure di profilassi che vengono adottate per prevenire l'insorgere di malattie infettive, vi sia anche quella del divieto, come peraltro prescrive la legge, di qualsiasi scarico nelle acque che debbono essere utilizzate per uso potabile;

3) quali provvedimenti urgenti intenda adottare, d'intesa con la Regione sarda ed il Comune di Cagliari, per ovviare alla grave infrazione segnalata.

(4 - 3162)

LA ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della mancata istituzione a Scicli, in provincia di Ragusa, dell'istituto magistrale o, in via subordinata, di una sezione staccata di quello di Modica.

L'interrogante fa presente che:

a) a Scicli dall'anno scolastico 1963-64 funziona già l'istituto magistrale legalmente riconosciuto, retto dal comune e frequentato da 120 allievi con 2 corsi completi;

b) il comune, a causa del suo bilancio deficitario, non può ulteriormente assumere la spesa per il funzionamento dell'istituto;

c) la chiusura dell'istituto magistrale comunale determinerebbe l'iscrizione automatica degli studenti che lo frequentano a quello della vicina Modica, il quale, già sovraffollato per mancanza di locali e di attrezzature, non potrebbe garantire il funzionamento di altre 8 classi, senza considerare la gravissima situazione di disagio per gli studenti, mancando idonei mezzi di collegamento tra Scicli e Modica (autobus di linea in numero non adeguato e treni con orari non coincidenti con le necessità degli studenti).

Si ritiene, pertanto, che, con l'istituzione dell'istituto magistrale statale a Scicli (che non aumenterebbe il numero degli istituti magistrali di fatto esistenti in provincia di Ragusa) o, in via subordinata, di una sezione staccata di quello di Modica, si verrebbe ad eliminare un gravissimo stato di disagio, che in atto esiste, e si accoglierebbe una legittima attesa del comune, della popolazione e degli studenti interessati.

(4 - 3163)

CASSARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per cui la Direzione generale dell'ANAS ed il Ministro dei lavori pubblici non hanno ancora risposto alla regolare domanda fatta dal dottor ingegner Alberto Guzzardella, abitante in Milano, Corso XXII Marzo 48, relativa all'autorizzazione a realizzare su strada o autostrada le barriere d'acqua antiurto da applicare ai margini stradali e nella zona di spartitraffico a protezione del traffico stradale, secondo i brevetti italiani dello stesso, nonostante la successiva comunicazione del Ministero del 18 febbraio 1967 (prot. 149 V O 33 A 1), che avrebbe provveduto; nonostante le successive comunicazioni ed illustrazioni sul ritrovato fatte tenere dal predetto ingegnere al Ministero competente; nonostante la lettera del 10 aprile 1969 del servizio tecnico Ispettorato II, ufficio IV (prot. 511/b 7), inviata all'ingegner Guzzardella; nonostante le prove positive d'urto fino a 100 chilometri-ora circa, che lasciarono quasi in-

denne la macchina di prova con relativo manichino antropomorfo, eseguite a mezzo ufficio prove auto-avio della Direzione generale della FIAT, il 28 febbraio 1968, e trasmesse contemporaneamente dalla RAI-TV per televisione; nonostante i brevetti internazionali di 14 Stati che riconoscono al predetto ingegnere la priorità e la bontà delle barriere d'acqua (in particolare, il brevetto degli Stati Uniti, del Canada, dell'Austria, della Svezia, dell'Inghilterra, della Germania, eccetera); nonostante gli articoli apparsi in vari quotidiani nazionali su dette barriere d'acqua e sulle prove relative, che prevedono l'eliminazione di migliaia di casi mortali di infortunio e, molto di più ancora, di casi di feriti gravi, applicando appunto dette barriere d'acqua; nonostante l'interessamento iniziale di grandi società produttrici di materie plastiche, quali la « Montedison » e l'ENI, che si sarebbero fatte promotrici di tali applicazioni.

Si richiede, pertanto, che l'ANAS o altro ente a partecipazione statale intervenga perchè siano fatte le prove ufficiali sull'autostrada, come già previste dall'ingegner Guzzardella con la direzione tecnica dell'autostrada Milano-Serravalle, per una prima applicazione di tali barriere d'acqua sulla tangenziale ovest di Milano o in altro tratto di autostrada, dove l'ANAS o altro ente competente meglio crede.

(4 - 3164)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative intende adottare per rendere le condizioni di lavoro allo spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata conformi ai principi della Costituzione repubblicana ed alla serenità indispensabile in ogni ambiente di lavoro della Difesa, ponendo fine allo stato di repressione che è stato istituzionalizzato dal direttore del suddetto stabilimento.

Gli interroganti sottolineano il fatto che, dopo le denunce formulate dalla commissione interna per gli atti persecutori verso il personale, nonchè per illeciti compiuti dal

suddetto direttore, colonnello Fusco — denunce che hanno dato luogo ad un'inchiesta da parte della Direzione AMAT — è stato effettuato, dallo stesso colonnello, un ennesimo sopruso con l'abbassamento delle note di qualifica di quei dipendenti che nel corso dell'anno hanno dato prova di attaccamento al dovere, rei soltanto di aver preso la parola nel corso di un'assemblea in cui veniva rilevata la condizione insostenibile instaurata nell'ente.

In relazione a quanto esposto, gli interroganti chiedono di conoscere quale intervento reputa necessario adottare il Ministro per tutelare onesti lavoratori oggetti di rappresaglia e per rivedere gli ingiusti provvedimenti adottati a loro carico.

(4 - 3165)

NOÈ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Considerata la situazione di grave crisi del settore bovino nazionale, caratterizzata nel 1973 da una macellazione di 900.000 capi;

constatata l'affermazione, fatta dalla Commissione della CEE, circa l'esistenza di 1 milione di quintali di carne importata ammassata nelle celle frigorifere;

vista la flessione del consumo di suddetta carne verificatasi, secondo le statistiche ufficiose, nel 1973;

preso atto dei prezzi della carne di produzione nazionale, che sono tali da non consentire nessuna remunerazione al produttore e da costringere il medesimo alla chiusura delle stalle, con la relativa svendita del prodotto,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) per quale ragione i prezzi al consumo non abbiano in alcun modo seguito la flessione dei prezzi all'ingrosso, anzi si sia potuto constatare un lieve aumento degli stessi;

b) che cosa intenda fare il Governo per rendere disponibile per il consumo suddetto la carne ammassata nei frigoriferi;

c) se non intenda richiedere al più presto la rimessa in funzione della clausola di salvaguardia CEE estesa a tutta la Comunità, come anche richiesto da altri Paesi;

d) se — nel quadro di un'efficace tutela dell'allevamento nazionale — non intenda intervenire al fine di evitare importazioni eccessive e di carattere speculativo.

(4 - 3166)

MAROTTA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per avere raggugli circa le notizie diramate da autorevoli quotidiani e trasmesse il 13 aprile 1974 dalle stazioni radio che ne hanno confermato la veridicità, relativamente al sequestro disposto dal pretore di Treviso di diversi tipi di oli di semi (« Topazio », « Cristallo », « Corallo », « Ref-438 lattina gialla », « Nigan », « Pilastro », « Olio di semi vari lattina rossa », « Buoncampo ») contenenti acido erucico, sostanza ritenuta pericolosa per la salute pubblica.

Ora, poichè tale sequestro è stato disposto a norma dell'articolo 444 del codice penale, che punisce « chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per la salute pubblica, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a lire ventimila », l'interrogante chiede di sapere in virtù di quali criteri il Ministro della sanità si sia determinato:

1) ad emettere, nel dicembre 1972, un decreto con cui ha consentito la produzione ed il commercio di olio di colza purchè presentasse una percentuale di acido erucico non superiore al 10 per cento;

2) a sospendere, a distanza di appena 20 giorni, l'efficacia di tale decreto;

3) a ripristinare, nel gennaio 1974, il primitivo decreto del dicembre 1972, elevando la percentuale di acido erucico dal 10 al 15 per cento (*sic!*), nonostante nella motivazione di tale decreto venisse riconosciuta, *apertis verbis*, la pericolosità per la salute dell'olio di colza mescolato ad altri oli.

A parte la penosa sensazione che suscita nella pubblica opinione, allarmata e disorientata, il succedersi di tali decreti, anche per la facilità con la quale vengono emessi

e tosto revocati, l'interrogante desidera conoscere:

a) se risponde al vero che, non da ora, è stato scientificamente provato e dimostrato che l'olio di colza, miscelato ad altri oli di semi, è dannoso alla salute per il suo contenuto di acido erucico;

b) se risponde, altresì, al vero che, dalle analisi di laboratorio eseguite dagli Uffici di igiene e profilassi, è emerso che l'acido erucico è presente in 8 dei 9 tipi di olio di semi dei quali è stato ordinato il sequestro nell'alta percentuale che va dal 31 al 46 per cento e nel nono in una percentuale minore;

c) se il Ministro è a conoscenza del fatto che l'olio di colza, a giudizio di studiosi che hanno eseguito esperimenti in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, oltre che in Italia, produce gravi lesioni agli apparati digerente e cardiocircolatorio, al fegato e ai reni e provoca anche sterilità e rallentamento dello sviluppo;

d) se non ritiene di dover evitare, per l'avvenire, che in una materia tanto delicata si faccia uso ed abuso di decreti la cui revoca, pressochè immediata, non solo desta preoccupazioni ed incertezze, ma suscita soprattutto sospetti che, specie nel particolare momento attuale, per ovvie ragioni sulle quali non è il caso di soffermarsi, sarebbe consigliabile non alimentare;

e) se non giudica opportuno impartire, intanto, categorici ordini per il sequestro di tutti i tipi di olio di semi contenenti olio di colza, quale che ne sia la percentuale, inibendone la produzione e la commerciabilità.

Si chiede una risposta con carattere d'urgenza, tenuto conto del fatto che ci si trova di fronte ad un serio attentato alla salute pubblica che impone la necessità di tranquillizzare la massa dei consumatori e l'intera collettività.

(4 - 3167)

MARIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Constatando che, al di là dei buoni propositi dichiarati, il suo Ministero non pecca di chiarezza, ritardando la risposta ai que-

siti sottoposti, si chiede di conoscere se il reddito degli agenti e rappresentanti di commercio deve essere considerato « reddito di impresa » o « reddito di lavoro autonomo ».

Nessuna perplessità a favore della prima ipotesi dovrebbe sussistere, considerando:

che il codice civile (articolo 2195) considera incluse fra le imprese al punto 2) quelle esercenti « un'attività intermediaria nella circolazione dei beni » ed al punto 5) quelle esercenti « attività ausiliarie alle precedenti »;

che per esercitare l'attività di agente di commercio è indispensabile l'iscrizione alla CCIAA, così come per tutti i commercianti, gli artigiani, gli industriali e gli agricoltori;

che fino al 31 dicembre 1973 l'agente di commercio ha pagato l'imposta camerale, assorbita attualmente dalla ILOR;

che fino al 31 dicembre 1973 l'agente di commercio ha pagato la « ricchezza mobile categoria C/1 e tributi non professionali, voci 85 e 86, come tutti i commercianti »;

che mai le provvigioni o le competenze di spettanza degli agenti di commercio sono state sottoposte a « ritenute d'acconto »;

che, infine, per esercitare l'attività di agente di commercio è richiesto l'obbligo di iscrizione al ruolo provinciale, tenuto da apposita commissione presso le CCIAA,

e constatando, altresì:

che nell'articolo 2195 del codice civile non sono compresi gli esercenti le libere professioni;

che il libero professionista non è tenuto all'iscrizione alla CCIAA;

che al libero professionista non era richiesta l'imposta camerale;

che il libero professionista, fino al 31 dicembre 1973, ha pagato la ricchezza mobile con numero di tributo diverso;

che nelle parcelle dei liberi professionisti è sempre stata calcolata la ritenuta d'acconto;

che al libero professionista per poter esercitare, previo esame di abilitazione all'esercizio della professione, si è sempre richiesta l'iscrizione all'Ordine o al Collegio i cui elenchi sono tenuti dal Ministero di grazia e giustizia e non dalle CCIAA, come i ruoli degli agenti o gli elenchi dei mediatori.

Purtroppo, però:

nel quadro 2° dell'allegato alla prima dichiarazione IVA, fra le attività professionali (soggette a ritenute d'acconto), figurano alla voce 9.35 i rappresentanti di commercio;

l'ultimo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recita: « costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 »: le indennità di cui alla lettera f) sono quelle percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, per cui sembra che, se tale indennità può essere considerata di lavoro autonomo, *a fortiori* debba essere considerato di lavoro autonomo il compenso che la genera, cioè la provvigione;

ammesso e non concesso che la provvigione percepita dall'agente rappresenti reddito di impresa e non di lavoro autonomo, si tratterà in ogni modo di redditi di impresa minore: in tale caso, elencando l'articolo 72 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 gli oneri ammessi in deduzione dall'ammontare complessivo dei ricavi delle imprese minori, si constata l'assurdità che gli oneri dei carburanti e dei lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività non possono essere detratti in quanto gli agenti non sono imprese di trasporto;

nel caso che la provvigione spettante all'agente non potesse essere assoggettata a ritenuta, l'impresa minore che avesse un subagente non potrebbe portare in deduzione il costo delle provvigioni a questi corrisposte in quanto non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai sensi del richiamato articolo 72, punto 5.

(4 - 3168)

SALERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli interventi urgenti disposti in favore dei comuni e delle popolazioni della provincia di Matera e della provincia di Potenza duramente colpiti e danneggiati dalle piogge e nevicate che si sono abbattute ininterrottamente dal 9 aprile 1974 ad oggi sui territori della regione Basilicata.

L'interrogante fa presente che i danni verificatisi sono ingenti e che vanno ad aggiungersi a quelli registrati nel marzo 1973, che sconvolsero l'intera regione e che colpiscono particolarmente i territori, le popolazioni e l'economia dei comuni di Stigliano, Gorgoglione, Cirigliano, Accettura, Ferrandina, Craco, Colobraro, Tursi, Pisticci, Tricarico, Pietrapertosa e di numerose altre zone.

L'interrogante chiede, pertanto, che, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri cui è rivolta la presente interrogazione, siano urgentemente disposti interventi idonei ad eliminare definitivamente le cause da cui derivano conseguenze così gravi al territorio ed ai cittadini di Basilicata, e chiede, inoltre, che siano messe in atto immediate iniziative dirette a salvaguardare le popolazioni interessate con aiuti ed assistenza.

(4 - 3169)

ACCILI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, da parte dell'Istituto nazionale per l'assistenza sociale (sede centrale di Roma, viale Aventino n. 45), ente di diritto pubblico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, non si è ancora ritenuto di applicare, nei confronti dei propri dipendenti che ne hanno diritto, i benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, in favore degli ex combattenti, l'interrogante chiede di conoscere se — quale organo che esercita le funzioni di controllo e di finanziamento sugli enti di patronato — non ritenga opportuno, ed anzi doveroso, intervenire nella circostanza, al fine di evitare abusi ed omissioni a danno dei lavoratori.

(4 - 3170)

ACCILI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti e concrete iniziative — che si ritengono indispensabili — intendano adottare nei riguardi del personale non insegnante del Conservatorio di musica « Alfredo Casella »

dell'Aquila, per il suo inquadramento in ruolo ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Alle relative domande, che gli interessati hanno presentato nei termini di legge presso il Provveditorato agli studi competente, non si è dato corso da parte della delegazione regionale della Corte dei conti perchè il Conservatorio dell'Aquila funziona dal 1° ottobre 1968 in virtù di decreto ministeriale ed è in attesa di quello previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 262, per il quale manca solo la firma del Ministro del tesoro.

L'interrogante, nel rilevare l'inspiegabile ritardo di quest'ultimo adempimento, rientrante ormai nell'ordinaria amministrazione, non ritiene giusto che, comunque, il personale non insegnante del Conservatorio di musica dell'Aquila debba essere escluso dai benefici della citata legge n. 775, tanto più che lo stesso personale del Conservatorio di Reggio Calabria già da tempo ne usufruisce.

(4 - 3171)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — I recenti accordi tra l'ANCI e le organizzazioni sindacali sul secondo tempo del riassetto economico dei dipendenti esigono la più sollecita e concreta adesione del Governo, anche per la razionalità delle soluzioni concordate, al di fuori degli aspetti economici, in direzione delle semplificazioni e delle razionalizzazioni organizzative.

A tale accordo è, conseguentemente, collegata, in ossequio all'articolo 228 della legge comunale e provinciale, la posizione giuridico-economica dei benemeriti segretari comunali, ai quali si appalesa indispensabile concedere un compenso avente natura di assegno effettivamente perequativo in rapporto ai benefici economici attribuiti agli altri dipendenti.

L'interrogante, nel sollecitare dal Governo la soluzione di entrambi i problemi, chiede di conoscerne il parere.

(4 - 3172)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — L'interrogante, lamentando la mancata adesione alle numerose richieste per ampliamenti allo stabilimento « Nuo-

vo Pignone » di Vibo Valentia, chiede di conoscere se e quando verranno accolte tali istanze, sostenute dalle autorità locali, dalle forze politiche e sindacali e dai lavoratori e volte ad una maggiore efficienza produttiva dell'impianto ed al suo connesso ed auspicato potenziamento.

(4 - 3173)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in ordine alla situazione creatasi nei laboratori chimici delle Dogane, i quali, a seguito di comunicazione del Ministero del tesoro sull'indisponibilità di fondi (assorbiti per il pagamento dell'assegno perequativo pensionabile) versati dal Commercio per realizzare, fuori dell'orario ordinario di servizio, analisi di laboratorio, hanno legittimamente bloccato le analisi paganti previste da disposizioni legislative.

Per conoscere, altresì, i motivi che, nonostante l'analogia del servizio (prestato per conto di operatori economici), hanno indotto a fissare per tale servizio reso a terzi un compenso diverso da quello attribuito al personale delle Dogane (quello delle tabelle statali), creando una situazione di sperequazione che legittimamente porta il personale a rifiutare, in ogni caso, una prestazione per un privato interesse in misura del tutto irrisoria, in quanto il lavoro straordinario per i dipendenti, determinato per le tabelle statali, valuta solo lo stipendio base, non opera le maggiorazioni previste per prestazioni

straordinarie nei contratti di lavoro e viene calcolato sulla retribuzione giornaliera divisa per 7 ed anche per 8 ore (subalterni), determinando, a parere degli interroganti, anche un vizio, per tale ultima questione, di legittimità costituzionale per manifesta disparità di trattamento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione del Ministro sull'esigenza di provvedimenti idonei ed adeguati, non essendo i dipendenti disposti a tollerare tale sperequazione.

(4 - 3174)

CORRAO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere:

quali provvedimenti abbiano adottato in ordine al sequestro dei vini respinti recentemente dalla Francia perchè sospettati di adulterazione, spediti con navi in partenza da Castellammare del Golfo;

se non ritengano opportuno promuovere l'allontanamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza che hanno mostrato, quanto meno, incapacità nella repressione delle frodi vinicole.

(4 - 3175)

P R E S I D E N T E . Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari